Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 398
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 luglio 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):
Plenaria . . . . . *Pag.* 16

Commissioni permanenti

4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) . . . . . *Pag.* 33
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 34
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 38
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) . . . . . » 45
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 46
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 48
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 49
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 62

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . *Pag.* 118

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 188
Plenaria (notturna) . . . . . » 189

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . » 191
Ufficio di Presidenza . . . . . » 192

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 193
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 194
Ufficio di Presidenza . . . . . » 196

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 197
Ufficio di Presidenza . . . . . » 198

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . » 199

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . » 266

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 15,05.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania, Piemonte, Puglia e Toscana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 febbraio 2020 e proseguito nelle sedute del 3 marzo, del 19 (pomeridiana), 25 e 26 maggio e 7 luglio 2020.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore per la regione Campania, senatore Malan.

Il senatore MALAN *(FIBP-UDC)*, relatore per la Regione Campania, dopo aver rinviato alla relazione parziale esposta alla Giunta nella seduta del 18 dicembre 2018, riferisce sui controlli effettuati dal Comitato per l'esame dei verbali e delle schede, secondo quanto ebbe modo già di segnalare alla Giunta nella seduta del 19 maggio 2020.

Sempre nella seduta del 19 maggio scorso, ricorda di aver presentato una proposta di integrazione istruttoria volta a richiedere l'esame delle schede valide di alcune sezioni elettorali. Tale proposta veniva però respinta dalla Giunta a larga maggioranza.

A questo punto, pertanto, pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza, ha comunque il dovere funzionale e formale di proporre una relazione conclusiva,

basandosi su quanto è finora a disposizione della Giunta, cioè i dati dei verbali integrati dalle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione.

Dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli 11 seggi uninominali spettanti alla Regione, per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, ottiene un seggio la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia.

Dopo aver dato conto degli effetti determinati dalla compensazione dei seggi tra le liste, in conclusione, alla luce di quanto in precedenza esposto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indicazione della stessa Giunta, propone ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata.

Infine, allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio Elettorale Centrale nazionale, risulta confermata l'attribuzione di tutti gli altri seggi spettanti alla Regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella Regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto proposto dal senatore Malan, avverte che per ciascuna delle quattro Regioni indicate all'ordine del giorno, i relatori hanno rassegnato alla Giunta le proprie rispettive conclusioni.

Il senatore BALBONI *(FdI)* ricorda che più volte nella Giunta si era convenuto sull'opportunità di giungere ad una decisione sui ricorsi afferenti le quattro Regioni interessate, seguendo una modalità di esame contestuale e fondata su un criterio il più possibile uniforme ed omogeneo. Ravvisa che tali condizioni possono ora essere in concreto verificate alla luce di quanto proposto dai rispettivi relatori e, pertanto, reputa opportuno che le proposte avanzate in ordine alle varie Regioni siano poste in votazione secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, ossia partendo dalla Regione Toscana, per poi procedere con le Regioni Piemonte e Puglia e, conclusivamente, con la Regione Campania.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)*, nel ritenere ragionevole la proposta procedurale suggerita dal senatore Balboni, nell'ottica di pervenire ad una decisione sui ricorsi elettorali che segua un criterio uniforme e coerente, ritiene tuttavia che la votazione sulle varie proposte debba essere rinviata in una seduta che potrà avere luogo anche martedì prossimo. Tale breve rinvio, a suo avviso, permetterebbe di valutare con maggiore cognizione i vari aspetti e profili, complessi e delicati, sottesi alle diverse

relazioni illustrate, con particolare riferimento a quella della Regione Campania, che è stata resa nota solo nell'odierna seduta.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Rossomando, ritenendo che occorre uno spazio di riflessione per valutare soprattutto quanto oggi riferito dal senatore Malan per la Regione Campania, sempre nell'ottica di giungere ad una deliberazione sui ricorsi elettorali basata su un criterio uniforme.

Anche il senatore DE FALCO *(Misto)* si unisce a quanto già espresso dalle senatrici Rossomando ed Evangelista, tenuto conto che un breve rinvio della seduta per la votazione delle singole proposte consentirebbe una loro lettura più attenta e coordinata che consentirebbe alla Giunta di assumere decisioni coerenti.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, pone quindi preliminarmente in votazione la proposta procedurale avanzata dal senatore Balboni, ossia di mettere in votazione le proposte avanzate dai relatori sui ricorsi elettorali secondo l'ordine cronologico di loro presentazione.

La Giunta approva all'unanimità tale proposta.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola alla senatrice Riccardi, relatrice per la Regione Toscana.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce che in data 28 maggio scorso è pervenuta da parte della senatrice Petrenga un'istanza di esame del ricorso dalla stessa presentato, ricorso che, su sua proposta, la Giunta ha convenuto di non prendere in considerazione nella seduta dell'11 febbraio 2020, tenuto conto che la ricorrente nel frattempo è stata proclamata senatrice, essendo subentrata a seguito delle dimissioni del senatore Stancanelli, in qualità di prima dei non eletti nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 2 della Sicilia.

La senatrice Petrenga motiva la propria istanza sostenendo di avere uno specifico interesse, attuale e qualificato, a risultare eletta in Toscana, tenuto conto che il Senato è eletto su base regionale e che per la stessa non è indifferente la Regione di elezione.

Ricorda che la senatrice Petrenga, candidata nel collegio plurinominale Toscana 02 per la lista Fratelli d'Italia aveva a suo tempo proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Achille Totaro, appartenente alla medesima lista, avvenuta nel collegio plurinominale Toscana 01, sostenendo, con riguardo alla lista Fratelli d'Italia, che la sottrazione del seggio spettante al collegio plurinominale 2, operata dall'ufficio elettorale regionale, con conseguente assegnazione del seggio al collegio plurinominale 1, in favore del candidato Achille Totaro, sia illegittima e vada di conseguenza annullata.

Da un punto di vista normativo, inoltre, il ricorso evidenzia che il principio della rappresentatività parlamentare, previsto a livello costituzionale, viene poi concretamente declinato tramite l'attribuzione dei seggi effettuata dal D.P.R. del 28 dicembre 2017 che ha determinato il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali in questione, ossia n. 6 seggi per Toscana 1 e n. 5 seggi per Toscana 2. Secondo la ricorrente questa indicazione – che deve considerarsi insormontabile perché diretta a garantire la massima rappresentatività democratica – sarebbe stata violata dall'Ufficio elettorale regionale che ha assegnato n. 7 seggi al collegio plurinominale 1 (determinando l'elezione de candidato Totaro) e n. 4 seggi al collegio plurinominale 2 (determinando la mancata elezione della ricorrente). In tal modo, la popolazione del collegio Toscana 1 ha espresso un eletto in più di quanti doveva, mentre la popolazione del collegio Toscana 2 ha eletto un senatore in meno di quanti doveva.

Viene quindi contestato l'operato dell'Ufficio elettorale regionale in quanto lesivo del principio di proporzionalità tra popolazione votante ed eletti imposto dall'articolo 57 della Costituzione come declinato dal decreto legislativo n. 533 del 1993, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2017 ed in violazione dell'articolo 48 della Costituzione che afferma il principio dell'uguaglianza del voto. In conclusione, la ricorrente chiedeva e chiede tuttora di essere proclamata eletta nel collegio plurinominale Toscana 2.

Per completezza d'informazione, alla Giunta è pervenuta una nota da parte di Consuelo Del Balzo con un intervento *ad adiuvandum* nel ricorso descritto che manifesta un interesse qualificato all'accoglimento del ricorso proposto dalla senatrice Petrenga in quanto dal suo accoglimento deriverebbe la sua elezione quale prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 2 della Sicilia.

Preliminarmente si rileva che l'assunto di una candidatura «primaria» in una data Regione o il riferimento ad una Regione di elezione non trovano alcun fondamento nelle norme elettorali che disciplinano la possibilità di pluricandidature e l'elezione in più collegi plurinominali, tanto più dopo il superamento dell'istituto dell'opzione giudicato costituzionalmente illegittimo (sentenza Corte Costituzionale n. 35 del 2007); d'altra parte l'elezione del Senato su base regionale attiene fondamentalmente al riparto dei seggi che avviene per questo ramo del Parlamento a livello regionale.

Nel merito il ricorso in questione risulta essere in ogni caso infondato per le stesse ragioni che ha già avuto modo di illustrare nella seduta della Giunta del 3 marzo scorso per analogo ricorso presentato nella regione Toscana da parte della candidata Bonsangue. Infatti, anche il ricorso della senatrice Petrenga ripropone la questione della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie, richiamando la necessità inderogabile del rispetto del numero esatto di seggi assegnato in ciascun collegio plurinominale, come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2017.

Come ha già evidenziato, infatti, nella determinazione delle modalità di trasformazione dei voti in seggi, il legislatore è vincolato a rispettare il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione elettorale regio-

nale, sulla base di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione. Non a caso, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, l'Ufficio elettorale accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti nell'ambito della circoscrizione regionale e non del singolo collegio. Nel caso in cui non vi sia coincidenza si applica il criterio residuale della traslazione dei seggi fra liste eccedentarie e deficitarie, per garantire il rispetto della volontà popolare e l'espressione del voto tutelato dall'articolo 48 della Costituzione.

Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 ha legittimato il fenomeno della traslazione dei seggi (nel caso oggetto di valutazione della Corte si contestava la legittimità costituzionale della norma relativa alla traslazione dei seggi per la composizione della Camera dei deputati). La Corte di legittimità infatti evidenzia che il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni – che ricomprende, quali ipotesi residuale la traslazione dei seggi fra circoscrizioni – «costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili. (...) Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista; (...) infine l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'articolo 48 della Costituzione». Continua la Corte: «Il disposto di cui all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale. (...) Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla Legge n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale (eventualità che del resto il giudice *a quo* non contesta), l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra».

Queste argomentazioni della Corte che legittimano il meccanismo residuale della traslazione dei seggi fra diverse circoscrizioni sul territorio nazionale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati possono pacificamente essere applicate al meccanismo traslativo previsto all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 limitato, come già esaminato, ai diversi collegi all'interno della medesima circoscrizione elettorale regionale.

Nel ribadire pertanto le argomentazioni esposte, il ricorso presentato dalla senatrice Petrenga deve essere rigettato, essendo infondato nel merito.

Infine, allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio Elettorale Centrale nazionale, risulta confermata l'attribuzione di tutti gli altri seggi spettanti alla Regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella Regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* rinnova la propria richiesta di procedere alla votazione di tutte le proposte delle Regioni indicate all'ordine del giorno in una seduta da convocare martedì prossimo.

Ribadisce che tale rinvio sarebbe propedeutico ad un più accurato esame delle proposte avanzate, nell'ottica di adottare da parte della Giunta deliberazioni finali secondo un criterio uniforme.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato di aver più volte sollecitato i relatori ad avanzare le proposte di rispettiva competenza sui ricorsi elettorali presentati, pur senza entrare nel merito di ciascuna vicenda, sottolinea che l'uniformità ed omogeneità del criterio per risolvere le controversie in esame può essere in concreto individuato sulla base delle determinazioni che la Giunta adotterà.

Osserva, peraltro, che la Giunta è sovrana nelle sue decisioni, secondo un orientamento che la stessa Corte costituzionale ha confermato dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal senatore De Falco sull'assegnazione, decisa dal Senato, nella Regione Umbria del seggio vacante nella Regione Sicilia.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* tiene a precisare che la Corte costituzionale, con l'ordinanza adottata nell'aprile scorso, non è entrata nel merito del ricorso da lui presentato.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, nell'evidenziare che sono diversi mesi che la Giunta è impegnata nella verifica dei poteri nelle quattro Regioni indicate all'ordine del giorno e nel ricordare di aver ricevuto una diretta sollecitazione a presentare la relazione di sua competenza, osserva che, a suo giudizio, non appare giustificabile una richiesta di rinvio delle votazioni, dato che vi è stato un notevole lasso di tempo che ha consentito a ciascun componente di quest'organo di maturare una propria convinzione sui ricorsi elettorali di cui si dibatte. Pertanto, dichiara la propria contrarietà alla proposta di rinvio avanzata dalla senatrice Rossomando.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* osserva che, a differenza di altri casi, non era stato preventivamente reso noto ai componenti della Giunta che nell'odierna seduta si sarebbe proceduto alle votazioni. Per tale ragione, sostiene la proposta di rinvio avanzata dalla senatrice Rossomando.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)*, nel ribadire lo spirito della sua richiesta di posticipare brevemente il voto sulle singole relazioni delle quattro Regioni, si appella alla sensibilità del Presidente affinché non si

consumino forzature nella disamina di questioni così delicate. Qualora ciò avvenisse, si vedrebbe costretta a non partecipare al voto sulle varie proposte di relazione.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Rossomando di aver seguito coerentemente e legittimamente quanto indicato nell'ordine del giorno e, rispetto alla proposta di rinvio delle votazioni sulle rispettive relazioni, osserva che si sono registrati orientamenti di segno contrario. Pertanto, è suo preciso dovere mettere ai voti la proposta di rinvio avanzata dalla senatrice Rossomando.

Posta ai voti, la proposta di rinvio nella votazione delle relazioni sulle Regioni all'ordine del giorno viene respinta a maggioranza.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione sulle proposte avanzate dai relatori, ad iniziare da quella riguardante la Regione Toscana.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che il tema della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie è stato posto nei ricorsi elettorali presentati nelle Regioni Toscana, Piemonte e Puglia, mentre per quanto concerne la Regione Campania tale problematica verrebbe automaticamente superata qualora fosse accolta la proposta del relatore Malan di dichiarare contestata l'elezione del senatore Carbone.

Nel merito, osserva che i ricorsi in questione prospettano una interpretazione costituzionalmente orientata della legge elettorale del Senato che all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, disciplina le operazioni volte al riparto dei seggi nei collegi plurinominali, ammettendo anche l'ipotesi della compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. A suo avviso, quanto prospettato dai ricorsi non può trovare accoglimento perché la norma elettorale citata è assolutamente chiara e coerente nel disciplinare le varie operazioni che possono determinare la suddetta compensazione.

Inoltre, gli stessi ricorsi elettorali, nel ritenere che in ciascun collegio plurinominale debba essere attribuito esattamente lo stesso numero di seggi indicato nella normativa, in ossequio al principio della rappresentanza territoriale, non tengono nella dovuta considerazione che il principio della proporzionalità del numero dei seggi con il numero della popolazione ha un'indubbia valenza nell'ambito della circoscrizione regionale, ma non può avere riflessi automatici in ambito subregionale, ossia a livello di singolo collegio plurinominale, in quanto questa dinamica non è prevista espressamente né in ambito costituzionale né, come detto, dalla legge elettorale.

Peraltro, qualora si accedesse alla tesi prospettata nei ricorsi elettorali, la stessa composizione del Senato, quando ormai si è a metà della legislatura in corso, verrebbe sovvertita per un numero rilevante di seggi,

nonostante tutte le Corti di Appello – ad eccezione di quella pugliese – abbiano ritenuto di applicare il meccanismo della compensazione.

Per quanto concerne poi alcuni pareri chiesti ad insigni costituzionalisti, nell'osservare che ogni valutazione può essere suscettibile di essere variamente interpretata, osserva che quanto da alcuni riportato in merito ad un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 non appare esattamente pertinente, trattandosi di eccezione relativa all'elezione della Camera. Inoltre, la stessa possibilità, avanzata in alcuni ricorsi, di sollevare da parte della Giunta questione di legittimità costituzionale sulla interpretazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge elettorale del Senato, non appare una soluzione percorribile quando, come detto, la lettera della norma è assolutamente chiara.

Per queste ragioni, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice per la Regione Toscana di respingere i ricorsi elettorali.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* ribadisce che non parteciperà al voto sulla proposta avanzata dalla relatrice, contestando la conduzione dei lavori che si è inteso assumere in questa seduta. A tal riguardo, osserva che nella precedente seduta della Giunta non si precisò in alcun modo che nell'odierna seduta si sarebbe potuto procedere a votazioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato alla senatrice Rossomando che la Giunta, nella sua autonomia, ha ritenuto di non accogliere la proposta di rinvio dalla stessa avanzata, pone ai voti la proposta della relatrice della Regione Toscana di respingere i ricorsi elettorali presentati.

La Giunta approva a maggioranza.

Il seguito dell'esame della Regione Toscana è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola alla senatrice Ginetti, relatrice per la Regione Piemonte.

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* conferma le motivazioni e argomentazioni già esposte in precedenza, ribadendo la propria proposta di rigetto di tutti i ricorsi elettorali presentati nella Regione Piemonte.

Infine, allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio Elettorale Centrale nazionale, risulta confermata l'attribuzione di tutti gli altri seggi spettanti alla Regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella Regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)*, nel ribadire le considerazioni già illustrate in precedenza, dichiara che non parteciperà al voto.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice reputando che la norma elettorale che disci-

plina il meccanismo della compensazione deve trovare applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, in quanto la sua formulazione è del tutto chiara e coerente.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)*, nel manifestare il proprio rammarico per il fatto che la componente del Gruppo del Partito Democratico non partecipi al voto, nonostante avesse avanzato una richiesta di rinvio delle votazioni assolutamente ragionevole e condivisibile, osserva che non erano previste votazioni nella seduta odierna e che solo oggi il relatore per la Regione Campania ha illustrato le proprie conclusioni. Pur ritenendo queste circostanze di una certa gravità, non si sottrae alla propria indicazione di voto, annunciando il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta della relatrice, di cui condivide le motivazioni, nel pieno rispetto della Costituzione e delle normative vigenti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta della relatrice della Regione Piemonte di rigetto dei ricorsi elettorali riferiti alla suddetta Regione.

La Giunta approva a maggioranza.

Il seguito dell'esame della Regione Piemonte è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al senatore Pillon, relatore per la Regione Puglia.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* rileva che, nell'odierna seduta, da parte delle relatrici delle Regioni Toscana e Piemonte sono state avanzate delle proposte di reiezione dei ricorsi elettorali, motivate dalla legittimità del meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie, così come disciplinato dalla legge elettorale del Senato.

Pur avendo avanzato in merito a tale questione una proposta di segno inverso – tanto da essersi astenuto nelle precedenti votazioni – ritiene tuttavia che non può non prendere atto di quanto in precedenza deliberato dalla Giunta che evidentemente ha ritenuto di individuare un criterio univoco nella risoluzione delle controversie in esame, rigettando i relativi ricorsi elettorali e confermando la legittimità del meccanismo di compensazione sopra citato. Pertanto, ritiene suo dovere, alla luce di quanto è emerso oggi, modificare la propria proposta, adeguandosi all'orientamento accolto per le Regioni Toscana e Piemonte. In tal senso, al fine di consentire la predisposizione di una diversa proposta, invita a considerare l'opportunità che la votazione sul ricorso elettorale relativo alla Regione Puglia possa essere posticipato dopo il voto della Regione Campania.

In merito all'ipotesi da ultimo prospettata dal senatore Pillon, intervengono il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* e la senatrice D'ANGELO *(M5S)* e, quindi, il PRESIDENTE, che osserva che l'uniformità nel crite-

rio di risoluzione dei ricorsi elettorali è stata individuata nelle precedenti votazioni, nelle quali, con largo margine e in senso trasversale agli schieramenti politici, sono stati respinti i ricorsi elettorali.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* osserva che mentre le valutazioni e le conclusioni delle relatrici Toscana e Piemonte erano note già da tempo, l'orientamento che ora viene assunto dal senatore Pillon è motivato unicamente dalla forza dei numeri con i quali nella seduta odierna sono state assunte delle deliberazioni.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che fin dal primo momento la Giunta ha convenuto sull'esigenza di individuare un criterio uniforme sulla questione della compensazione dei seggi affinché si assumesse una decisione coerente e non contraddittoria su tutti i ricorsi elettorali che mettevano in discussione questo meccanismo. Pertanto, come relatore, non può che adeguarsi doverosamente a quanto è emerso nell'odierna seduta, dichiarandosi disponibile a riformulare la propria proposta. Pertanto, in tal senso, uniformandosi alle considerazioni accolte dalla Giunta per quanto concerne le Regioni Toscana e Piemonte, in ordine alla legittimità del meccanismo della compensazione, reputa fondate le considerazioni del ricorso elettorale presentato dal candidato Boccardi, proponendone l'accoglimento e la conseguente contestazione dell'elezione della senatrice Minuto.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* ritiene preliminarmente che debba essere dato alla Giunta il tempo per riflettere sulla diversa formulazione della proposta per la Regione Puglia avanzata dal relatore Pillon. Ritiene in ogni caso grave che, sulla base di varie forzature, si adottino decisioni senza un congruo preavviso e senza consentire ai componenti della Giunta di conoscere adeguatamente i contenuti delle proposte che vengono avanzate.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che un relatore può, alla luce del dibattito, mutare legittimamente il proprio orientamento e le proprie proposte, mette quindi ai voti la proposta da ultimo avanzata dal relatore Pillon di accogliere il ricorso elettorale presentato dal candidato Boccardi e di procedere conseguentemente alla contestazione dell'elezione della senatrice Minuto.

La Giunta approva a maggioranza.

Il seguito dell'esame della Regione Puglia è quindi rinviato.

Dopo interventi della senatrice EVANGELISTA *(M5S)* e dei senatori GRASSO *(Misto-LeU)* e PAROLI *(FIBP-UDC)* sul prosieguo dei lavori, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la proposta illustrata oggi

dal senatore Malan per la Regione Campania sarà posta ai voti nella seduta già convocata per domani, il cui orario di inizio è anticipato alle ore 8.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La seduta della Giunta già convocata per domani, giovedì 23 luglio, alle ore 8.30, avrà inizio alle ore 8.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Esame e rinvio)

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, lamentando il fatto che l'incarico di relatore per l'8ª Commissione sia stato attribuito alla senatrice Sudano, che è stata preferita a numerosi colleghi di maggioranza che sin dall'inizio della legislatura si occupano dei temi oggetto del provvedimento e che avrebbero potuto aspirare a un simile incarico.

Il presidente COLTORTI osserva che la senatrice Sudano è entrata a far parte della 8ª Commissione e che essa ha titolo esattamente come tutti gli altri componenti di essere nominata relatrice. Si dice certo che nel corso dell'esame tutti i membri della Commissione avranno modo di fornire un contributo qualificato e, nel cedere la parola alla relatrice Sudano, le dà il benvenuto a nome di tutti i senatori.

La senatrice SUDANO *(IV-PSI)*, relatrice per l'8ª Commissione, illustra innanzitutto il Titolo I, che reca semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia.

Le misure in materia di contratti pubblici introducono innanzitutto una disciplina derogatoria delle procedure di affidamento, da applicare qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Per i contratti sotto soglia, l'articolo 1 prevede: l'affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici; la procedura negoziata senza bando per contratti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fino alle soglie di rilevanza europea, previa consultazione di un numero di operatori economici variabile. L'aggiudicazione avviene, a scelta delle stazioni appaltanti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, anche nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o più di cinque.

Per tutti i contratti sotto soglia è inoltre stabilito che: il mancato rispetto dei termini fissati per l'aggiudicazione (due o quattro mesi, a seconda dei casi), i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto; le stazioni appaltanti richiedono le garanzie provvisorie solo nei casi in cui ricorrano particolari esigenze che le giustifichino e, in tal caso, il loro ammontare è dimezzato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 93 del codice dei contratti pubblici.

Con riferimento ai contratti sopra soglia, l'articolo 2 prevede il ricorso alla procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, competitiva con negoziazione, con aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro sei mesi dall'avvio del procedimento. Anche in questo caso, gli eventuali ritardi possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e costituire causa di esclusione per l'operatore economico o di risoluzione del contratto.

Può inoltre essere utilizzata la procedura negoziata senza bando nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

In tali casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti,

nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l'affidamento e per l'esecuzione dei contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto della normativa antimafia, dei vincoli europei, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto.

L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 luglio 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture. Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del codice antimafia, integrata dalla previsione di protocolli di legalità.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di conclusione dei contratti pubblici e di ricorsi giurisdizionali. La stazione appaltante è tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge e un eventuale differimento del termine per la stipulazione può essere concordato con l'aggiudicatario a condizione che sia giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto nonché valutata ai fini della responsabilità del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Il giudizio deve essere di norma definito in esito all'udienza cautelare e sono dettate disposizioni volte ad accelerare il deposito della sentenza con la quale si definisce il giudizio.

L'articolo 5 indica in maniera tassativa i casi in cui, fino al 31 luglio 2021, è possibile procedere alla sospensione dell'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee e disciplina le modalità di prosecuzione dei lavori, anche per il caso in cui non sia possibile la prosecuzione con il soggetto designato. L'applicazione di tali ultime previsioni è estesa anche ai casi di ritardo dell'avvio e dell'esecuzione dei lavori che non rientrano nelle ipotesi tassativamente indicate e che siano pari o superiori ad un decimo del tempo stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno stabilito per la realizzazione dell'opera. Si prevede inoltre che le parti non possano invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per so-

spendere l'esecuzione dei lavori ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

L'articolo 6 rende obbligatoria – per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee e fino al 31 luglio 2021 – la costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico, al quale, oltre a compiti in relazione alla prosecuzione dell'opera sospesa, introdotti all'articolo 5, sono attribuite funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono emergere nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'articolo 7, sempre con riferimento alle opere di importo pari o superiore alle soglie europee, istituisce un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a corrispondere alla stazione appaltante le somme necessarie per garantire la regolare prosecuzione dei lavori nei casi di maggiore fabbisogno finanziario dovuto a sopravvenute esigenze motivate ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. L'accesso al Fondo, che non può essere attivato per finanziare nuove opere, non può essere reiterato se non nel caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato. La definizione delle modalità operative è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre è disciplinato il meccanismo di alimentazione del Fondo, la cui dotazione per il 2020 è quantificata in 30 milioni di euro.

L'articolo 8 contiene una serie di misure che incidono su diversi aspetti della disciplina degli appalti.

L'articolo 9 novella l'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» in relazione alla disciplina dei Commissari straordinari, dei quali si prevede la nomina se necessaria per la realizzazione o il completamento degli interventi infrastrutturali particolarmente complessi che saranno individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020. Entro il 30 giugno 2021, sempre con D.P.C.M. potranno essere individuati ulteriori interventi, con le medesime caratteristiche dei precedenti, per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Sono ridefinite le deroghe consentite ai Commissari in relazione alla normativa vigente, prevedendone l'estensione, oltre che ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e a quelli per l'attuazione degli interventi idrici, come già previsto nella legislazione vigente, anche alle attività del Commissario unico nazionale per la depurazione e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale.

Sono quindi integrate le previsioni del decreto-legge n. 133 del 2014 per stabilire che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri attribuiti in qualità di Commissari straordinari delegati alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti da regioni e Ministero dell'ambiente, possano chiedere di avvalersi di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, non solo per le attività di progettazione

ed esecuzione degli interventi previsti nei suddetti accordi di programma ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Al fine di garantire l'uniformità delle gestioni commissariali, è poi stabilito che tutti i Commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operino con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. Vengono inoltre indicati i commissari che restano esclusi da tale previsione e che continuano pertanto ad operare secondo la disciplina specificamente prevista.

L'articolo 10 reca una serie di disposizioni di semplificazione in materia edilizia.

L'articolo 11 introduce disposizioni volte ad accelerare e a semplificare la realizzazione degli interventi per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. In particolare, si stabilisce che alle gestioni commissariali per la ricostruzione post-sismica attualmente in corso possono essere applicate tutte le norme di semplificazione procedurale o relative a maggiori poteri commissariali introdotte dal decreto in esame, anche se riferite alla scelta del contraente, all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo. Con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione in Centro Italia sono individuati gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza del Commissario sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del codice dei beni culturali, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco di tali interventi e opere, per la cui realizzazione il Commissario straordinario può avvalersi di due sub-commissari, è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Infine, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata per l'affidamento sia della progettazione che dei lavori.

Nell'ambito del Titolo IV del provvedimento in esame – che reca semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy* – l'articolo 38 reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, complessivamente volte a semplificare la realizzazione delle attività relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 42, che riguarda l'attività del CIPE, prolunga anche per il biennio 2021-2022 l'applicazione della disposizione di cui al decreto-legge «sblocca cantieri», nella quale è stabilito che le varianti devono essere approvate dal CIPE solo se superano il 50% del valore del progetto approvato. Per le varianti di valore inferiore, si prevede l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione della conferenza di servizi. Ulteriori di-

sposizioni riguardano l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera in relazione ad interventi infrastrutturali il cui finanziamento sia stato approvato dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento agli interventi per i sistemi di trasporto rapido di massa. Si prevede che l'utilizzo dei ribassi venga autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto a rendere un'apposita informativa al CIPE. Viene poi semplificato l'*iter* per l'approvazione delle proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti approvati dal CIPE, prevedendo che vi provveda direttamente il soggetto aggiudicatore. Sono infine rafforzati gli obblighi informativi del CIPE verso il Parlamento.

L'articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro concesso ad Alitalia con il decreto-legge n. 137 del 2019.

L'articolo 46 integra la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), specificando le funzioni affidate al Commissario di Governo che presiede il Comitato di indirizzo che amministra l'area ZES, riducendo alcuni termini procedurali e differendo al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i Comitati di indirizzo potranno proporre la perimetrazione di zone franche doganali intercluse.

L'articolo 48 reca semplificazioni relative alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza delle Autorità di sistema portuale. Esso reca inoltre precisazioni sulle finalità degli interventi per la digitalizzazione della logistica, con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto e autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire la convenzione con la società UIRNet per la gestione della piattaforma logistica nazionale. L'articolo in esame consente inoltre alle navi da crociera iscritte nel registro internazionale di effettuare, fino al 31 dicembre 2020, servizi di cabotaggio anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, per svolgere esclusivamente servizi di crociera. Vengono infine introdotte precisazioni in relazione all'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto.

L'articolo 49 prevede l'adozione di apposite linee guida per la programmazione e l'esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e la programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle gallerie esistenti, rispettivamente, sia lungo le strade statali o autostrade gestite da ANAS o da concessionari autostradali che lungo le altre infrastrutture stradali, diverse da queste. È poi novellata la disciplina sul monitoraggio dinamico sulla sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari su strade e autostrade, già previsto dalla legislazione vigente, e sono introdotte differenti linee guida anche per la valutazione della sicurezza e la gestione del rischio di tali infrastrutture. L'articolo disciplina, infine, la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade apparte-

nenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso.

L'articolo 50 apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nel codice dell'ambiente, volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per non conformità alla normativa europea in materia di VIA. Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale; il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS per quanto concerne i progetti di opere e interventi da realizzare nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale; la fase di avvio del procedimento di VIA; la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA; la formazione del personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Con l'articolo 51 sono introdotte disposizioni finalizzate a snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti – da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, nonché a prolungare la durata dell'efficacia dei provvedimenti assunti con riferimento alle medesime categorie progettuali, prevedendo che la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA non possa essere inferiore a 10 anni e quella dell'autorizzazione paesaggistica sia pari a 10 anni.

L'articolo 52 integra il codice dell'ambiente al fine di ampliare e semplificare, nei siti oggetto di bonifica, la realizzazione di interventi che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

L'articolo 53 introduce, con riferimento ai siti di interesse nazionale, una procedura preliminare che consente di effettuare le indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica e, solo qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Si prevede, altresì, un *iter* alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti «orfani».

L'articolo 54 introduce semplificazioni in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. Prevede in particolare che, nel corso del proce-

dimento di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità procedente possa convocare la Conferenza di servizi, ove lo ritenga necessario, e fissa il termine per il rilascio del parere in 30 giorni. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico consente inoltre, fino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche. Nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI), attribuisce infine alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino.

L'articolo 55 apporta una serie di modifiche alla legge quadro sule aree protette, con particolare riferimento alle disposizioni sulla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alle procedure di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

L'articolo 56 reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili.

L'articolo 57 disciplina dettagliatamente la realizzazione di punti e stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, con misure di semplificazione procedimentale volte a favorirne la diffusione sul territorio nazionale.

L'articolo 58 è volto a disciplinare i trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Stati membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 59 estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto «altrove» e interviene sulle modalità con le quali il Ministero della difesa può usufruire di tale meccanismo.

L'articolo 60 reca interventi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Esso inoltre interviene sul Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità e contiene infine una disposizione volta a garantire l'approvvigionamento di energia alla Sardegna a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia e un'autorizzazione al MISE a impiegare personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni per accelerare la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.

L'articolo 61 demanda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica e prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino il SINFI (Sistema informativo nazionale fede-

rato delle infrastrutture) per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

L'articolo 62 interviene sulla disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica, prevedendo: che l'esecuzione di tutti gli interventi che non costituiscono modifica sostanziale di impianti esistenti è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico (invece che alla autorizzazione unica). Esso prevede inoltre che gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti sono realizzabili mediante SCIA. Esso detta infine le procedure per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria.

L'articolo 63 prevede la predisposizione di un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano e di un Piano straordinario per la manutenzione e la realizzazione di opere irrigue e di bonifica e di difesa idraulica. Esso prevede inoltre l'impignorabilità delle risorse necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica nella disponibilità di enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse. Esso, infine, autorizza la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

L'articolo 64 predispone un meccanismo semplificato per il rilascio della garanzia pubblica, attraverso SACE S.p.a., sui finanziamenti a favore dei progetti volti all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell'ambito della strategia italiana per il *green new deal*.

L'articolo 65 disciplina l'entrata in vigore.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* illustra le disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il Titolo II, suddiviso in quattro Capi, dispone in merito a semplificazioni procedimentali e responsabilità. In particolare, l'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

Alcune misure riguardano i termini del procedimento amministrativo e prevedono l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata. Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la piena operatività dei meccani-

smi di silenzio assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine.

Un secondo gruppo di disposizioni introduce misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo.

Viene poi modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi e introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole.

Con ulteriori novelle alla legge n. 241 del 1990 in materia di attività consultiva delle pubbliche amministrazioni, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Viene introdotto un meccanismo per superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e, infine, si interviene in materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione.

L'articolo 13 prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

L'articolo 14, al fine di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, questo sia fiscalmente detraibile.

L'articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a: l'adozione, entro il 30 settembre 2020, di un'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023; il completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, finalizzata a individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione; l'estensione dell'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata. Con il comma 2 è soppresso l'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 16 reca alcune disposizioni che intervengono sulle procedure relative al voto degli italiani all'estero per il *referendum* confermativo sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. In particolare, si prevede: l'anticipazione di 48 ore del termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori all'estero (martedì 15 anziché giovedì 17 settembre); la possibilità che la spe-

dizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere; l'aumento del numero di elettori necessario per la costituzione dei seggi elettorali con la conseguente diminuzione del numero dei seggi medesimi; l'aumento del 50 per cento dell'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali.

L'articolo 17 dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

L'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19. Nello specifico, esso sopprime l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti.

L'articolo 19, al comma 1, apporta alcune modifiche alla legge n. 240 del 2010 in materia di organizzazione del sistema universitario.

Nello specifico, sono eliminate le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. È precisata la cadenza mensile della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori. Si introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori. Inoltre, si puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università. Un'ulteriore modifica consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore a un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca. Inoltre, si prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni.

Il comma 2 modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, attualmente prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, demandando la sua definizione ad un regolamento di delegificazione. Il comma 3 equipara al *master* di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario. Il comma 4 detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato. Il comma 5 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 20 reca disposizioni volte alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità); incrementa la misura delle componenti di natura accessoria, comprese quelle destinate al personale che espleta funzioni specialistiche; ridefinisce la retribuzione del personale direttivo e dirigente del Corpo.

La disposizione utilizza le risorse finanziarie del fondo istituito dalla legge di bilancio 2020, allo scopo appunto di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita al solo dolo la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

L'articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

Il Titolo III contiene misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale ed è suddiviso in quattro Capi.

L'articolo 24 reca un insieme di disposizioni relative a: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale; gli indici nazionali dei domicili digitali, con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati. Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi *online*. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su di-

spositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di trasformazione entro il 28 febbraio 2021. A partire da tale termine i prestatori di servizi di pagamento abilitati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. E ancora da quel termine (28 febbraio 2021) è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità, al fine di favorire la diffusione delle carte elettroniche.

L'articolo 25 reca una serie di novelle al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) incidenti sul servizio di conservazione dei documenti informatici e al decreto legislativo n. 141 del 2010, introducendo disposizioni in materia di gestione dell'identità digitale.

L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019. Il suo sviluppo è affidato, tramite Poste italiane Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa. In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

Si prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possano avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione. L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di «rendere disponibili», con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.

L'articolo 27, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi di identificazione per l'effettuazione

di tale verifica: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario; sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica; carta di identità elettronica. Il comma 3 apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.

L'articolo 29, comma 1, apporta modifiche alla legge n. 4 del 2004, recante «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici», già modificata dal decreto legislativo n. 106 del 2018, di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Le modifiche formulate sono volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 900 milioni di euro.

Il comma 2 modifica l'articolo 1, commi 489 e 491, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), al fine di destinare il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 («Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»).

L'articolo 30 novella l'articolo 62 – riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, modifica alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989). Al riguardo, nota che si tratta di novelle di disposizioni regolamentari recate con fonte legislativa.

L'articolo 31 detta disposizioni che incidono sul codice dell'amministrazione digitale, in materia di lavoro agile, di Agenzia per l'Italia digitale (Agid), nonché, per un profilo procedimentale, di difensore civico digitale. Inoltre, le centrali di committenza vengono escluse – in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Infine, è istituita una Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, presso il Ministero del-

l'interno e si prevede una funzione per SOGEI di «*innovation procurement broker*».

L'articolo 32 prevede, mediante l'introduzione di un apposito articolo nel codice dell'amministrazione digitale, un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

L'articolo 33 ha ad oggetto la disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, introducendo un meccanismo sanzionatorio per i dirigenti responsabili di inadempimento e prevede un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti.

L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, che ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma digitale nazionale dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per scopi istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. Una riscrittura dell'articolo 50-*ter* è stata già disposta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «'decreto rilancio», all'articolo 264, comma 2, lettera *c))*. Tale impianto permane nella nuova formulazione, benché venga ora meno l'esclusione dal campo di applicazione della Piattaforma dei dati detenuti dalle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED. L'articolo pone alle amministrazioni pubbliche un obbligo di migrazione dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni *cloud)* e disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale – facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico – per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale e alla innovazione tecnologica.

L'articolo 37 interviene sulla disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese, prevedendo che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1º ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del

domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi ed è abrogata la vigente disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

Il Titolo IV contiene disposizioni di semplificazione in materia di attività di impresa, di ambiente e di *green economy*. Tra queste dà conto degli articoli 39, 40, 41, 43, 44 e 47.

L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese cosiddetta «Nuova Sabatini». In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogato in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione apporta poi modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle *start up* innovative e delle piccole e medie imprese innovative. Interviene, inoltre, in materia di enti cooperativi.

L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce infine che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.

L'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo. Prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Apporta modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche. Interviene sul testo unico del vino, nonché in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica e introduce la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata attraverso pubbli-

cazione sul sito dell'INPS, degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

L'articolo 47 reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti e attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI LAURA CARPINI, CAPO UNITÀ PER LE POLITICHE E LA SICUREZZA DELLO SPAZIO CIBERNETICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

306ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1220) ***Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, sulla base delle indicazioni date dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Il sottosegretario CASTALDI concorda con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1169) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*, alla luce degli elementi messi a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera *o)*, e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1221) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Calandrini, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo nella seduta di ieri, dà conto della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Il sottosegretario CASTALDI si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA *(PD)* illustra le ulteriori riformulazioni, pervenute fino al 22 luglio, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 3.6 (testo 2) e 5.52 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.66 (testo 2), volta a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'a-

viazione. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 5.72 (testo 3), in materia di misure di sostegno per la produzione di biocarburanti. Occorre valutare altresì la proposta 5.80 (testo 2), che prevede misure volte a favorire la produzione di biocarburanti mediante il ricorso a vari tipi di rifiuti. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 5.89 (testo 2) e 5.91 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 5.106 (testo 2), che richiama il principio di neutralità tecnologica. Non vi sono osservazioni sulla proposta 15.10 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.12 (testo 2), che riduce il contributo a carico delle aziende diretto a finanziare il sistema di governo dei dispositivi medici. Con riguardo alla proposta 20.0.2 (testo 2), attuativa della direttiva in materia di informazioni finanziarie e prevenzione di determinati reati, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che va modificata sostituendo la parola: «derivano», con le seguenti: «devono derivare». Non vi sono osservazioni sulla proposta 20.0.8 (testo 2). Chiede l'avviso del Governo sull'ulteriore riformulazione 20.0.12 (testo 3), che rinvia espressamente al meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, prega il Presidente di rimodulare l'orario di convocazione della seduta di domani in modo da consentire ai senatori della Lega di partecipare a una riunione del proprio Gruppo parlamentare, già prevista per questo pomeriggio e differita, secondo quanto preventivamente comunicato, a domattina.

Il PRESIDENTE assicura che farà quanto possibile, con l'ausilio dei rappresentanti dei Gruppi, per conciliare l'esigenza di una programmazione dei lavori ordinata e proficua con le istanze connesse all'appartenenza politica dei senatori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FENU *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che, a differenza degli anni passati, non è stato presentato contestualmente al Documento di economia e finanza 2020: per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, infatti, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile.

Il relatore segnala in primo luogo che nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria. A parere del Governo, i principali problemi del sistema fiscale italiano riguardano il cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro; l'accumulo nel tempo di disparitàˆ di trattamento tra le diverse fonti di reddito; l'eccessiva complessità del sistema. Per risolvere tali criticità si intende agire, tra l'altro su una revisione strutturale del sistema fiscale, per disegnare un fisco

equo, fondato sul principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli; sul contrasto all'evasione, per migliorare l'equità del sistema e ridurre l'elevato onere a cui sono sottoposti i contribuenti adempienti; sulla valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica e ridurre il debito pubblico. L'alleggerimento della pressione fiscale viene qualificata come una delle componenti più importanti del programma di Governo.

Anche le Raccomandazioni della Commissione Europea del 2019 richiamano l'Italia ad una revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altre fattori di produzione (Raccomandazione n. 1). La Raccomandazione n. 3 della Commissione UE per il 2020 richiede, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale. In tale ambito si intende anche razionalizzare le spese fiscali e, in particolare, rivedere i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) in base agli esiti dei lavori della Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, istituita con la legge di bilancio per il 2020.

Al contempo, il Governo rileva come le scelte fiscali debbano supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni nei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessitaÌ per gli approvvigionamenti nazionali. L'Esecutivo rammenta, in tale ottica, il negoziato che sta proseguendo in sede OCSE sulla riforma della tassazione delle multinazionali, incluse quelle digitali. L'obiettivo fissato in sede G20 eÌ la sottoscrizione, entro la fine del 2020, di un accordo politico sulla parziale modifica dei criteri di allocazione internazionale della base imponibile societaria per ridurre le possibilità di *profit shifting* delle imprese multinazionali e sull'introduzione di un livello minimo di tassazione effettiva per le stesse imprese.

Le Raccomandazioni della Commissione Europea del 2019 (Raccomandazione n. 1) richiamano l'Italia, inoltre, alla necessità di contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Il Governo rileva che la riduzione del divario tra gettito teorico e gettito effettivo – il cosiddetto *tax gap* – rappresenta un obiettivo prioritario. L'azione del Governo su tale versante si sostanzia in azioni di politica economica e in misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria. Per ridurre il *tax gap* il Governo intende in primo luogo presidiare l'attuazione delle misure già introdotte con precedenti provvedimenti. Tra di esse si ricordano l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), nonché l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Il Governo rammenta inoltre le misure introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019, che ha inasprito le pene per i grandi evasori, introdotto norme di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera

e all'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti, rafforzato gli strumenti di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti e all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi.

Con riferimento alle misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria, si intende favorire un continuo miglioramento dell'analisi e dell'utilizzo dei dati a disposizione, accelerato dai recenti provvedimenti normativi volti al potenziamento degli organici delle Agenzie fiscali, delle risorse e degli strumenti a disposizione, nonché dall'utilizzo delle nuove tecnologie, anche per effettuare controlli mirati. Il Governo conferma la determinazione a non prevedere nuovi condoni che, generando aspettative circa la loro reiterazione, riducono l'efficacia della riscossione delle imposte. Il Governo intende inoltre incoraggiare la *compliance* volontaria dei contribuenti, ovvero l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria mediante strumenti di dialogo collaborativo sia nel momento dichiarativo, sia nel pagamento dei tributi, nonché attraverso la diffusione dei pagamenti elettronici, per digitalizzare i processi aziendali e razionalizzare gli adempimenti degli operatori IVA e, al contempo, per prevedere modalità semplificate per la fruizione di agevolazioni o incentivi fiscali.

Il Governo rammenta inoltre il piano denominato «Italia Cashless», che si compone di vari strumenti, fra cui incentivi specifici agli esercenti e alle attività commerciali. A complemento del piano eÌ prevista una progressiva riduzione della soglia all'utilizzo del contante. Il Governo afferma poi di voler affiancare a queste misure anche azioni concrete contro gli illeciti di respiro internazionale, come l'evasione ottenuta mediante il passaggio di beni tra società appartenenti a diversi Stati, il trasferimento illecito di capitali oltreconfine, la fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società, la costituzione in Italia di stabili organizzazioni occulte e l'utilizzo strumentale di *trust* e di altri meccanismi per finalità evasive, elusive o di frode.

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio pubblico, il Governo riferisce che l'Agenzia del demanio sta proseguendo l'attività sulla base del Piano straordinario di dismissioni previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e adottato con DPCM del 10 luglio 2019.

Con riferimento alle attività di Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), l'Esecutivo rammenta che sono in corso le attività di commercializzazione delle quote di «Convivio» primo comparto del Fondo di investimento alternativo immobiliare «i3 – Dante», e di circa 120 milioni in immobili con effetti contabili, legati alla stipula degli atti notarili, che potranno prodursi anche nel corso del 2021. Il Governo rammenta infine che al predetto Fondo sono apportati immobili pubblici di pregio localizzati prevalentemente nelle zone centrali delle principali cittaÌ italiane. Gli utili generati dalla vendita delle quote dei fondi possono essere contabilizzati a riduzione dell'indebitamento netto.

Per quanto riguarda il sistema bancario e l'accesso al credito, nel documento viene sottolineato il miglioramento dello stato di salute delle banche italiane, connesso alla maggiore disponibilità di capitale stabile, alla riduzione dei crediti deteriorati (diminuiti di due terzi negli ultimi quattro

anni) e all'assenza di tensioni sul fronte della liquidità. Su queste basi, il sistema è e sarà tuttavia chiamato ad affrontare gli effetti economici dell'epidemia attraverso una gestione prudenziale di accantonamenti che il sistema in autonomia sta già effettuando precauzionalmente. Sul piano strutturale, concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo, il Governo intende favorire la creazione di una banca di dimensioni e capacità adeguate alle esigenze di credito del Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece le esigenze di questa fase emergenziale l'obiettivo prioritario del Governo è quello di sostenere l'accesso al credito. Gli interventi, differenziati in base alla dimensione delle imprese, già realizzati con i decreti n. 18 e n. 23 del 2020 tramite il sistema bancario, CDP e SACE vengono ritenuti in grado di ridurre le esigenze di liquidità (sospendendo alcuni pagamenti) e, allo stesso tempo, di mobilitare, soprattutto attraverso la concessione di garanzie pubbliche, 750 miliardi di crediti al sistema produttivo. Altri interventi mirano a rendere più agevole l'accesso al credito mediante la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari o le semplificazioni per l'accesso al Fondo per mutui prima casa. Sono stati stabiliti incentivi a cedere i crediti deteriorati mediante la possibilità di convertire le Attività Fiscali Differite (DTA) in crediti di imposta e, inoltre, è stata prevista la possibilità che lo Stato conceda la propria garanzia su passività bancarie di nuova emissione.

Si apre il dibattito.

Il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* interviene in discussione generale e evidenzia la contraddittorietà tra il sistema economico dell'economia di mercato che caratterizza il mondo occidentale e il proliferare di Piani pluriennali e di istanze programmatorie che rimandano invece all'esperienza degli strumenti di programmazione dell'Unione Sovietica o della Repubblica popolare cinese nell'ambito di una economia pianificata. Chiede quindi provocatoriamente quali funzioni politiche svolgano tali Piani, se non quelle di indirizzare e condizionare l'attività legislativa del Parlamento, che dovrà uniformarsi alle *country specific recommendations* di natura europea e abdicare così al proprio ruolo.

Chiede quindi chiarimenti sulla portata lessicale dell'espressione «revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione», come indicato dalla Raccomandazione n. 1 del 2019 dell'Unione europea, che risulta di difficile comprensione: è essenziale capire se si intende tassare il capitale o il patrimonio.

Condivide poi l'intendimento di non varare ulteriori condoni, anche se il problema del *moral hazard* non è certamente una priorità.

In materia di contrasto all'evasione fiscale con il potenziamento dei pagamenti elettronici e un abbassamento dei limiti per i pagamenti in contanti, oltre a non vedere l'immediata conseguenzialità tra il fine da raggiungere e gli strumenti previsti, ricorda la comunicazione critica della Banca centrale europea del dicembre scorso sulla limitazione all'uso del

contante e la recente crisi di Wirecard che ha portato al blocco di centinaia di migliaia di carte.

Infine, condivide l'obiettivo di una riforma fiscale, ma non ritiene che ci siano le condizioni politiche per una iniziativa condivisa, che invece considera necessaria.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* si associa alle considerazioni del presidente Bagnai e contesta il comportamento della maggioranza, che qualche mese fa, di fronte alle richieste delle opposizioni di ricorrere ad un massiccio indebitamento, parlava di irresponsabilità e oggi acclama il Presidente del consiglio per un accordo che porterà il Paese proprio in quella direzione, peraltro con conseguenze più gravi, perché l'attività legislativa sarà sempre più condizionata da Bruxelles, con conseguente riduzione della sovranità e della libertà del popolo italiano.

Nel merito, ritiene che i contenuti del provvedimento in esame rispecchino una impostazione ideologica tipicamente di sinistra, che guarda al passato e non si pone gli obiettivi della crescita e dello sviluppo. Ad esempio, il Governo considera prioritaria la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto all'evasione, tra gli strumenti per il rilancio del Paese. Tuttavia la lotta all'evasione non dovrebbe essere un obiettivo, bensì uno strumento per raggiungere l'equità del prelievo e lo sviluppo economico. Peraltro segnala che l'evasione fiscale è conseguenza di un fisco inadeguato e ingiusto nei confronti soprattutto dei lavoratori autonomi e delle partite IVA. Quanto alle priorità, a suo parere si dovrebbe cominciare con una riduzione fiscale a favore delle categorie sopra citate, che creano lavoro, e poi con una riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, ma la filosofia di sinistra, che è propria delle forze al Governo, condiziona il testo in esame e lo rende impossibile.

Anche lui paventa che il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione si possa tradurre in una sorta di imposta patrimoniale.

La limitazione dell'uso del contante non rappresenterebbe a suo dire lo strumento adatto per contrastare l'evasione fiscale e diventerà solo un ulteriore elemento di difficoltà per i commercianti.

In conclusione, nel denunciare la mancata concretezza del Documento in esame, sul quale anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo, si riserva di svolgere considerazioni più specifiche nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* giudica non corrispondenti al vero le ricostruzioni emerse dagli interventi dei rappresentanti delle opposizioni in diverse sedi. Il Presidente del Consiglio ha infatti ottenuto un grande risultato al termine di una intensa trattativa e al Paese è stato riconosciuto il comportamento tenuto durante la pandemia da Covid-19 e il valore del servizio sanitario nel suo complesso. Dalle minoranze si è chiesto di non contrarre debiti, ma di distribuire soldi a tutte le categorie; si è contestato il *Recovery Fund* e spinto per un maggior acquisto di titoli di stato da

parte della BCE; si è detto che aiuti e sostegni non sono arrivati ai cittadini e alle imprese. Eppure sono state stanziate risorse per 100 miliardi che, pur con alcuni ritardi dovuti a responsabilità da individuare, sono state trasferite al Paese. Certamente è doveroso pensare di programmare l'impiego delle prossime risorse che giungeranno con una visione a lungo raggio, anche trentennale, al fine di rinnovare il Paese, con interventi prioritari sulla digitalizzazione, la sanità, la scuola e la formazione dei lavoratori. Solo in questo modo, nell'ambito di una Unione europea forte e solidale, si potrà stare al passo di stati Uniti e Cina.

Interviene quindi il senatore MARINO *(IV-PSI)*, il quale sottolinea che il documento in esame costituisce parte integrante del Documento di economia e finanza e che trae origine dalla necessaria interlocuzione con le istituzioni comunitarie, sia come accoglimento delle raccomandazioni formulate dall'Unione sia come valutazione degli strumenti rispetto a tali obiettivi. Il Piano Nazionale delle Riforme costituisce quindi un orizzonte all'interno del quale si colloca lo Stato italiano, più che il Governo, e dà atto al Gruppo di Forza Italia di aver sollecitato un rapporto di collaborazione tra maggioranza e opposizione, vista la natura strategica e strutturale degli interventi in esso descritti. In tema di evasione fiscale, sollecita l'adozione di un punto di vista oggettivo e non ideologico, soprattutto da parte dell'opposizione, tenuto conto che l'ammontare complessivo delle risorse finora messe in campo per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica è quasi equivalente alla stima dei 91 miliardi annui di mancato gettito: questo semplice raffronto dovrebbe indurre una valutazione più attenta sul valore strategico dell'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale, anche attraverso una revisione complessiva del sistema tributario. L'ampio dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni su come ridurre il costo del lavoro, a sostegno dell'impresa ovvero del datore di lavoro, testimonia che tale questione costituisce il nucleo centrale, anche dal punto di vista macroeconomico degli interventi di riforma; tuttavia rimarca che qualsiasi ipotesi di revisione tributaria non potrà mai dare vita a un prelievo straordinario sui patrimoni. In conclusione osserva che il documento in esame costituisce una base di discussione in vista della formalizzazione degli interventi per attivare le risorse preordinate con il *Recovery Fund*.

A giudizio del senatore D'ALFONSO *(PD)*, la rilevanza di alcuni elementi progettuali contenuti nel Piano Nazionale delle Riforme impone comunque un'attenta opera di monitoraggio per concretizzare le misure ivi previste. A suo parere, la riforma del fisco non può trascurare l'interoperabilità delle banche dati afferenti allo Stato centrale e agli enti locali, così come non può prescindere da un incremento delle risorse umane e materiali dell'Agenzia chiamata a gestire il rapporto con i contribuenti. A tale proposito, ritiene che anche la modifica di alcuni assetti amministrativi, quali ad esempio la riforma del processo tributario, devono ritrovare una centralità che al momento non appare valorizzata. Poiché in molti passaggi il Documento reca indicazioni preziose, sollecita il relatore ad inse-

rire nel parere una specifica osservazione in tema di crediti fiscale e relative procedure di fruizione ovvero l'estensione di tali strumenti anche a settori nei quali l'erogazione diretta dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti potrebbe trovare un limite nella limitatezza delle risorse.

Il senatore SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)*, al contrario di quanto affermato dalla senatrice Bottici, ritiene che le critiche al Governo siano doverose ed esprimano le reali condizioni di difficoltà del Paese. Le risorse stanziate molto spesso sono infatti arrivate in ritardo o hanno raggiunto allo stesso modo professionisti che invece presentavano situazioni economiche molto diverse tra loro, visto che la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo.

Quanto alle misure anticrisi, la condizione posta per i prestiti fino a 25.000 euro, che fa riferimento al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, è risultata penalizzante e i tempi brevi per la loro restituzione impedirà alle imprese di investire realmente in innovazione e sostituzione degli impianti. Quanto alle condizioni delle banche che concedono il prestito, il fatto che le garanzie del credito vengano assicurate dal Mediocredito centrale, fa sorgere dubbi sulla reale liquidità delle stesse.

Relativamente alla formazione della manodopera, anche per un possibile impiego all'estero, dopo aver ricordato le esperienze di lavoratori stranieri che non parlavano neanche la lingua italiana, invita a riorganizzare i corsi di formazione, che spesso portano pochi benefici e rappresentano uno sperpero di denaro, sulla base delle indicazioni delle aziende.

Dopo aver invitato il Governo a scegliere tra assistenzialismo e sostegno alle imprese e tra statalismo e attività economica privata, sottolinea la rilevanza del tema della autonomia differenziata e della capacità di spesa degli enti locali. A suo giudizio è infatti inspiegabile che alcune Regioni siano più virtuose di altre, per esempio, nell'ambito della sanità e che alcuni Comuni, a parità di abitanti, presentino un numero maggiore di dipendenti rispetto ad altri. Eventuali impieghi di risorse improntati al clientelismo distolgono infatti denaro dai settori cruciali della scuola e della sanità, a discapito di tutti i cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori al termine dell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di recupero dei crediti in sofferenza, il 21 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi il dottor Riccardo Pedrizzi, vice presidente di Federproprietà, l'avvocato Dino Crivellari e l'avvocato Biagio Riccio, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Riccardo Nencini, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle iniziative del Governo, anche connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione nei settori di competenza della Commissione

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro Paola PISANO svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*, IORI *(PD)*, VANIN *(M5S)*, ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)* e RUSSO *(M5S)*.

Replica il ministro Paola PISANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore ANASTASI *(M5S)* propone quindi l'espressione di un parere favorevole sulla Sezione III del Documento di economia e finanza 2020 (Piano nazionale di riforma).

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, il parere favorevole del relatore è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il correlatore FERRAZZI *(PD)*, d'intesa con la correlatrice La Mura, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato, sottolineando sia la complessità delle problematiche affrontate sia l'attenzione che si è cercata di avere tanto nei confronti delle richieste provenienti dai soggetti interessati, in vario modo coinvolti nella fase istruttoria, quanto nei confronti delle proposte avanzate anche dai Gruppi di opposizione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, il quale – nel prendere atto del lavoro svolto e nel ringraziare per l'attenzione rivolta anche alle proposte dell'opposizione – evidenzia che la complessità della materia in esame renderebbe opportuno che i lavori della Commissione sia sull'atto del Governo in titolo, sia in ordine all'atto del Governo n. 168, recante attuazione della direttiva (UE)

2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si concludano entro questa settimana, in modo da lasciare un più adeguato spazio di approfondimento, anche in considerazione del fatto che lo schema di parere è stato reso disponibile, in via informale, solo dal pomeriggio di ieri.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, nell'esprimere anche lei apprezzamento per il lavoro svolto di relatori, condivide l'esigenza segnalata dal senatore Briziarelli di lasciare un adeguato spazio di approfondimento per l'ulteriore svolgimento dei lavori della Commissione sia in ordine all'atto del Governo in titolo, sia in ordine all'atto del Governo n. 168.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* segnala l'esigenza di approfondire alcuni aspetti problematici, sui quali ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione dei relatori.

La presidente MORONESE rileva che verosimilmente la Commissione potrà lavorare avendo a disposizione tutta la mattinata di domani e che, anche alla luce degli ulteriori impegni della Commissione medesima, non appare opportuno, a suo avviso, rinviare la conclusione dell'esame relativo all'atto del Governo in titolo e di quello relativo al già richiamato atto del Governo n. 168 alla settimana prossima.

Segue un breve intervento della senatrice L'ABBATE *(M5S)* che sottolinea l'importanza dei temi affrontati nello schema di parere, soffermandosi in particolare sulle problematiche relative alla disciplina dei rifiuti organici.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto in titolo ha ad oggetto il recepimento delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dalla direttiva 2018/852/UE, che ha apportato modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE), ed è stato predisposto sulla base della delega per il recepimento delle citate direttive e dei relativi principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 1 e 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 4 ottobre 2019);

il termine fissato per il recepimento delle citate direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

al riguardo deve tenersi conto che, in relazione al termine originariamente previsto per l'esercizio della delega in questione – per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – tale termine, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

al fine del recepimento, lo schema in esame provvede a modificare e integrare la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive «rifiuti» (2008/98/CE) e «imballaggi» (94/62/CE);

rilevato più in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare; in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2018/851 si modifica infatti il campo di applicazione dell'articolo 177 del Codice dell'ambiente, inserendo tra gli obiettivi previsti anche l'obiettivo di evitare la produzione dei rifiuti, e quello del passaggio ad un'economia circolare;

l'articolo 1, commi 2 e 3, riscrive la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore e si introducono i requisiti generali minimi di tali regimi, che devono essere rispettati entro il 5 gennaio 2023; in particolare,

in materia di responsabilità estesa del produttore, in linea con l'articolo 1, paragrafi 8 e 9 della direttiva 851/2018, si riscrive l'articolo 178-*bis,* che disciplina la responsabilità estesa del produttore, e si introduce l'articolo 178-*ter,* sui requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;

in materia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, il comma 4 dell'articolo 1 opera una puntuale modifica al comma 3 dell'articolo 179, che disciplina la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: *a)* prevenzione; *b)* preparazione per il riutilizzo; *c)* riciclaggio; *d)* recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; *e)* smaltimento;

si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dello schema, alla riscrittura dell'articolo 180 del Codice dell'ambiente, che prevede, oltre a misure e iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti, l'adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, da parte del Ministero dell'ambiente, elencandone gli interventi;

in materia di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti il comma 6 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 181 del Codice, introducendo parte di quanto già previsto dall'articolo 180-*bis* sul riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, disposizione quest'ultima che conseguentemente, viene abrogata dall'articolo 6 del provvedimento in esame;

il comma 7 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 182-ter sulla disciplina dei rifiuti organici, al fine di recepire quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 851/2018;

il comma 8 dell'articolo 1 modifica – in attuazione di quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018 e del criterio di delega, volto a riformare il sistema delle definizioni, previsto all'articolo 16 comma 1, lettera *c)* della disposizione di delega – l'articolo 183 del Codice dell'Ambiente, introducendo una serie di definizioni;

l'articolo 1, comma 9, modifica l'articolo 184 del Codice, in base al quale i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, modificando inoltre il comma 5 dell'articolo 184, in materia di classificazione dei rifiuti, il cui elenco è previsto all'allegato D, che viene sostituito da un nuovo testo, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dello schema in esame;

l'articolo 1, comma 10, modifica l'articolo 184-*bis* del codice, che disciplina la qualifica di sottoprodotto come non rifiuto se soddisfa tutte le condizioni indicate, introducendo l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

l'articolo 1, comma 11, modifica l'articolo 184-ter, che disciplina i criteri e le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale *(End of Waste)*, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 851/2018;

l'articolo 1, comma 12, introduce la lettera *d-bis)* all'articolo 185 del Codice, escludendo dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, le sostanze

destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 767/2009;

l'articolo 1, comma 13, introduce l'articolo 185-*bis* in materia di deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta;

l'articolo 1, comma 14, provvede poi alla riscrittura dell'articolo 188-*bis* del Codice, ove è contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1º gennaio 2019) dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito, RENTRI),

l'articolo 1, comma 15, modifica l'articolo 190 intervenendo sulla disciplina degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario, tuttavia la direttiva 851/2018 contempla altresì la presenza di registri individuali cronologici che potrebbero consentire l'evoluzione degli adempimenti ambientali;

l'articolo 2 prevede l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e reca, al suo comma 2, una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale. Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1º gennaio 2022; si introduce poi il nuovo articolo 205-*bis* del Codice dell'Ambiente relativo alle regole per il calcolo degli obiettivi previsti dall'articolo 181 per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi contenuta nel titolo II della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

l'articolo 4 apporta modifiche all'apparato sanzionatorio che completa la parte IV del Codice;

l'articolo 5 reca disposizioni finali;

l'articolo 6 dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni che risultano superate dalle nuove norme previste dal presente schema;

«l'articolo 7 reca modifiche agli allegati presenti nella parte quarta del Codice, al fine di recepire quanto introdotto con le direttive 2018/851 e 2018/852;

l'articolo 8 dispone che dalle disposizioni dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che,

– la transizione verso un'Economia Circolare necessita di specifiche garanzie volte ad assicurare la sua efficacia ed applicabilità, tra cui la collaborazione e la concertazione tra i soggetti operanti nel settore, la definizione di un impianto normativo chiaro ed organizzato, la definizione di interventi organici e duraturi;

– occorre rivolgere particolare attenzione alla qualità delle raccolte differenziate e superare le forti disuguaglianze e disomogeneità che ancora

oggi insistono sul territorio nazionale, nonché individuare le misure necessarie per incentivare i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;

– occorre, altresì, sviluppare un sistema adeguato di infrastrutture volte ad assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge;

– in una prospettiva di incremento dell'efficienza delle risorse, risulta prioritario agire per una maggiore incisività delle strategie di gestione dei rifiuti organici;

osservato che,

– l'effettiva istituzione dei regimi di responsabilità estesa è stata rinviata all'emanazione di decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e, per alcune materie di specifica competenza, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata. Tuttavia, alcuni aspetti contenuti nella Legge Delega non sono stati affrontati e tra questi la definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e le procedure omogenee per il riconoscimento;

– i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, che hanno una notevole incidenza sulla produzione nazionale (poco meno del 30% del totale), non sono stati inclusi né nella definizione di rifiuti urbani né in quella di rifiuti speciali;

– il provvedimento in esame abroga l'articolo 180-*bis* del d.lgs. 152/2006, specificatamente rivolto alla disciplina del riutilizzo dei prodotti ed alla preparazione per il riutilizzo, il cui contenuto solo in parte si ritrova nell'articolo 181. La preparazione per il riutilizzo è una pratica virtuosa e, pertanto, rimane indispensabile disciplinarla con norme *ad hoc* che ne incentivino la diffusione anche attraverso un iter procedurale semplificato di rilascio dell'autorizzazione;

– lo schema di decreto legislativo A.G. 169 introduce una nuova disciplina di tracciabilità con un approccio del tutto differente rispetto al precedente sistema SISTRI, sostituendo l'articolo 188-*bis* e istituendo il Registro elettronico nazionale (REN), una piattaforma digitale ove confluiranno i dati relativi ai rifiuti, contabilizzati nel Registro cronologico di carico e scarico individuale delle imprese (articolo 190) e trasportati con documento FIR (articolo 193);

– l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale (REN) comporta l'inevitabile aggiornamento degli Articoli da 188 a 193 del d.lgs. 152/2006 oltre l'articolo 258 relativo alle sanzioni al fine di identificare con chiarezza gli adempimenti ambientali alla luce della presenza nelle banche dati normative di testi novellati dal decreto legislativo 205/2010 relativo al SISTRI, abrogato con decreto-legge 135/2018;

– il coordinamento degli Articoli da 188 a 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 oltre l'articolo 258 relativo alle sanzioni consentirebbe inoltre di identificare i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, eliminare le parti obsolete, recuperare norme già introdotte ma distribuite in varie disposizioni succedutesi, con il risultato di chiarire la disciplina da applicare e completare il quadro normativo di riferimento con le innovazioni funzionali al recepimento della direttiva (UE) 2018/851;

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 giugno 2020;

viste le osservazioni della Commissione 1ª rese in data 7 luglio 2020, 10ª rese in data 8 luglio 2020 e 14ª rese in data 9 luglio 2020,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) integrare, altresì, il comma 7 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-*bis;*

2) di procedere alla riscrittura dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante criteri direttivi dei sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale, e introducendo il principio del «ne bis in idem» , al fine di attuare pienamente il recepimento dell'articolo 7 della direttiva 2018/852 (UE) e dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del TUA;

3) di introdurre apposita disposizione recante la procedura di riconoscimento di nuovi sistemi collettivi, al fine di attuare compiutamente il principio UE dell'apertura del mercato alla concorrenza, ordinare le disposizioni già presenti nella normativa vigente e definire il riconoscimento con decreto del Ministro, al fine di guidare l'azione amministrativa con tempi e modalità certe, e nel contempo armonizzare le discipline dei sistemi collettivi di cui al titolo II con quelli di cui al titolo III della parte IV del decreto legislativo 152/06, senza incidere sulla finanza pubblica, auspicando un accordo unico di comparto tra i consorzi e l'ANCI, garantendo la massima trasparenza dei dati relativi alla raccolta differenziata e dei flussi finanziari;

4) di aggiornare l'articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 188-*bis* al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;

5) procedere, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, al necessario adeguamento dei contenuti degli articoli 189, 190, 193 e 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle disposizioni di cui al comma

14 del provvedimento in esame che riformano il sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis,* per semplificare gli adempimenti ambientali di cui alla comunicazione ai sensi dell'articolo 189, per renderla compatibile con il REN, nonché al registro (art. 190) e formulario identificativo del rifiuto (art. 193), in considerazione della dematerializzazione, digitalizzazione e interfaccia dei dati, precisando l'ambito dei soggetti obbligati, al fine di agevolare l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale introdotto con la nuova formulazione dell'articolo 188-*bis,* superando ogni residuo di norme ancora riferite al SISTRI ed eliminando equivoci e confusioni normative, e conseguentemente aggiornare il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 258;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 1:

1) ai commi 2 e 3, integrare le disposizioni ivi contenute sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, al fine di recepire anche le ulteriori misure contenute nella legge delega su questo specifico tema, a partire dalla definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere;

2) al comma 3, in ordine alla disciplina del contributo finanziario a carico dei produttori e ai costi da questo coperti, garantire che i costi efficienti di cui all'articolo 178-*ter*, comma 3, lettera *c),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;

3) al comma 4, intervenire anche sul comma 4 dell'articolo 179 del Codice dell'ambiente modificando il riferimento ivi contenuto ai «singoli flussi di rifiuti specifici» a fini di coordinamento con la modifica al comma 3;

4) al comma 5, sostituire il comma 3 con il seguente «3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-Regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli»;

5) al comma 6:

a) prevedere che gli operatori che effettuano le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e di riparazione, rispondano ad espliciti e chiari requisiti minimi di qualificazione definiti con apposito provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la libera concorrenza nel settore;

b) prevedere l'introduzione di disposizioni che, in linea con quanto previsto dalla legge delega, individuino precisi criteri da applicare ai sistemi di controllo della qualità dei rifiuti organici raccolti e che incentivino il ricorso quanto più diffuso al compostaggio di prossimità;

d) al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, si favorisca il principio di prossimità valido non soltanto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ma anche per il recupero delle altre tipologie di rifiuti urbani;

6) al comma 7:

a) recepire nel provvedimento il secondo capoverso dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2018/UE, nel quale si prevede che gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee e le norme nazionali equivalenti, per imballaggi di materiale plasticorecuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici;

b) prevedere l'inserimento di un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all'origine anche al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;

c) al comma 2 dell'art. 182-*ter* sopprimere le parole «e inviati agli impianti di riciclaggio»;

7) al comma 8:

a) reintrodurre una specifica definizione dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti che nella formulazione dello schema in esame non sono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani né nella definizione di rifiuti speciali;

b) introdurre una «definizione di compostaggio» inteso come: «trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione»;

c) all'art. 183 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera b-*ter)* punto e) sono inserite ad inizio periodo le seguenti parole: «i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché»;

2) al comma 1, lettera b-*ter)* si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *g)* e inserire il relativo contenuto in un comma autonomo, in conformità a quanto previsto dalla *recependa* direttiva, così da garantire che si tratta di una precisazione e non di un gruppo di rifiuti che sono esclusi dai rifiuti urbani, pur essendo inseriti, sotto il profilo della tecnica normativa, nella definizione dei rifiuti urbani;

3) al comma 1, dopo la lettera b-*quater)* è aggiunta la seguente: «b-*quinquies)* La definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-*ter* non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati»;

4) al comma 1, alla lettera *bb)* dopo le parole «effettuato, prima della raccolta» inserire le seguenti «ai sensi dell'articolo 185-*bis*.»

8) si valuti altresì di reinserire nella classificazione dei rifiuti speciali, la categoria dei rifiuti da attività sanitarie, nonché i rifiuti speciali prodotti dal trattamento dei rifiuti identificati con le voci 19.05, 19.06 e 10.12;

9) Si valuti la necessità di inserire tra i rifiuti speciali, come già in elenco nel testo vigente, anche i veicoli fuori uso;

10) Al comma 9, alla lettera *b)* che modifica il comma 3 dell'articolo 184, apportare la seguente modifica: alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 3 dell'articolo 184 dopo le parole «di cui al comma 2» eliminare le seguenti «lettera b»;

11) al comma 12, modificare la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del Codice, in coerenza con le modifiche recate dalla direttiva 2008/98/UE in materia di sfalci e potature;

12) al comma 13, integrare il contenuto dell'articolo 185-*bis*, al fine di attivare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita. A tal fine, al comma 1, dopo la lettera *a)* inserire le seguenti «*b)* esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; *c)* per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.»;

13) al comma 15, riformularne il contenuto al fine di assicurare che enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale siano inclusi tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;

14) al fine di raggiungere al più presto gli obiettivi fissati di raccolta dei rifiuti, valutare l'opportunità di introdurre l'utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti o altri strumenti e misure appropriate, anche attraverso la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario;

15) al fine di assicurare un adeguato riciclo dei manufatti compostabili, prevedere che gli stessi: siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; siano compatibili con la filiera del riciclo organico al fine di abilitare l'imballaggio/manufatto al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

16) al comma 16 è opportuno che venga effettuato un coordinamento formale in ordine alla assimilazione (sopprimere lettera *e*) comma 2 articolo 195 – i criteri per l'assimilazione sono dettati dagli allegati L-*quater* e L-*quinquies*.);

17) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'articolo 198 in ordine alla definizione di rifiuti urbani. A tal fine, sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 1 primo periodo e al comma 2 lettera *c),* e sopprimere le parole «e dei rifiuti assimilati» al comma 1, secondo periodo;

18) si valuti la soppressione dell'art. 198 comma 2 lettera *g)* e l'aggiunta del comma 2-*bis)* «Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani» al fine assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di rivolgersi a gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e trattamento dei propri rifiuti urbani. La disposizione inoltre evidenzia che i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e avviati a recupero mediante gestori privati devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205.;

19) adeguare l'articolo relativo alla tariffa in quanto la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva 851 estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di «servirsi» da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente. Al fine di ristabilire tale possibilità si valuti l'opportunità di sostituire il vigente comma 10 dell'articolo 238, con il seguente «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-*ter)* punto b), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

in merito all'articolo 2:

20) al comma 1, capoverso Articolo 198-*bis*, coordinare le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame che sembrano prevedere un programma in parte analogo a quello previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera *f)* del Codice;

21) al comma 1, alinea 3:

a) alla lettera *c),* inserire, dopo le parole: specifiche tipologie di rifiuti', le seguenti parole: , incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi;

b) dopo la lettera *f),* inserire la seguente: «f-*bis)* l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;

22) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'art. 201 in ordine alla definizione di rifiuti urbani (sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 4 lettera *b);*

23) al comma 3:

a) capoverso 6-*quater*, riformularne il contenuto relativamente al richiamo al comma 2 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 4 del 2008;

b) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'art. 205 in ordine alla definizione di rifiuti urbani e sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 3-*quater*;

in merito all'articolo 3:

24) specificare l'esigenza di ridurre nel corso del tempo, la quantità di imballaggi immessi sul mercato, al fine di contribuire al pieno raggiungimento di una «economia circolare»;

25) introdurre tra i principi non solo gli aspetti quantitativi del recupero materia ma anche quelli qualitativi di quello che viene recuperato, anche in termini di costi per il trattamento del materiale;

in merito all'articolo 7:

26) comma 2, integrare l'Allegato D – Elenco dei rifiuti con la voce 190308 e a riformulare le voci 160307 e 190304, nonché tutte le altre voci necessarie, che risultano difformi rispetto a quelle previste dalla Decisione 2000/532/CE;

27) ai commi 7 e 8, ai fini del coordinamento formale è opportuno che nei titoli degli allegati L-*quater* e L-*quinquies* le parole «ex articolo 184, comma 2, lettera b)» siano sostituite dalle seguenti «articolo 183 comma 1 lettera b-*ter* p.to 2)». Nell'allegato L-*quinquies* è opportuno che venga eliminato il punto «20. Attività industriali con capannoni di produzione.»;

valuti, altresì, il Governo l'opportunità di:

28) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *n)* della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea), al fine di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti, attribuendo tale compito alla competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

29) realizzare un sistema adeguato di infrastrutture, anche attraverso la semplificazione a livello nazionale delle procedure per l'attivazione di nuovi impianti di riciclaggio necessari allo sviluppo dell'economia circolare, al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente , il raggiungimento degli obiettivi di legge, nonché di prevedere agevolazioni per la realizzazione di nuovi impianti nei territori in cui tale assenza comporta trasferimento di rifiuti all'interno del territorio nazionale, in contrasto con il concetto di prossimità.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 9.38, 9.16, 9.19, 9.23, 9.26, 9.32, 9.36, 9.44, 9.40, 9.42, 9.9, 9.1, 9.47, 9.4, 9.10, 9.11, 9.15, 9.43, 9.14, 9.12, 9.50, 9.8, 9.27, 9.33 e 9.45, e trasformati nei 25 nuovi ordini del giorno dal G/1721/35/14 al G/1721/59/14. Sono stati, inoltre, ritirati gli emendamenti 7.4, 7.26, 7.27, 7.28.

Comunica, infine, che sono state presentate le riformulazioni 5.72 (testo 4), 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 12.18 (testo 2), 20.0.12 (testo 4) e 20.0.46 (testo 2).

Tutti i nuovi testi sono allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti del documento in esame che reca la Sezione III del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, ovvero il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020, unitamente all'appendice, che illustra le principali riforme attuate dal Governo, e una serie di allegati, tra i quali, di maggiore interesse per la Commissione sono l'allegato II *«Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate»*, l'allegato III *«Italia veloce. L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture»* e l'allegato IV *«Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra»* (c.d. allegato Kyoto).

Il Presidente relatore ricorda quindi che, nell'ambito del DEF presentato alle Camere lo scorso 24 aprile, il Governo si era riservato di elaborare in un momento successivo il Programma nazionale di riforma, avvalendosi della possibilità di redazione semplificata, consentita dalla Commissione europea con le linee guida del 6 aprile 2020, emanate in considerazione dell'incertezza economica e finanziaria, determinata dall'emergenza epidemiologica.

Ai sensi delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, infatti, gli Stati membri sono tenuti a presentare ad aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma (PNR), che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), come modificata dalla legge n. 39 del 2011 che ha recepito le regole del Semestre europeo, sono contenute nelle sezioni I e III del DEF.

La Commissione europea, dopo aver ricevuto entro il 30 aprile i predetti Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, procede alla loro valutazione per poi presentare un progetto di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è poi adottato dal Consiglio dell'UE nel mese di luglio. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri devono poi tenere conto nell'elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per l'anno successivo.

Allo stato attuale, il 20 luglio scorso, il Consiglio Ecofin ha adottato in via definitiva le Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, in base alla proposta della Commissione europea del 20 maggio scorso (COM(2020) 512). Non avendo l'Italia presentato alla Commissione europea, lo scorso aprile, il Programma nazionale di riforma, le Raccomandazioni adottate si concentrano unicamente sul Programma di stabilità, richiamando quelle del precedente anno per quanto riguarda le riforme.

Infatti, al considerando n. 25, il Consiglio chiarisce che le Raccomandazioni di quest'anno si concentrano sulle modalità per fronteggiare l'impatto socioeconomico della pandemia e agevolare la ripresa economica,

mentre quelle dello scorso anno «riguardavano anche riforme che sono essenziali per affrontare le sfide strutturali a medio e lungo termine» e che tali Raccomandazioni del 2019 restano quindi pertinenti anche per il presente anno.

Nei 4 punti delle Raccomandazioni, il Consiglio UE anzitutto raccomanda all'Italia di avvalersi della clausola di salvaguardia generale che consente la cosiddetta disapplicazione del Patto di stabilità e crescita, per attuare tutte le misure necessarie ad affrontare efficacemente la pandemia e a sostenere l'economia e la successiva ripresa, lasciando le politiche di bilancio prudenti e la sostenibilità del debito a quando le condizioni economiche lo consentiranno.

Inoltre, raccomanda di attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione con redditi sostitutivi e modalità di lavoro flessibili, e di assicurare che la liquidità arrivi effettivamente alle imprese e ai lavoratori autonomi.

Infine, raccomanda di evitare ritardi nei pagamenti, di anticipare i progetti di investimento e di concentrarli sulla transizione verde e digitale, e di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione.

Il Presidente relatore procede quindi a richiamare le Raccomandazioni del 2019 che, a parte il primo punto relativo al contenimento del deficit e del debito pubblico, nei restanti punti da 2 a 5 concernono le riforme ritenute necessarie per l'Italia.

In particolare, in materia di lavoro, l'UE raccomanda all'Italia di intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.

Per quanto riguarda gli investimenti, si raccomanda di incentrarli sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.

Al quarto punto si raccomanda di ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore, ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.

Infine, al quinto punto si raccomanda di favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le imprese più piccole e innovative.

Evocato, quindi, sinteticamente il quadro europeo di riferimento, il Presidente relatore si sofferma sui contenuti del Programma nazionale di riforma (PNR) 2020, evidenziando anzitutto che, secondo quanto riferito dal Ministro dell'economia e delle finanze nella premessa, il PNR 2020 illustra le politiche che il Governo intende adottare per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus.

Tale strategia risponde alle citate Raccomandazioni del luglio 2019 e si ispira anche alla *Annual Sustainable Growth Strategy* del dicembre 2019 e allo *European Green Deal*, che costituisce il principale progetto europeo di medio e lungo termine.

Inoltre, il PNR traccia le linee essenziali del «Programma di Ripresa e Resilienza» (il *Recovery Plan)*, che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione adottata lo scorso 27 maggio dalla Commissione europea per la creazione di un nuovo Strumento Europeo per la Ripresa (il *Recovery Insytrument – Next Generation EU)*. Sebbene la Commissione europea abbia chiesto agli Stati membri di consegnare i *Recovery Plan* nel mese di aprile 2021, all'atto della presentazione del PNR 2021, il Governo, attesa l'importanza del nuovo strumento per l'economia italiana, intende pubblicare il proprio *Recovery Plan* già in settembre, congiuntamente alla Nota di aggiornamento del DEF e inoltrarlo alla Commissione europea insieme al Documento programmatico di bilancio entro la scadenza di metà ottobre.

Il PNR e il successivo *Recovery Plan* italiano, si baseranno su un forte aumento degli investimenti, su un significativo incremento della spesa per ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme mirate ad incrementare la crescita potenziale, la competitività, l'equità e la sostenibilità sociale ed ambientale. Non si tratta solo di assorbire l'impatto della recessione innescata dalla pandemia, ma di affrontare i nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo economico e sociale del Paese, accelerandone il processo di modernizzazione e riducendo le diseguaglianze sociali e territoriali acuitesi negli ultimi anni.

Il PNR è strutturato in cinque parti, di cui le prime due ripercorrono le misure prese dal Governo nel contesto dell'emergenza Covid-19 e presentano lo scenario macroeconomico aggiornato.

La parte III presenta le azioni che il Governo intende portare avanti, suddivise in cinque settori di priorità (finanza sostenibile a sostegno della crescita; mercato del lavoro, scuola e competenze; politiche sociali e famiglia; produttività, competitività, giustizia e settore bancario; investimenti materiali e immateriali), in attuazione delle Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia del luglio 2019 e in linea con la Strategia an-

nuale di crescita sostenibile (ASGS) 2020 e le Raccomandazioni indirizzate dal Consiglio all'Area Euro, entrambe del dicembre 2019.

La parte IV illustra il «Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l'Italia», presentato dal Governo il 14 febbraio 2020 e ritenuto ancora valido per guidare il necessario sforzo che dovrà essere prodotto nelle regioni meridionali e nelle aree marginalizzate, per far ripartire il Paese, e il contributo che, a tali fini, è in corso di erogazione nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo 2014-2020 e che sarà fornito nell'ambito della programmazione 2021-2027 attualmente ancora in fase di negoziazione.

Infine, la parte V si illustra come le cinque priorità individuate dal Governo potranno influenzare il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile *(Sustainable Development Goals – SDGs)* adottati dall'ONU con l'Agenda 2030.

L'Appendice al PNR reca una Tavola riassuntiva delle misure adottate per l'emergenza Covid-19, nonché 12 schede relative alle principali riforme attuate dal Governo nei diversi decreti adottati. Contiene inoltre una sintesi del contributo delle regioni e province autonome a supporto di una programmazione integrata verso la crescita e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito del raccordo del Semestre europeo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs), la politica di coesione (programmazione 2014-2020 e 2021-2027) e i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS). Infine, l'Appendice reca una tabella dettagliata delle misure adottate e del loro impatto qualitativo.

Per quanto riguarda i sette Allegati al documento, il Presidente relatore ritiene utile soffermarsi su quelli che risultano di maggiore interesse per la 14ª Commissione, ovvero l'allegato II *«Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate»*, l'allegato III *«Italia veloce. L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture»* e l'allegato IV *«Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra»* (c.d. allegato Kyoto).

L'Allegato II «Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate», contiene la relazione predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, integrato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011, con cui si dà conto delle principali attività di programmazione e di attuazione realizzate nel corso del 2019 nell'ambito degli interventi previsti dalle politiche di coesione territoriale, evidenziando i contributi e i risultati conseguiti con le risorse aggiuntive' comunitarie e nazionali (Fondi strutturali e di investimento europei e Fondo per lo sviluppo e la coesione), per la promozione e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e per la riduzione dei divari di sviluppo regionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 174) e della Costituzione italiana (art. 119, comma 5).

I Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) rappresentano la leva stabile e irrinunciabile delle politiche di coesione. Anche nell'attuale contesto di emergenza sanitaria innescata dalla pandemia Covid-19, i

Fondi SIE sono chiamati a dare un importante contributo, per fronteggiare le gravi ripercussioni che tale emergenza sta producendo sui sistemi economico e sociali delle regioni europee e per contribuire al rilevante fabbisogno di spesa nel settore sanitario.

Per rispondere a tale obiettivo, l'Unione europea ha adottato iniziative legislative volte a rendere l'azione dei fondi più efficace e tempestiva, attraverso il riconoscimento di maggiore flessibilità nell'uso delle risorse e attraverso la messa a disposizione degli Stati membri di liquidità aggiuntiva con la quale fronteggiare sin da subito i nuovi fabbisogni di spesa. Per quanto riguarda le iniziative da parte italiana, il Governo è intervenuto, da un lato, nel costante raccordo con le istituzioni dell'Unione europea, per concorrere all'elaborazione delle modifiche proposte dalla Commissione europea volte a consentire agli Stati membri di disporre della più ampia flessibilità possibile per l'impiego tempestivo dei fondi e, dall'altro, per promuovere, in raccordo con le misure intraprese attraverso le politiche nazionali, una possibile azione di riprogrammazione delle risorse potenzialmente disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale previsti. In particolare, con tale azione si intendono destinare le risorse non ancora impegnate nell'ambito dei programmi operativi, per la copertura di spese nel settore sanitario connesse all'emergenza e per il sostegno alle attività economiche e ai lavoratori, come pure per interventi in favore delle fasce sociali più fragili, particolarmente esposte agli effetti della crisi sanitaria. L'eventuale maggior contributo delle regioni meridionali alle spese dell'emergenza è compensato con ulteriori risorse aggiuntive assegnate, ai fini del rispetto del principio dell'addizionalità.

In tema di riprogrammazione dei Fondi, si ricorda che l'articolo 241 del decreto rilancio autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1º febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Il decreto rilancio, nel successivo articolo 242, autorizza le Autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19, così come previsto dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

Con riferimento, invece, all'attuazione degli interventi già attivati nell'ambito dei 51 Programmi Operativi cofinanziati dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal FSE (Fondo sociale europeo), grazie al

forte impegno delle Amministrazioni titolari dei Programmi operativi, è stato possibile completare gli iter amministrativi necessari a rendicontare la spesa realizzata nei territori, nel rispetto delle soglie previste per tutti i programmi. Il livello di spesa certificata complessiva raggiunto al 31 dicembre 2019 è pari al 28,5 per cento su un totale di 53,2 miliardi di risorse programmate. Rispetto all'importo della spesa certificata al 31 dicembre 2018, pari a 9,7 miliardi, si è registrato un incremento di spesa di 5,5 miliardi. Al fine di raggiungere i target di spesa a fine 2020, è necessario procedere alla certificazione di ulteriori 4,3 miliardi. I dati di attuazione al 31 dicembre 2019, registrati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato mostrano un valore dei progetti associati ai Programmi operativi FESR e FSE 2014- 2020 pari al 70 per cento del programmato. L'avanzamento degli impegni sul valore dei Programmi Operativi raggiunge il 58,6 per cento (pari a 31,2 milioni di cui 19,1 FESR e 12,1 FSE) mentre i pagamenti si attestano sul 30,7 per cento (pari a 16,4 milioni di cui 9,9 FESR e 6,5 FSE), superando di oltre un miliardo la spesa certificata alla Commissione europea a fine 2019.

Con riferimento ai 21 programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal FEASR, al 31 dicembre 2019 la spesa complessiva certificata dal sistema nazionale di monitoraggio di Agea si attesta a 9.002 milioni, pari a 4.441 milioni di quota comunitaria. La percentuale di avanzamento della spesa risulta pari al 43,05 per cento del totale assegnato all'Italia (corrispondente a 20.912 milioni di spesa pubblica). Nel corso dell'annualità 2019 sono state rendicontate somme complessive pari a 3.009 milioni, mentre per fine 2020 i programmi di sviluppo rurale devono certificare spese per 3.001 milioni di spesa pubblica (pari ad una quota FEAR di 1.495 milioni) al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi. Per quanto riguarda l'avanzamento degli impegni di spesa, essi si attestano al 80,24 per cento (dati a fine febbraio 2020) per un importo di 16.780 milioni, che salgono a 19.849 milioni se si considera il totale degli importi messi a bando (pari al 94,9 per cento del totale).

In merito agli obiettivi tematici stabiliti all'interno dell'Accordo di partenariato 2014-2020, l'obiettivo tematico 5 «Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi» presenta un avanzamento del 60,6 per cento pari a 2.111 milioni. Vi è poi l'obiettivo tematico 6 «Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse», con un avanzamento del 54,9 per cento pari a 2.209 milioni. L'obiettivo tematico 3 sulla promozione della competitività delle piccole e medie imprese agricole raggiunge una percentuale di avanzamento pari al 40,6 per cento con un totale speso di 3.613 milioni. L'obiettivo tematico 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio presenta spese pari a 353 milioni con una percentuale del 36,8 per cento.

Le Autorità italiane sono, altresì, impegnate a seguire i lavori negoziali in corso in seno alle istituzioni dell'Unione per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e dei regolamenti che formeranno il futuro pacchetto legislativo coesione. Tale quadro regola-

mentare, in via di definizione e di cui si auspica una rapida approvazione, dovrà necessariamente tener conto delle ricadute economiche e sociali della crisi sanitaria e dell'esigenza di dare impulso alla ripresa del tessuto produttivo e dell'occupazione. Parallelamente al processo negoziale sui testi regolamentari, sono stati avviati i lavori per la predisposizione dell'Accordo di partenariato 2021-2027, che individuerà la strategia d'intervento e i futuri programmi della politica di coesione e sui cui si svolgerà nel corso del 2020 il negoziato con la Commissione europea. Per la definizione del documento di strategia nazionale è stato attivato un ampio processo di confronto con il partenariato istituzionale, con le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile impegnate nelle diverse fasi del ciclo di programmazione e attuazione dei fondi SIE.

Per quanto riguarda l'Allegato III Infrastrutture «L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica ed infrastrutture», questo è finalizzato a definire la politica del Governo in materia di infrastrutture e trasporti e rappresenta il documento programmatico con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) intende effettuare le scelte sulle politiche per le infrastrutture ed i trasporti del Paese, anticipando alcune decisioni strategiche che saranno oggetto di approfondimento del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL).

Nell'Allegato si illustra anzitutto l'elenco delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, con un quadro complessivo di oltre 190 miliardi. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si sta provvedendo alla ripartizione di risorse per incentivare l'interoperabilità e l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto, privilegiando l'utilizzo di quelle a basso impatto ambientale e potenziando i sistemi su ferro locale, sia con nuovi investimenti infrastrutturali e tecnologici, sia attraverso il miglioramento della sicurezza delle ex ferrovie concesse, sottoposte tutte dallo scorso anno alla vigilanza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). Tali azioni permetteranno di ridurre la congestione e l'inquinamento in termini di emissioni, rumore e vibrazione, in linea con la proposta della Commissione europea di promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario.

A livello nazionale, sarà estesa la rete di alta velocità ferroviaria in tutto il Paese, con particolare riguardo per le regioni del Sud (Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia). È stato istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 150 milioni per il triennio 2022-2024, destinato a finanziare nella misura del 50 per cento la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte degli enti locali. È di prossima emanazione un decreto di ripartizione di circa 140 milioni con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete ciclabile urbana ed ampliarla. L'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica nella ripartizione del Fondo TPL e l'applicazione del costo standard come parametro di riferimento per la remunerazione dei servizi, garantendo più equità nella distribuzione delle risorse e più efficienza nell'erogazione dei servizi, mediante l'applicazione dei *benchmark* di efficienza determinati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il Piano Nazionale Strategico per la Mobilità Sostenibile mette a disposizione di regioni, città metropolitane ed enti locali oltre 4 miliardi, di cui 2,2 miliardi già assegnati alle regioni per l'acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, mentre 398 milioni sono assegnati ai 38 comuni che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento da PM10 e biossido di azoto, per l'acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno. Si darà ulteriore impulso al processo di attuazione del Piano, anche nella prospettiva di sviluppo della filiera di produzione di autobus ad alimentazione alternativa nel nostro Paese. I contesti urbani vanno ripensati anche in una logica di economia circolare, dando nuovo slancio a forme di *sharing* (ad esempio *car* e *bike sharing)*.

Si completerà il processo di rinnovo del parco rotabile del servizio ferroviario regionale e si procederà in tempi rapidi al rinnovo dei treni *intercity*. Il Governo ha assegnato risorse pari complessivamente a 3,7 miliardi, per il completamento di linee metropolitane e per la realizzazione di nuove linee tramviarie e filoviarie in tutto il Paese, mentre 1,3 miliardi saranno assegnati nei prossimi mesi. Sono già disponibili e in corso di assegnazione risorse per il rinnovo sostenibile del parco dei mezzi navali per i collegamenti con le isole minori. Il forte impegno verso una mobilità intelligente *(Smart Mobility)* si tradurrà, in campo infrastrutturale, nell'incentivazione dell'uso delle nuove tecnologie ai fini dello sviluppo delle piattaforme di osservazione e previsione del traffico e per l'applicazione di sistemi di monitoraggio capaci di analizzare lo stato di conservazione delle opere infrastrutturali in modo continuativo.

Ulteriore slancio alle priorità nazionali può avvenire dall'accesso ai finanziamenti europei massimizzando le opportunità che si renderanno disponibili nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 e procedendo all'ulteriore sviluppo delle reti di trasporto transeuropeo, con *focus* sui progetti transfrontalieri ad alto valore aggiunto e sui progetti in corso di realizzazione lungo le direttrici prioritarie di sviluppo della rete nazionale.

Sarà posta grande attenzione alla mobilità delle merci attraverso l'implementazione di un nuovo modello di logistica attento alle esigenze di sostenibilità ambientale. Il sistema degli incentivi del marebonus e del ferrobonus ha dato risultati positivi per lo sviluppo del trasferimento modale delle merci, è stato potenziato nell'ambito del DL Rilancio e dovrà essere proseguito e aggiornato nel rispetto della disciplina e delle procedure comunitarie.

Si procederà all'aggiornamento del Piano Nazionale Aeroporti garantendo una forte integrazione tra gli aeroporti e i loro territori in una logica intermodale, tenendo in ogni caso conto dei vincoli internazionali relativi alla riduzione in atmosfera dei gas serra. È in corso di attuazione la riforma delle autorità del sistema portuale e, in campo infrastrutturale, sarà dato un forte impulso agli interventi per migliorare la sostenibilità ambientale dei porti, con azioni qualificate come il piano nazionale per l'elettrificazione delle banchine *(cold-ironing)* con il progetto Porti Verdi.

Si proseguirà nella decisione politica e nell'attività amministrativa per sbloccare finanziamenti già disponibili da tempo per programmi di in-

tervento e specifiche opere. Al contempo, in considerazione della necessità di fronteggiare la pandemia e i conseguenti effetti economici, verranno introdotte specifiche deroghe finalizzate, entro un ambito temporale definito, a favorire la ripartenza delle attività nei cantieri sospesi e, al contempo, ridurre i tempi tra l'approvazione dei nuovi progetti, l'aggiudicazione degli appalti e la realizzazione delle opere.

Massima priorità sarà attribuita alle manutenzioni ordinarie e straordinarie continuative e sarà rafforzato il sistema della vigilanza sulla sicurezza in una modalità tecnologicamente avanzata; sono prioritari, a questo proposito, i piani per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie previsti nell'aggiornamento dei contratti di programma con i gestori delle infrastrutture. In particolare, per la manutenzione di ponti e viadotti sono stati già assegnati all'ANAS circa 4 miliardi, mentre altri 3 miliardi sono stati destinati a province e a Città metropolitane per la manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza e 1 miliardo all'ANAS per la manutenzione delle strade provinciali ad essa trasferite. Altri 4,1 miliardi sono in fase di ripartizione per la manutenzione delle strade provinciali. La rete stradale nazionale sarà migliorata al fine di completare le maglie principali con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nella circolazione e una maggiore funzionalità delle strade. Con specifico riguardo alle concessioni autostradali, si darà ulteriore impulso al processo di revisione, al fine di garantire una maggiore trasparenza, competitività tra gli operatori e il corretto equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse imprenditoriale, nonché il costante miglioramento del servizio per gli utenti, dando tempestiva attuazione alle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. La rete autostradale dovrà essere adeguata alla progressiva diffusione dei veicoli elettrici, tramite la dotazione di colonnine per la ricarica veloce.

Di particolare rilevanza sono anche gli investimenti per le infrastrutture idriche che saranno previsti nel Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico, attraverso il quale si intende garantire la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento idrico per i settori strategici della vita e dell'economia del Paese (idropotabile, irriguo e idroelettrico/industriale). Il Piano rappresenterà lo strumento principale per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione e/o al mantenimento/ammodernamento del patrimonio nazionale di grandi infrastrutture idriche (dighe, invasi artificiali, derivazioni e principali schemi idrici), in un'ottica di contrasto agli impatti dei cambiamenti climatici in atto e nell'ambito delle politiche di sostenibilità coerenti con il *Green New Deal* italiano ed europeo.

È stato inoltre varato il Piano straordinario di investimenti infrastrutturali anche per incentivare crescita e lavoro al Sud, promuovendo l'adozione e il coordinamento di vari strumenti di intervento quali contratti istituzionali di sviluppo, Zone Economiche Speciali (ZES) e contratti di rete. Obiettivi fondamentali saranno, da un lato, accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi di valorizzazione dei territori, rafforzando il capitale fisico, umano e sociale e, dall'altro, un rinnovato coinvolgimento delle regioni e degli enti locali del Sud.

Il Piano operativo agricoltura consentirà anche nel 2020 di proseguire gli investimenti nelle infrastrutture irrigue strategiche per l'agricoltura nazionale, nel finanziamento dei contratti di filiera e di distretto e nella politica forestale nazionale, per la cura di 11 milioni di ettari di boschi.

L'Allegato IV «Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra», predisposta a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, illustra lo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi indirizzi.

Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) presentato a dicembre 2019 punta a contribuire ad un'ampia trasformazione dell'economia del Paese, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionale nel mercato unico e con adeguata attenzione all'accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

L'Italia intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di rinnovabili e, per la parte residua, sul gas. L'Italia attuerà le politiche e misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas a effetto serra concordate a livello internazionale ed europeo.

Per gli altri comparti, interessati dagli obiettivi fissati con il regolamento *Effort Sharing* (regolamento (UE) 2018/842), saranno promosse misure che tengano conto del potenziale e dei costi della riduzione delle emissioni; il contributo più significativo sarà comunque rappresentato dal settore trasporti e da quello civile (residenziale e terziario), combinando misure per l'efficienza e l'impiego delle rinnovabili.

Riguardo alle rinnovabili, l'Italia ne promuoverà l'ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti, se possibile superando l'obiettivo del 30 per cento, posto come contributo da fornire per il raggiungimento dell'obiettivo europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 23 luglio 2020, già convocata per le ore 16, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/35/14 (*già* em. 9.38)

De Lucia, Giannuzzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

un corretto recepimento della direttiva in oggetto, in particolare degli articoli 18 e 19, permetterebbe di garantire agli autori maggiori tutele per quanto concerne la remunerazione derivante dallo sfruttamento commerciale ed economico delle loro opere, andando a sanare alcune distonie createsi nel corso del tempo sia a livello normativo che contrattuale, che vedono gli autori quale parte contrattuale più debole;

a tal fine risulta essere necessario prevedere apposite disposizioni di legge al fine di destinare agli autori una quota percentuale di remunerazione almeno in un minimo inderogabile, lasciando alla libertà negoziale eventuali variazioni in aumento;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di disporre apposite misure di rafforzamento e aggiornamento dei meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento economico e commerciale delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, prevedendo l'obbligatorietà di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti.

G/1721/36/14 (*già* em. 9.16)
DE LUCIA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *h)* prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

considerato che:

in Italia viene esercitata liberamente da oltre 600 addetti l'attività di rassegna stampa, selezionando a seconda del cliente le informazioni di interesse con profili di ricerca di volta in volta concordati e aggiornati. Risulta necessario che anche per questo particolare servizio informativo vengano previste particolari negoziazioni obbligatorie, per definire le condizioni economiche per l'utilizzazione dei contenuti, tra editori e operatori delle rassegne stampa;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di includere tra i prestatori di servizi della società dell'informazione anche i prestatori di servizi di rassegne stampa.

G/1721/37/14 (*già* em. 9.19)
DE LUCIA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *h)* prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

considerato che:

al fine di garantire efficacemente l'adeguata tutela dei diritti degli editori dovrebbe essere introdotto un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate che individui una quota adeguata di proventi che gli editori devono percepire, così come già previsto dai criteri di delega in favore degli autori della pubblicazione di carattere giornalistico,

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di prevedere, a tutela degli editori, una negoziazione obbligatoria, al fine di individuare una quota dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di mancato accordo.

G/1721/38/14 (*già* em. 9.23)
DE LUCIA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *i)* prevede di definire il concetto di estratti molto brevi in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l'esperienza in altri Stati membri, a seguito della normazione dei diritti connessi degli editori in relazione ai brevi estratti, ha portato al blocco dei principali aggregatori di notizie e a condotte potenzialmente lesivi degli utenti e degli editori stessi;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, nelle more della definizione del concetto di estratto molto breve, a valutare l'opportunità di garantire non solo la tutela della libera circolazione delle informazioni, ma anche l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva (UE) 2019/790, come esplicitato dal considerato 58 della stessa direttiva.

G/1721/39/14 (*già* em. 9.26)

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, il criterio direttivo di cui alla lettera *i)* chiede di definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

nell'individuazione della migliore definizione è necessario che in ogni caso il riferimento all'estratto breve non consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale;

a livello di diritto internazionale, la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie, prevede che le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non devono comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare,

impegna, quindi, il Governo:

nella definizione di «estratti molto brevi», a considerare che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma.

G/1721/40/14 (*già* em. 9.32)
GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare il criterio direttivo di cui alla lettera *n)*, delega il Governo a definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva medesima, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei massimi sforzi, nel rispetto del principio di ragionevolezza;

proprio l'articolo 17 della direttiva, citato dal testo dell'AS 1721, stabilisce che l'operatore deve «*aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti*» e il medesimo concetto è altresì richiamato al considerando n. 66 della direttiva;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more di una quanto più possibile precisa attuazione della direttiva, a considerare, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 4, il principio degli elevati standard di diligenza professionale di settore, tenendo conto delle migliori pratiche.

G/1721/41/14 (*già* em. 9.36)
GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, in fase di recepimento di quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, è necessario tutelare l'attività di scambio di informazioni mediante condivisione *online* e collegamenti ipertestuali, anche attraverso incorporamento (c.d. *embed*), realizzata da utenti privati della rete Internet, senza finalità di lucro, e quindi senza mettere in pericolo i diritti riservati ad autori ed editori, sempre che i contenuti siano stati resi disponibili sul *web* nel rispetto delle norme del diritto d'autore;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a garantire il diritto dell'utilizzatore privato, che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione.

G/1721/42/14 (*già* em. 9.44)
GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;

l'assetto normativo nazionale vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne quelle relative alle piattaforme *on demand* la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a prevedere anche per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione le loro opere su servizi di musica su richiesta, una remunerazione adeguata

e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva.

G/1721/43/14 (*già* em. 9.40)
GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

gli autori dovrebbero poter partecipare al successo delle opere dagli stessi create, dovendo essere loro garantita una quota percentuale minima inderogabile derivante dal loro utilizzo commerciale;

impegna il Governo:

a definire, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale, dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;

a definire le modalità con cui gli autori possono esercitare il diritto di richiedere e ricevere su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/790.

G/1721/44/14 (*già* em. 9.42)
GRANATO, MANTOVANI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;

l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;

l'assetto normativo vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne a quelle relative alle piattaforme *on demand* la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;

è necessario quindi prevedere adeguate remunerazioni anche per gli artisti che cedono i diritti esclusivi di messa a disposizione sulle piattaforme *on demand* per gli utilizzi *streaming* al produttore discografico, al pari di come avviene nell'ambito dei tradizionali media radiotelevisivi;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, che anche agli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi spetti un diritto al compenso adeguato e proporzionato, da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che ne effettuano l'utilizzazione.

G/1721/45/14 (*già* em. 9.9)

LOREFICE, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *c)* del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di esclu-

dere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

l'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza quanto sia sempre più necessario garantire accesso libero alla scienza, alla ricerca e a tutti gli strumenti di didattica *online*, attraverso la condivisione di materiale in formato telematico;

limitazioni e barriere normative rendono troppo restrittivo l'accesso al patrimonio culturale e scientifico a livello telematico e digitale da parte di università e centri di ricerca e la conseguente condivisione di dati e informazioni;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di restringere il più possibile il campo di applicazione delle eccezioni e limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa, garantendo altresì il diritto agli autori di opere scientifiche, in particolar modo quelle finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione in accesso aperto.

G/1721/46/14 (*già* em. 9.1)

MONTEVECCHI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *a)* del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

si ritiene necessario delineare, nella stessa direzione, anche la definizione di «opere o materiali» ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva (UE) 2019/790, e di «opera delle arti visive di dominio pubblico», la cui definizione è demandata agli Stati membri;

considerato che:

al fine di rafforzare il ruolo degli istituti di tutela del patrimonio culturale risulta necessario, sia implementare quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, in modo da consentire agli stessi di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione, sia favorire la libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di:

- definire il concetto di «opera delle arti visive», la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, per quanto compatibile, con la definizione di cui agli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali;

- garantire che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 abbia natura obbligatoria, non derogabile e non dia diritto ad equo compenso.

G/1721/47/14 (*già* em. 9.47)
MONTEVECCHI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;

l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di implementare nell'ordinamento nazionale quanto previsto dall'articolo 18 della direttiva in oggetto.

G/1721/48/14 (*già* em. 9.4)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *a)* del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

si ritiene necessario delineare, nella stessa direzione, anche la definizione di «istituto di istruzione», «ambiente elettronico sicuro», «presente permanentemente», «fini di conservazione», «opera delle arti visive», citati nel testo della direttiva, ma non chiaramente definiti nella loro portata;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di definire i concetti sopra menzionati e in particolare in riferimento al concetto di «opera delle arti visive», la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, a farla coincidere, per quanto compatibile, con la definizione di cui agli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali.

G/1721/49/14 (*già* em. 9.10)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *c)* del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790;

al fine di favorire l'uso digitale di materiali protetti dal diritto d'autore per le attività didattiche di insegnanti e allievi, senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione ai titolari dei diritti d'autore, è necessario escludere ogni forma di compenso, non costituendo l'attività didattica uno scopo commerciale;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere forme di equo compenso e limitazioni quantitative per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 790/2019.

G/1721/50/14 (*già* em. 9.11)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *a)* del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata

nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

la normativa europea permette agli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale di preservare e valorizzare tali beni anche attraverso l'impiego di processi di digitalizzazione;

in tale ottica, la condivisione di strumenti per la digitalizzazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche situati in altri Stati membri dell'Unione europea, permetterebbero di conservare in digitale anche agli enti che individualmente non hanno le capacità economiche e pratico-professionali per farlo, con un'indubbia ottimizzazione delle risorse esistenti e un risparmio vantaggioso anche in termini ambientali;

è auspicabile, dunque, garantire che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano conservare copie di opere alle quali hanno accesso su *server* di terze parti prevedendo, al contempo, la possibilità di utilizzi interni, nonché l'archiviazione di risorse *online*;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di specificare che gli «istituti di tutela del patrimonio culturale» possano utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, anche attraverso l'utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell'Unione europea, specificando che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale e che l'esercizio dell'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso.

G/1721/51/14 (*già* em. 9.15)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

l'attuale assetto normativo vieta la condivisione di file contenenti opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi mediante le tecno-

logie di *file sharing*, sebbene queste permettano di distribuire le opere in modo straordinariamente efficiente e ciò nonostante i titolari dei diritti non ne hanno mai potuto trarre beneficio;

l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/790 concede agli Stati membri la facoltà di adottare norme che, in certi casi e a certe condizioni, permettono agli organismi di gestione collettiva di stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali. In particolare, «*quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati*»;

il *file sharing* di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro soddisfa le condizioni previste dall'articolo 12 summenzionato;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il *file sharing* di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso.

G/1721/52/14 (*già* em. 9.43)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *q)* del medesimo articolo prevede che vengano stabilite le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790;

considerato che:

il diritto di revoca a favore degli autori e degli artisti richiede un peculiare intervento al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti e implementare la direttiva europea nel miglior modo possibile. Sebbene le entrate globali complessive per il settore culturale siano in forte crescita grazie allo sviluppo dei mercati digitali, tali proventi sono distribuiti in modo sempre meno equo;

tale tipo di intervento potrebbe essere adottato sulla base dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, il quale dispone che il diritto nazionale possa prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto di alcuni criteri individuati dalla norma stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esercitare, mediante atti di propria competenza, l'opzione prevista dall'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo eventualmente l'adozione di soglie standard e procedure semplificate, affinché l'esercizio della facoltà di revoca sia reso agevole ed effettivo.

G/1721/53/14 (*già* em. 9.14)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

considerato che:

l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 prevede che gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore;

il libero riuso dell'immagine è uno straordinario strumento di innovazione, in quanto favorisce lo sviluppo dell'editoria culturale e dell'industria creativa, offre nuovi stimoli al settore della moda e del design, e

inoltre può giocare un ruolo importante nell'ambito del *restyling* grafico degli interni di infrastrutture, mezzi e aree pubbliche migliorando le condizioni di decoro urbano, nonché dare impulso all'imprenditoria turistica nelle realtà meno visitate e alle più diverse forme di iniziativa economica;

in seguito all'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid-19, si sono moltiplicate le iniziative nel mondo di istituti culturali volte ad offrire libero accesso alle risorse digitali in rete per superare le distanze fisiche imposte dalle misure di contenimento del contagio;

la corretta attuazione della disciplina prevista dall'articolo 14 della direttiva rappresenta un'opportunità di rilancio sociale, economico e culturale del nostro Paese, soprattutto dopo la fine dell'emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare, mediante atti di propria competenza, nel quadro più ampio possibile, la disciplina volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano.

G/1721/54/14 (*già* em. 9.12)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

considerato che:

l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/790 prevede, secondo quanto già disposto dalla direttiva 2001/29/CE, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù delle eccezioni di cui al Titolo II della direttiva (UE) 2019/790;

si ritiene necessario che nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva, siano previste procedure rapide e trasparenti con lo scopo di mettere gli utenti nelle condizioni di accedere e utilizzare i

contenuti protetti dalle TPM senza ritardi, creando al contempo incentivi affinché i titolari dei diritti d'autore rispettino gli utenti nell'esercizio di tale eccezione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, mediante atti di propria competenza, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati.

G/1721/55/14 (*già* em. 9.50)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

ai fini di un recepimento effettivo e funzionale di quanto disposto dall'articolo 14 della suddetta direttiva è necessario provvedere a una revisione della normativa nazionale vigente al fine di modificare e abrogare le norme non compatibili;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione della normativa nazionale vigente, in particolare in materia di diritti d'autore, ai fini di un corretto e integrale recepimento della stessa.

G/1721/56/14 (*già* em. 9.8)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *c)* del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

si ritiene necessario assicurare l'accesso e il libero scambio di opere e materiali didattici protetti dal diritto d'autore, che permettono a insegnanti e allievi, in un contesto educativo formale, di poterli utilizzare mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di consentire, nella definizione più ampia possibile, l'accesso e il libero scambio di opere e materiali da utilizzare nelle attività didattiche senza limitazioni connesse al diritto d'autore.

G/1721/57/14 (*già* em. 9.27)
BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, GASPARRI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfrutta-

mento normale dell'opera e non deve comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare;

un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica;

impegna il Governo:

a chiarire la disposizione, nella definizione di concetto di «estratti molto brevi», prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale.

G/1721/58/14 (*già* em. 9.33)

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al «principio di ragionevolezza», mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera *b)*, del medesimo articolo, che l'operatore deve «aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti»;

il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare se l'operatore abbia compiuto i «massimi sforzi» si dovrà verificare se esso «abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore»,

impegna il Governo:

a rivedere, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, del disegno di legge n. 1721, al fine di non attuare il concetto di «ragionevo-

lezza», mantenendo quello dei «massimi sforzi», come da indicazioni della direttiva.

G/1721/59/14 (*già* em. 9.45)
MASINI, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

l'articolo 18 della direttiva «*copyright*» (UE) 2019/790, prevede il diritto all'equo compenso, adeguato e proporzionato, per la messa a disposizione di opere in *streaming*, in favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica;

impegna il Governo:

a preveder, nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35.

Art. 5.

5.72 (testo 4)
FERRAZZI, MANCA, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera o) *aggiungere le seguenti:*

«o-*bis*) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

o-*ter*) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

5.97 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

6.4 (testo 2)

RIPAMONTI, CENTINAIO, SIMONE BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*. disporre un parere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a compensazione dei danni subiti;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

7.14 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e prima della consegna»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole* «il ricorso a gare» *aggiungere le seguenti:* «e aste elettroniche»;

c) *al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti*:

«*g)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, oltre che del Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981;

h) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

i) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

l) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali.»;

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

7.46 (testo 3)

GINETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti», *con le seguenti:* «non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione».

7.45 (testo 2)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, SIMONE BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis*) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;

f-*ter*) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dal-

l'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12.

12.18 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*) riordinare la disciplina fiscale di riferimento, anche al fine di prevedere il riconoscimento di un credito di imposta, limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente abrogato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito legge 26 aprile 2012 n. 44, in favore del soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina di cui alla presente lettera è altresì applicabile:

1) al soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

2) ai consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a 3.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;*

b) *quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 121 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

d) *quanto a 171 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis *della legge 24 dicembre 2012, n. 234;*

e) *quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.*

Art. 20.

20.0.12 (testo 4)

FERRAZZI, FEDELI, FLORIDIA, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

d) prevedere misure in favore delle aziende che riconvertono, nella logica della transizione ecologica, le produzioni dei prodotti monouso in plastica sui prodotti compostabili o bioplastiche;

e) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

f) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge. Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

20.0.46 (testo 2)
CAMPARI, SIMONE BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Princìpi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso alle amministrazioni pubbliche;

b) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso ai cittadini privati.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'Allegato A, dopo il numero 33) aggiungere in fine il seguente:

«34) direttiva (UE) 2019/1161del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, che direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1º agosto 2021).».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572 Governo)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C.2573 Governo)

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S), relatrice*, rileva anzitutto come il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, sia costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni apportate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In particolare, segnala tra gli altri, gli articoli 1, 2 e 3, i quali espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 865.992,9 milioni di euro), alle spese (con impegni per 823.177,8 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 42.815,1 milioni di euro. L'articolo 6 espone poi la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2019 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risul-

tano attività per un totale di circa 982,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.898 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2019 di 1.915,9 miliardi.

L'assestamento consente invece un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio. In particolare, il provvedimento, oltre alle variazioni di bilancio proposte direttamente, incorpora anche quelle apportate nel periodo compreso tra il 1º gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 18 del 20201 (cosiddetto decreto-legge Cura Italia), il decreto legge n. 23 del 20202 (liquidità) e il decreto-legge n. 34 del 2020 (rilancio). In questo modo il disegno di legge definisce le previsioni assestate per il 2020 per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2020 evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta a un valore di 302,7 miliardi di euro rispetto a una previsione iniziale di 78,6 miliardi di euro. Nel complesso, dunque, al peggioramento del dato assestato del saldo netto concorrono la diminuzione delle entrate di complessivi 43 miliardi di euro, dovuta per 50,8 miliardi alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensata dall'aumento di 8,1 miliardi dovuto alle variazioni per atto amministrativo. La riduzione deriva essenzialmente dalla contrazione delle entrate tributarie (per complessivi 41,6 miliardi); negativo anche l'andamento delle entrate extra-tributarie (-2,6 miliardi), spiegati secondo la relazione illustrativa dai minori utili di gestione della Banca d'Italia e dalla riduzione dei proventi dei giochi e di quelli derivanti dall'attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria e non tributaria. Altro fattore è dato dal forte aumento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 181,3 miliardi, quasi interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (+179,6 miliardi), cui si aggiunge la proposta di assestamento di incremento delle spese finali, per oltre 1,6 miliardi di euro. Sulla proposta di assestamento incide la riduzione della spesa per interessi per quasi 1 miliardo.

Tra le variazioni operate con atto amministrativo che il provvedimento registra segnala, per l'ambito di competenza della Commissione, come spese correnti, l'aumento di 9,6 miliardi dei trasferimenti a regioni destinati alle compensazioni del minor gettito IRAP dovuto al mancato versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per circa 4 miliardi (in attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020), al fondo sanitario nazionale per complessivi 1,9 miliardi e al Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome per 1,5 miliardi (in base all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34

del 2020). Aumentano anche i trasferimenti agli enti locali di oltre 4,5 miliardi, per l'assegnazione di risorse al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per 3,5 miliardi (di cui 3 per i comuni e 500 milioni per le province e le città metropolitane) e per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale a seguito dell'emergenza alimentare, per 400 milioni (articoli 106 e 107, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020).

Tra le spese in conto capitale segnala l'istituzione del Fondo destinato a concedere anticipazioni a Enti locali, Regioni e Province autonome che si trovano in carenza di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, compresi quelli degli enti del Servizio sanitario nazionale, (articolo 115, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020).

Tra le variazioni invece direttamente proposte dal provvedimento, richiama la proposta di aumento per 777 milioni dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, sui quali incidono, in particolare, l'incremento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale, per complessivi 667 milioni. Segnalo infine l'aumento di 668 milioni degli stanziamenti della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», per lo stanziamento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali con le Regioni a statuto speciale.

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572).

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* rileva forti criticità sul rendiconto generale dello Stato, alcune delle quali in continuità con gli anni passati, altre connesse al periodo storico attuale. Sottolinea come tali criticità siano state rilevate anche dalla Corte dei conti e stigmatizza che in un periodo che richiederebbe una riduzione delle tasse e una semplificazione delle procedure non vi sia alcuna iniziativa in tale direzione. Dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

La senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* esprime forti criticità circa il rendiconto generale dello stato e dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S) relatrice* formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 2573).

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* osserva come il debito pubblico italiano sia molto alto e sarebbe necessario agire con un piano ambizioso e strutturale e non con la proroga di misure assistenzialiste. Dichiara quindi il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

La senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* nel rilevare la totale mancanza di lungimiranza del Governo e l'assenza di un piano di importante ristrutturazione che il Paese attende da tempo, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

Alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato: Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020

Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S), relatore*, chiarisce anzitutto che quello all'esame della Commissione è il documento usualmente compreso nel Documento di economia e finanza e che quest'anno invece, a causa della pandemia, è stato presentato successivamente. Nelle intenzioni del Governo il Piano costituisce la premessa per la definizione del piano per la ripresa e la resilienza da presentare all'Unione europea per accedere alle risorse del *Recovery Fund* sulla costituzione del quale, come è noto, è stato raggiunto un accordo all'ultimo Consiglio europeo. Nel documento il Governo, attesa l'importanza del nuovo strumento per l'economia italiana, dichiara di voler pubblicare il proprio Piano già a settembre, congiuntamente alla Nota di aggiornamento del DEF (NADEF), per poi inoltrarlo alla Commissione europea a metà ottobre insieme al Documento programmatico di bilancio (DPB).

Nel frattempo, il Piano nazionale di riforma individua cinque aree prioritarie di intervento: 1) politiche fiscali e spesa pubblica; 2) istruzione e politiche del lavoro; 3) politiche sociali ed ammortizzatori sociali; 4) pubblica amministrazione; 5) infrastrutture, reti di comunicazione, ambiente.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala, nell'area prioritaria 4, l'annunciata intenzione di proseguire nel processo di attribuzione di forme e condizioni ulteriori di autonomia alle regioni a statuto ordinario (in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione); al riguardo, il Governo afferma che si opererà con la definizione preliminare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) nelle materie oggetto di autonomia. In proposito, la fattiva sinergia fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della recente emergenza sanitaria, basata sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, a giudizio del Governo ha evidenziato proprio l'importanza di definire i LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in modo uniforme.

L'attuazione del processo di autonomia differenziata proseguirà, negli intendimenti dell'Esecutivo, in parallelo con la definizione di strumenti perequativi, inclusi quelli di carattere infrastrutturale, con l'obiettivo di ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese, in attuazione dei principi di coesione e di solidarietà nazionale.

Rileva poi come il Governo si assuma l'ulteriore impegno di «proseguire nella definizione di iniziative (normative o concertative)» dirette al tal fine di ridurre il contenzioso fra Stato, regioni e province autonome, «anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti». Al riguardo, segnala che l'ultima relazione annuale sull'attività della Corte costituzionale, presentata lo scorso aprile e relativa all'anno 2019, afferma che «i ricorsi di Stato, Regioni, Province autonome sono notevolmente aumentati, passando dagli 87 del 2018 (92 nel 2017) ai 117 del 2019». In tale relazione viene evidenziata peraltro un'ulteriore criticità, legata al ritardo con cui talvolta Stato e regioni danno attuazione al principio di leale collaborazione e viene sollecitata l'opportunità di individuare meccanismi di conciliazione in una fase che preceda (l'entrata in vigore degli atti legislativi, o quanto meno preceda) le impugnative.

Si tratta di aspetti su cui peraltro il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Boccia si era già soffermato nelle sue audizioni davanti alla Commissione dello scorso autunno.

Gli enti territoriali saranno inoltre coinvolti nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, il Piano annuncia l'intenzione di affidare al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza Unificata, il compito di adottare linee guida di condotta tecnologica per le Amministrazioni, al fine di garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e dei servizi digitali dell'Amministrazione Statale, Regionale e Locale.

Nel trasporto pubblico locale, il Governo sottolinea come l'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica nella ripartizione del Fondo TPL e l'applicazione del costo standard come parametro di riferimento per la remunerazione dei servizi, garantendo più equità nella distribuzione delle risorse e più efficienza nell'erogazione dei servizi, mediante l'applicazione dei *benchmark* di efficienza determinati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 154/2019 relativa ai bandi di gara dei servizi TPL).

Il Governo sottolinea inoltre l'importanza, sia nella fase della ripresa che a regime, di perseguire una flessibilità degli orari di servizio in entrata e in uscita (che può essere diversa tra città e città in relazione alle esigenze lavorative e produttive), valutando un servizio modulato per fasce orarie o distribuito su sei giorni lavorativi in modo da evitare, soprattutto nelle grandi città, il picco nelle ore di punta.

Con riferimento alla mobilità sostenibile, per quanto riguarda specificamente lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, il Governo ricorda nel

piano, che è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 150 milioni per il triennio 2022-2024, destinato a finanziare nella misura del 50 per cento la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte degli Enti Locali. Si annuncia inoltre che è di prossima emanazione un decreto di ripartizione di circa 140 milioni con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete ciclabile urbana ed ampliarla. L'obiettivo è quello di ripensare i contesti urbani anche in una logica di economia circolare, dando nuovo slancio a forme di *sharing* (ad esempio car e bike sharing). In questa ottica si ricorda che il decreto-legge «rilancio» contiene numerosi incentivi alla mobilità sostenibile e prevede il finanziamento di progetti per le infrastrutture viarie e le piste ciclabili.

Infine, il PNR 2020 evidenzia che una efficace politica per la coesione territoriale, volta alla riduzione dei divari tra i cittadini e tra i territori, rappresenta la priorità strategica per il Governo, indispensabile per riavviare uno sviluppo sostenuto e durevole in Italia.

La crisi sanitaria, economica e sociale, determinata dall'emergenza Covid-19, ha rafforzato tale esigenza, sommandosi alle fragilità strutturali preesistenti e al mancato recupero, in termini di prodotto e occupazione, dei livelli precedenti il periodo di recessione del 2008-2009. Il mancato rilancio delle politiche di sviluppo e coesione potrebbe, dunque, rappresentare un grave ostacolo alla ripartenza non solo dell'area, ma dell'intero Paese.

Gli strumenti di intervento del Governo annunciati nel Piano sul punto ruotano attorno: 1) al nuovo «Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l'Italia», presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, che rappresenta lo strumento per un'azione coordinata di rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, anche mediante la piena attuazione della cd. Clausola del 34% ed il rilancio della Strategia nazionale per le Aree interne; 2) alla riorganizzazione della programmazione delle risorse per la coesione, sia dei Fondi europei che dei Fondi nazionali di sviluppo e coesione, con riguardo al nuovo ciclo 2021-2027; 3) ad un nuovo impulso all'attuazione della programmazione dei Fondi strutturali europei della programmazione 2014-20. Formula quindi una proposta di parere favorevole. *(vedi allegato 3).*

La senatrice Erika STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di rinviare l'esame del PNR in quanto l'esame del provvedimento non è ancora iniziato presso le Commissioni di merito.

Davide GARIGLIO, *presidente* fa notare che la Commissione Bilancio della Camera dovrebbe concludere entro la giornata di martedì prossimo l'esame del Programma nazionale di riforma per il 2020.

La deputata Sara FOSCOLO *(LEGA)* rileva come nemmeno la Commissione bilancio della Camera abbia ancora incardinato l'esame e come, dunque, non sia stato possibile per i commissari mettere insieme delle idee per esprimere un parere con coscienza.

La senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* esprime il proprio disagio per la conduzione dei lavori con accelerazioni improvvise nonché la difficoltà di lavorare con tali modalità che rendono difficile anche semplicemente seguire i lavori. Rileva la sovrapposizione tra i calendari di Camera e Senato e come l'attività della Commissione venga impoverita da questo modo di procedere.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* nel ricordare che la Commissione bilancio della Camera, come già ricordato dal Presidente, dovrebbe chiudere i propri lavori nella giornata di martedì, rileva la difficoltà di individuare un altro momento in cui riunirsi prima di tale data.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S) relatore* nel prendere atto delle osservazioni delle colleghe senatrici, in particolare della senatrice Rivolta, ricorda la difficoltà del periodo che stiamo attraversando, segnato dall'emergenza epidemiologica e dalla crisi economica che sta travolgendo molte aziende e anche lo Stato. Comprende tuttavia la necessità di avere un po' di tempo a disposizione e propone di rinviare la votazione del parere alla giornata di domani.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* nel condividere la proposta avanzata dai colleghi della Lega di rinviare l'esame del PNR ricorda che proprio ieri il presidente del Consiglio, Conte, nel sottoscrivere l'accordo raggiunto in seno al Consiglio europeo, si è di fatto assunto degli impegni che dovranno essere messi nero su bianco in un apposito piano, di cui il provvedimento in esame costituisce la premessa, e che questi impegni dovranno essere onorati dal Governo italiano, così come dai Governi degli altri Paesi. Sempre nella giornata di ieri, ricorda, il gruppo di Forza Italia ha avanzato la richiesta, attraverso il presidente Berlusconi, di poter condividere alcune di queste scelte. Rileva pertanto come il piano di riforma, che prevede numerosi adempimenti, necessita ancora di discussioni e confronti. Qualora la maggioranza insistesse per dare il parere già oggi sarebbe un chiaro segnale di mancanza di volontà di condivisione circa le scelte del nostro Paese.

Davide GARIGLIO, *presidente,* concorda che l'attuale modo di procedere del Parlamento sia, di fatto, una sorta di monocameralismo randomico; segnala però che, al riguardo, l'epidemia ha creato non poche difficoltà nell'andamento dei lavori. Ricorda come l'obiettivo primario della Commissione sia il raccordo con le autonomie locali e come questa attività debba essere condotta nel massimo accordo possibile tra i gruppi parlamentari. Quanto alle tempistiche rileva che sarebbe possibile convocare la Commissione domani mattina oppure martedì e propone di monitorare i lavori della Commissione Bilancio al fine di valutare quale possa essere il momento migliore per esprimere il parere.

Il deputato Diego ZARDINI *(PD)* rileva come la proposta del Presidente appaia molto ragionevole e auspica che possano essere accolte le richieste delle opposizioni.

La senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* concorda con l'opportunità di convocare la Commissione nella giornata di domani o anche la prossima settimana per poter esprimere un parere ponderato, altrimenti il ruolo dei deputati ne risulterebbe sempre più svilito e assimilato a quello di meri figuranti.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*nel concordare con le osservazioni della collega Rivolta ringrazia il Presidente Gariglio per la proposta di buonsenso.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* rileva la grande importanza di lavorare con la condivisione di tutti e concorda con la proposta del Presidente.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S)* fa presente che domani alle 9 sono convocate le commissioni del Senato e come questo potrebbe creare una qualche interferenza con l'eventuale convocazione della Commissione.

Elisa TRIPODI *(M5S)* concorda con il rinvio del parere sul piano nazionale di riforme dichiarando però di voler procedere con l'esame degli altri provvedimenti.

Davide GARIGLIO *(PD)* nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere

Testo unificato C. 107 e abb

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa TRIPODI *(M5S)*, *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione; si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4), mentre per specifiche disposizioni assumono anche rilievo la materia di competenza esclusiva ordinamento civile (articolo 117 secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione si veda in particolare l'articolo 5), le materie di competenza concorrente tutela della salute e istruzione (articolo 117 terzo comma, della costituzione, si vedano in partico-

lare gli articoli 5, 6 e7) e la materia di competenza residuale politiche sociali (si veda in particolare l'articolo 7).

Alla luce di questo concorso di competenze, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in questi casi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. La giurisprudenza della Corte appare anche orientata a indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si vedano le sentenze n. 72 del 2019), laddove il semplice parere, si può desumere, può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale.

In particolare, l'articolo 1 introduce tra le condotte punite ai sensi dell'articolo 604-*bis* del codice penale per istigazione a commettere atti di discriminazione anche gli atti fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

L'articolo 2 integra l'aggravante di discriminazione prevista dall'articolo 604-*ter* del codice penale con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

L'articolo 3 integra conseguentemente la cd. «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993) con riferimento alle sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione e ulteriori sanzioni penali.

L'articolo 4 interviene sul codice di procedura penale per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove.

L'articolo 5 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Spetterà alle pubbliche amministrazioni, nel corso della giornata, organizzare iniziative – «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» – per realizzare tali finalità.

L'articolo 6 integra il catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, UNAR. In particolare, il testo base demanda all'ufficio – in consultazione con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni – l'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Il documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

L'articolo 7 incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle

vittime. In particolare, il provvedimento prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. I centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Spetterà al regolamento individuare i requisiti organizzativi dei centri, le loro tipologie e le categorie professionali che vi potranno operare, le modalità di erogazione dei servizi.

Al riguardo, segnala l'opportunità che, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, sia prevista, per la sua adozione, la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 8 demanda a ISTAT lo svolgimento di indagini – con cadenza almeno triennale – sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S)* dichiara anzitutto che il suo intervento è focalizzato sul tipo di provvedimento su cui si intende esprimere parere. Nello stigmatizzare prioritariamente la mancanza di un confronto all'interno del gruppo movimento 5 stelle su un provvedimento così delicato dichiara che la soluzione al problema dell'omofobia non è certo il varo di una legge, che peraltro interviene in maniera punitiva introducendo sanzioni penali, ma l'educazione emozionale. Pur riconoscendo la realtà drammatica della transfobia e dell'omofobia rasentano spesso gli abusi, riconosce l'esigenza di prestare attenzione anche ad altre realtà drammatiche, quali i maltrattamenti sull'infanzia, la pedofilia, la violenza sulle donne. Rileva come non vi fosse alcuna urgenza di trattare il tema dell'omofobia specie in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo. Ribadisce il concetto che l'articolo 3 della Costituzione – cornice nella quale tutti i provvedimenti dovrebbero essere inquadrati – che fa riferimento all'eguaglianza dei cittadini anche con riferimento alle condizioni sociali e personali, sia di per sé sufficiente a garantire senza necessità di un intervento normativo, specie di natura penale.

La senatrice Sonia FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* nell'associarsi a quanto dichiarato dalla collega Drago ricorda come i temi etici sono sempre divisivi in quanto toccano sensibilità diverse e aprono dibattiti importanti e significativi. Concorda con la senatrice Drago anche sul fatto che l'articolo 3 della Costituzione già inquadra in modo chiaro e definito i valori entro i quali deve muoversi il Parlamento per la tutela dei soggetti in modo che non vi siano distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e rileva come, invece, il provvedimento in esame incida proprio sulle opinioni personali facendo sì che nessuno possa esprimere un pensiero «diverso». Conseguentemente, a suo avviso, altri argomenti dovrebbero avere la priorità: tra questi, ricorda, una maggiore tutela della famiglia e dei minori. Ravvisa che il nostro non è un Paese razzista dove non si possono esprimere i propri orientamenti sessuali; c'è invece piena libertà di esprimere orientamenti diversi. Ne conclude che la continua tutela dei «diversi» fa dimenticare le posizioni della maggioranza dei cittadini, una maggioranza spesso silenziosa ma comunque meritevole anch'essa di tutela. Constata infine che poiché il provvedimento tocca sensibilità a volte molto differenti tra loro sarebbe necessaria un'ulteriore riflessione.

Diego ZARDINI *(PD)* ricorda l'importanza che il Parlamento, anche al di fuori di accordi di maggioranza, adotti norme innovative e all'avanguardia e rileva come il nostro Paese sia perfettamente in grado di farlo. Già nella scorsa legislatura si era tentata l'approvazione di una legge sulla omostransfobia e si dichiara in totale disaccordo con la teoria delle «priorità» perché è possibile lavorare contemporaneamente su più fronti e infatti il Parlamento sta lavorando anche sulla natalità e sulla tutela dei minori, con i provvedimenti approvati dall'Assemblea della Camera ieri. Lungi dall'essere alternative tra loro, tutte queste misure riflettono la necessità di tutelare i più deboli in quanto nel nostro Paese, che pure si è evoluto, ci sono ancora fenomeni di bullismo, ghettizzazione e discriminazione sulle tematiche relative all'identità sessuale e di genere. Ritiene che sia finalmente giunto il momento di discutere anche dell'omotransforbia senza tralasciare l'emergenza Covid, la tutela della famiglia e anche la crisi economica. Il compito del Parlamento è anche introdurre una legislazione all'avanguardia per assicurare serenità di vita a queste persone, ovviamente senza condannare le opinioni finché queste non sono lesive della dignità altrui. Nel ricordare la sua fede cattolica, ritiene non in contrasto con tale fede la ricerca di un punto di equilibrio sulla tutela delle persone che non devono essere perseguite né per le opinioni religiose né per il loro orientamento sessuale.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* nel condividere quanto dichiarato dal collega Zardini ricorda la necessità di garantire una società sicura e inclusiva contro ogni forma di discriminazione e che la libertà deve essere garantita. A tal fine ritiene opportuno approfondire con attenzione le tematiche inerenti al provvedimento. Con riferimento ai profili di competenza

della Commissione auspica un coinvolgimento delle autonomie locali anche per sostenere le iniziative portate avanti sul territorio.

La deputata Elisa TRIPODI *(M5S)*, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S)* nel dichiarare il proprio voto contrario contesta chi, come il collega Zardini, invoca la propria fede religiosa, tanto più che il nostro è uno Stato laico. Rileva come il problema di fondo stia nel fatto che nell'intento nobile di tutelare si finisca, in realtà, per differenziare e ribadisce la mancanza dell'educazione emozionale che dovrebbe essere inserita in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nell'affermare la libertà di ciascuno di fare scelte di vita, sottolinea ancora una volta la differenza tra tutelare e differenziare.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara che il gruppo di Forza Italia si asterrà dal voto.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle ore 9,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2572 recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019,

esprime:

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 2573)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2573 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 668 milioni delle dotazioni della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», per lo stanziamento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali con le regioni a statuto speciale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Piano nazionale di riforma 2020
(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III e allegati)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Piano nazionale di riforma 2020 (*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III e allegati);

nell'area prioritaria 4, (Pubblica amministrazione) il Governo annuncia intenzione di proseguire nel processo di autonomia differenziata, procedendo preliminarmente alla definizione preliminare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) nelle materie oggetto di autonomia; l'attuazione del processo di autonomia differenziata proseguirà inoltre, negli intendimenti dell'Esecutivo, in parallelo con la definizione di strumenti perequativi, inclusi quelli di carattere infrastrutturale, con l'obiettivo di ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese, in attuazione dei princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.

un'ulteriore impegno che il Governo si assume nel presente documento è quello di «proseguire nella definizione di iniziative, normative o concertative, dirette al fine di ridurre il contenzioso fra Stato, regioni e province autonome, «anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti»;

al riguardo, si segnala che l'ultima relazione annuale sull'attività della Corte costituzionale, presentata lo scorso aprile e relativa all'anno 2019, afferma che «i ricorsi di Stato, Regioni, Province autonome sono notevolmente aumentati, passando dagli 87 del 2018 (92 nel 2017) ai 117 del 2019»; in tale relazione viene evidenziata peraltro un'ulteriore criticità, legata al ritardo con cui talvolta Stato e regioni danno attuazione al principio di leale collaborazione e viene sollecitata l'opportunità di individuare meccanismi di conciliazione in una fase che preceda l'entrata in vigore degli atti legislativi, o quanto meno preceda le impugnative;

in base al Piano, gli enti territoriali saranno inoltre coinvolti nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione; In particolare, il Piano annuncia l'intenzione di affidare al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza unificata, il compito di adottare linee guida di condotta tecnologica per le Amministrazioni, al fine di garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e dei servizi digitali dell'Amministrazione Statale, Regionale e Locale.

nel trasporto pubblico locale, il Governo sottolinea come l'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica nella ripartizione del Fondo TPL e l'applicazione del costo standard come parametro di riferimento per la remunerazione dei servizi;

sempre con riferimento al trasporto pubblico locale, il Governo sottolinea inoltre l'importanza, sia nella fase della ripresa che a regime, di perseguire una flessibilità degli orari di servizio in entrata e in uscita (che può essere diversa tra città e città in relazione alle esigenze lavorative e produttive), valutando un servizio modulato per fasce orarie e/o distribuito su sei giorni lavorativi in modo da evitare, soprattutto nelle grandi città, il picco nelle ore di punta.

con riferimento alla mobilità sostenibile, per quanto riguarda specificamente lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, il Governo ricorda nel piano, che è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 150 milioni per il triennio 2022-2024, destinato a finanziare nella misura del 50 per cento la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte degli enti locali; si annuncia inoltre che è di prossima emanazione un decreto di ripartizione di circa 140 milioni con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete ciclabile urbana ed ampliarla;

in materia di coesione territoriale, gli strumenti di intervento del Governo annunciati nel Piano sul punto ruotano attorno: 1) al nuovo «Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l'Italia', presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, che rappresenta lo strumento per un'azione coordinata di rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, anche mediante la piena attuazione della cosiddetta Clausola del 34 per cento ed il rilancio della Strategia nazionale per le Aree interne; 2) alla riorganizzazione della programmazione delle risorse per la coesione, sia dei Fondi europei che dei Fondi nazionali di sviluppo e coesione, con riguardo al nuovo ciclo 2021-2027; 3) ad un nuovo impulso all'attuazione della programmazione dei Fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (Testo unificato delle proposte di legge C. 107 e abbinate)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 107 e abbinate recante modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione; si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4); per specifiche disposizioni assumono anche rilievo la materia di competenza esclusiva ordinamento civile (articolo 117 secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, si veda in particolare l'articolo 5); le materie di competenza concorrente tutela della salute e istruzione (articolo 117 terzo comma, della Costituzione; si vedano in particolare gli articoli 5, 6 e 7) e la materia di competenza residuale politiche sociali (si veda in particolare l'articolo 7).

si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in casi analoghi di concorso di competenze il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n. 72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale;

l'articolo 7 incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime; in particolare, il provvedimento prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati

di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento; i centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; al riguardo, si segnala l'opportunità che, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, sia prevista, per la sua adozione, la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene l'amministratore delegato della Rai, dottor Fabrizio Salini, accompagnato dai dottori Roberto Ferrara, direttore dello staff dell'Amministratore delegato, Marcello Giannotta, direttore della Comunicazione e Stefano Luppi, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

La seduta inizia alle ore 20,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 2 luglio l'onorevole Anzaldi aveva chiesto notizie circa l'esito di una sua nuova istanza di accesso agli atti della votazione sulla nomina del Presidente della RAI. A tale riguardo mette a disposizione della Commissione documentazione utile a ricostruire la vicenda, al fine di discuterne in una successiva seduta.

Comunica inoltre che i senatori Verducci e Fedeli e la deputata Piccoli Nardelli hanno presentato una proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai. In considerazione della rilevanza dell'argomento, preannuncia che la sua calendarizzazione sarà discussa nel prossimo Ufficio di presidenza.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il *referendum* popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020»

(Esame e approvazione)

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020

(Esame e approvazione)

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, dei mesi di settembre e ottobre 2020»

(Esame e approvazione)

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta di delibera sulla campagna elettorale per il *referendum* popolare confermativo indetto per i giorni 20-21 settembre 2020, trasmesso ai componenti della Commissione, ricalca sostanzialmente il testo della precedente delibera approvata nella seduta dell'11 febbraio scorso in relazione alla data del 29 marzo nella quale, come noto, il suddetto *referendum* non ha avuto luogo a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.

I testi delle altre due proposte di delibera, anch'essi trasmessi ai commissari, sulla campagna elettorale relativa, rispettivamente, alle elezioni regionali – che avranno luogo sempre il 20-21 settembre 2020 – e le ele-

zioni amministrative che si terranno nei mesi di settembre ed ottobre sono stati predisposti come di consueto considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

In considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto delle tre proposte di delibera in esame.

Il deputato ANZALDI *(IV)* domanda se il termine di cinque giorni, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della delibera relativa al *referendum* costituzionale, debba intendersi riferito a cinque giorni lavorativi.

Il PRESIDENTE conferma che si tratta di cinque giorni lavorativi.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, gli schemi di delibere in titolo (allegati al resoconto), previa verifica del numero legale, sono posti ai voti e approvati all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali modifiche formali necessarie, in particolare con riferimento all'integrazione delle premesse con gli estremi degli atti di indizione delle Regioni non ancora pubblicati alla data odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della RAI
(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia l'amministratore delegato della RAI, dottor Fabrizio Salini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che il dottor Salini è stato invitato per illustrare lo stato di attuazione da parte della RAI degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione stessa nel corso della presente e passata Legislatura. In particolare, si tratta della risoluzione «sull'adozione da parte della RAI di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo», dell'atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021, della risoluzione su princìpi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI e della risoluzione «sul rafforzamento e la continuità dell'offerta didattica da parte della RAI (La RAI fa scuola)».

Nella stessa lettera di convocazione aveva chiesto al dottor Salini di poter mettere a disposizione della Commissione i provvedimenti in materia di agenti di spettacolo adottati dal Consiglio di amministrazione della RAI lo scorso 17 giugno e di conoscere la decorrenza temporale di tali determinazioni. In data 3 luglio il dottor Salini ha trasmesso il testo delle «linee guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti».

Al riguardo, nota di aver subito rilevato come gli indirizzi forniti dalla Commissione non siano stati rispettati nel momento in cui l'apparente divieto è stato accompagnato da una procedura derogatoria che consente di superarlo, in presenza di una maggioranza qualificata nel Consiglio di amministrazione, senza particolari limiti. Evidenzia come questa decisione, adottata senza una previa interlocuzione, nemmeno informale, con la Commissione, e nonostante le linee guida siano giunte a valle di ripetute sollecitazioni da parte nostra, abbia rappresentato un potenziale punto di crisi nei rapporti tra questo Organo parlamentare e la *governance* del Servizio pubblico.

Ricorda infatti che la Commissione ha il diritto e il dovere di pretendere che la relazione con la RAI sia improntata alla trasparenza, un tema peraltro giustamente ricorrente in numerosi quesiti proposti, tra gli altri, dal Movimento 5 Stelle. In nome di questo principio, chiede all'Amministratore delegato, oltre alle spiegazioni che vorrà fornire in merito, che la Commissione sia puntualmente informata ogni volta in cui l'Azienda intenderà derogare ai divieti generali posti dalle linee guida.

L'amministratore delegato SALINI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti i deputati FORNARO *(LEU)*, CAPITANIO *(Lega)*, CARELLI *(M5S)* e MULÈ *(FI)* il senatore DI NICOLA *(M5S)*, la senatrice FEDELI *(PD)*, la deputata FLATI *(M5S)*, il senatore GASPARRI *(FIBP-UDC)*, i deputati TIRAMANI *(Lega)*, MOLLICONE *(FDI)*, ANZALDI *(IV)* eRUGGIERI *(FI)* i senatori AIROLA *(M5S)* e BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*.

Il dottor SALINI svolge quindi la replica, riservandosi di integrare per iscritto le risposte fornite.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Salini, dichiara chiusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 238/1180 al n. 253/1232 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 22,35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il *referendum* popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020. (Documento n. 12)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un *referendum* popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,* approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di *referendum*, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione

alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a), b)*, *c)*, *d)* ed *e)* chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'ar-

ticolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rap-

presentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.

(Confronti)

1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera *b)*, è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

1. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

3. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rile-

vanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *a)* ed *e)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente

rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedi-

mento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 21 settembre 2020, ad eccezione dei cicli di programmazione già deliberati.

Articolo 10.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la Rai terrà conto della necessità di favorire:

a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;

b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni ... 2020 (Documento n. 13)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Premesso che:

visto il decreto del Presidente della Regione Campania del 20 luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;

visto il decreto del Prefetto della provincia di Genova del ... con il quale sono stati convocati per i giorni .... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria;

visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21 luglio 2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche;

visto il decreto del Presidente della Regione Puglia n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni ... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia;

visto il decreto del Presidente della Regione Toscana n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni ... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni 2020;

visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 20 luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali;

visto il decreto del Presidente della Regione Veneto n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni .... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

f) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;

g) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

h) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

i) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale» come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;

l) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria;

m) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori»;

n) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante «Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5;

o) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della

Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;

p) vista la legge della regione Toscana 26 settembre 2014, n. 51, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

q) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19;

r) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, sesto comma, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f),* della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e

Veneto, previste per i giorni ... 2020, e per i giorni ... 2020, limitatamente alle regioni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1.Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 7, 9 e 10, della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis,* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a), b)* e

c) del comma 1, è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b),* che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti

ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d).*

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile eÌ ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 1 comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art 2, comma 1, lettera *c)*.

Articolo 5.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera ri-

gorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte in-

teressata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 6.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 7.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti

compreso fra tre e sei, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla sede di Roma della RAI, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 8.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette a diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 9.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Articolo 10.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 commi 7, 9 e 11.

Articolo 11.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia, ad eccezione dei cicli di programmazione a livello nazionale già deliberati.

Articolo 12.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 8 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire:

a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;

b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

3. Con riferimento alle regioni interessate alle consultazioni della presente delibera la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* - con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c),* n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, dei mesi di settembre e ottobre 2020 (documento n. 14)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

premesso che con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 232 dell'11 giugno 2020 sono state fissate per i giorni 4 e 5 ottobre le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 18 e 19 ottobre 2020;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 33 del 13 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 4 ottobre 2020;

con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 296 del 20 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;

(....)

visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *«Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;*

e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il *«Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;*

f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *«Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»*;

g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»*;

h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*;

i) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il *«Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»*;

j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*»;

k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «*Legge elettorale regionale*» e successive modifiche e integrazioni;

l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*»;

m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*»;

n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*»;

o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995*»;

p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*»;

q) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

r) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

s) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

t) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*»;

u) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*»;

v) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*»;

w) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*»;

x) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante *«Disposizioni in materia di elezioni comunali»*, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante *«Disposizioni in materia di elezioni comunali»*, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante *«Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche»*, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni

possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispet-

tivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono ga-

rantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garan-

tire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il condut-

tore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 8 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate

fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire:

a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;

b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il Consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 238/1180 AL N. 253/1232)

VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 29 luglio 2019 la Rai ha pubblicato un avviso di «selezione interna», in relazione all'Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 13 dicembre 2018, riservata al personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza, da inserire su percorso di assunzione a tempo indeterminato;

le prove della suddetta selezione sono iniziate lo scorso 25 e 26 febbraio 2020 per sette candidati «tecnici»: due candidati per il ruolo di «consulenti musicali» e cinque candidati «specialisti web». Mentre le prove per i candidati programmisti (in totale 180), che avrebbero dovuto iniziare con la prova scritta il 3 marzo 2020, sono state sospese per effetto del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pur stabilendo il divieto di assembramento, non ha prorogato, come nel precedente decreto, la sospensione delle procedure concorsuali che, pertanto, possono essere intese ripristinabili secondo una modalità che non implichi assembramento;

nella riunione del consiglio di amministrazione Rai dello scorso 15 maggio 2020 l'amministratore delegato ha deciso – come risultante da agenzie di stampa – di anticipare le assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti professionisti atipici entro il 2020 e, sempre secondo fonti giornalistiche, tali assunzioni partirebbero già da settembre 2020 dopo che i candidati giornalisti avranno effettuato un «accertamento» tale da non implicare alcun assembramento;

nel frattempo i lavoratori atipici della Rai ammessi alla selezione per collaboratori del gruppo Rai 2019, la cui procedura era stata sospesa a causa della pandemia di coronavirus, continuano ad attendere senza avere alcuna informazione sulla ripresa del concorso e, a differenza dei giornalisti, restano destinati ad una selezione costituita da prove scritte e orali, con rischio di esclusione essendo previsto nel bando il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100, e non è prevista gli stessi alcuna semplificazione del percorso selettivo, nonostante la pandemia tuttora in corso. Inoltre, successivamente al superamento delle prove, in base all'accordo del 13 dicembre 2018, verranno assunti con una tempistica suddivisa a seconda della collocazione nella graduatoria degli idonei, il cui ul-

timo gruppo – dal 151° in poi – è previsto che verrà assunto a tempo indeterminato entro il 2023;

considerato che:

sembrerebbe emergere, da quanto in premessa, una divergenza circa le modalità di accesso al lavoro subordinato delle due categorie di lavoratori atipici presenti in Rai, ovvero programmisti e giornalisti;

si chiede di sapere:

quale posizione intenda assumere l'Azienda nei confronti dei 187 lavoratori atipici in attesa di stabilizzazione e ai quali è stata sospeso il proprio percorso selettivo nel mese di febbraio 2020;

se l'azienda intenda assicurare ai candidati ammessi alla selezione per collaboratori Rai 2019 un percorso di accesso alla stabilizzazione che, tenuto conto della pandemia da Covid-19, sia organizzato in una modalità semplificata che non implichi assembramento come nel caso dei giornalisti professionisti atipici, ovvero da concludersi integralmente entro il 2020, nel rispetto del principio di pari opportunità, oltre che dell'articolo 24 del contratto di servizio in vigore.

(238/1180)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

In premessa, occorre specificare che la selezione interna di personale utilizzato in Azienda con contratto di lavoro autonomo da inserire, a seguito di processo selettivo e secondo l'ordine di graduatoria, in un percorso di assunzione a tempo indeterminato è una fattispecie diversa dall'iniziativa di accertamento professionale finalizzata alla individuazione di risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti.

Infatti, in base all'Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai), relativamente all'accertamento professionale per il personale al quale riconoscere il contratto di lavoro giornalistico, qualora le candidature che presentano i requisiti richiesti non raggiungano le 250 unità previste, come al momento ipotizzabile, verrebbero meno le esigenze che comportavano l'effettuazione delle prove, ovvero contenere, secondo l'ordine di punteggio conseguito, i candidati entro il tetto massimo e nel contempo definire lo scaglionamento delle assunzioni nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/2022.

Diverso è il discorso relativo alle assunzioni di personale non giornalistico, in base a quanto stabilito dall'Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 13 dicembre 2018 sottoscritto con le OO.SS e orientato, come detto, alla individuazione tramite una selezione interna – sulla base delle esigenze in ambito editoriale – di personale già operante in Rai con contratto di lavoro autonomo da assumere a tempo indeterminato. Dalla selezione interna le candidature in possesso dei requisiti sono risul-

tate 187, per le quali l'effettuazione delle prove di valutazione è necessaria ed è finalizzata a identificare le risorse ritenute idonee, avendo conseguito un punteggio finale superiore ai 60/100.

In tale quadro, con riferimento alle modalità di riavvio del processo di selezione interna per i suddetti collaboratori, l'Azienda sta ipotizzando lo svolgimento delle prove come previste dal bando a partire da inizio luglio p.v., nel rispetto delle indicazioni circa le misure per il contrasto ed il contenimento dei rischi dovuti al virus *Covid-19, in funzione dell'andamento della situazione epidemiologica del Paese, ed all'esito della verifica, già in corso, delle disponibilità logistiche organizzative, con particolare riferimento alle location in cui effettuare le selezioni.*

MARROCCO, MULÉ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere,

premesso che,

nella trasmissione «Maestri», andata in onda lo scorso 19 maggio su Raitre, durante la lezione «disuguaglianze di genere», la sociologa Chiara Sareceno ha elencato le nomine femminili che hanno ricoperto e ricoprono un ruolo ai vertici dello Stato tra le quali la Presidente della Camera dei deputati, Nilde Iotti, il Ministro del lavoro Tina Anselmi e la Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, omettendo di citare la prima donna nella storia repubblicana che ricopre il ruolo di Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati;

con il programma «Maestri», l'Azienda pubblica ha dato seguito alle numerose sollecitazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di fornire contenuti educativi e formativi per la preparazione scolastica degli studenti;

in particolare, la Commissione con una prima lettera, del 24 marzo 2020, ha invitato la Rai a rafforzare l'impegno per un'offerta didattica e formativa che, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, permetta l'approfondimento di argomenti utili per la preparazione degli studenti che sono chiamati ad affrontare le prove dell'esame di maturità;

con una seconda lettera, dell'8 aprile 2020, la Commissione ha rilevato l'esigenza che la Rai, coordinandosi con il Ministero dell'istruzione ai fini dello svolgimento dei programmi scolastici, delinei i propri palinsesti ed il grado complessivo della programmazione didattica in modo più organico ed ordinato e dia impulso ad una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulle varie iniziative proposte, anche e soprattutto nelle fasce di maggiore ascolto, per contribuire ad una loro più adeguata conoscenza, all'accesso dei temi e degli argomenti che sono trattati per le varie discipline e materie, secondo i bisogni delle diverse categorie di studenti;

nella seduta dello scorso 14 maggio, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha approvato la risoluzione a prima firma del Presidente della medesima Commissione, Alberto Barachini, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, sul raf-

forzamento e la continuità dell'offerta didattica da parte della Rai (La Rai fa scuola);

la collaborazione avviata in questa fase di emergenza tra la Rai e il Ministero dell'istruzione, ha permesso di rendere disponibili contenuti formativi sia nei palinsesti che sui portali;

in tale contesto, il programma «Maestri» di Rai Cultura ha il dovere di garantire un servizio pubblico nel rispetto del Contratto di servizio stipulato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, senza alcuna mistificazione e alterazione della realtà;

ad avviso degli interroganti è intollerabile che proprio durante un programma televisivo, che dovrebbe fornire supporto alla didattica per bambini e ragazzi, sia stata esclusa la seconda carica dello Stato, peraltro, la prima donna che nella storia repubblicana ricopre il ruolo di Presidente del Senato e che, attraverso il suo operato, riveste da sempre un ruolo fondamentale nel tessuto sociale del Paese;

quali iniziative di propria competenza i vertici Rai intendano adottare al fine di provvedere tempestivamente al ripristino di un effettivo e rigoroso equilibrio dell'informazione nella trasmissione «Maestri» anche attraverso una lezione sulle figure femminili che hanno assunto e assumono un ruolo di primo rilievo nel nostro Paese;

quali iniziative intendano adottare al fine di evitare il ripetersi dell'episodio riportato in premessa nonché di valorizzare, piuttosto che celare, l'operato delle donne che, attraverso la loro carica istituzionale, contribuiscono al miglioramento del sistema Paese come la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

(239/1183)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai Cultura.

In linea generale, si ritiene opportuno premettere che Maestri è un programma fondato su testimonianze di esponenti di assoluto rilievo del mondo della cultura, della scienza, della ricerca universitaria realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

Purtroppo, occorre rilevare che nella specifica circostanza relativa alla lezione sulle «disuguaglianze di genere», tenuta da una stimata accademica italiana – la professoressa Chiara Saraceno – vi è stata una omissione avvenuta evidentemente per una dimenticanza.

La Direzione di Rai Cultura, indipendentemente dal vivo rammarico per l'episodio, ha già impostato la realizzazione di una nuova puntata di Maestri, che proporrà una lezione specificatamente dedicata alle figure femminili che hanno avuto o hanno un ruolo di rilievo nella vita istituzionale del Paese, ristabilendo così una più corretta divulgazione.

Naturalmente in questa circostanza verrà ribadito il ruolo e l'importanza della seconda Carica dello Stato, rivestita, per la prima volta nella storia repubblicana da una donna, la Presidente Maria Elisabetta Casellati.

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

la Rai ha bandito una gara per l'affidamento del servizio di produzione e post produzione radiotelevisiva e servizi accessori da svolgersi presso spazi allestiti a carico del fornitore all'interno dei locali Rai di New York (6840350 CIG 71964190D4);

alla gara hanno partecipato due società con dettami di diritto Americano: Mediakite e Gvg, con sede legale a New York, e una di diritto italiano CPA SRL, con sede legale in Italia;

questo ha fatto sì che la società di diritto italiano abbia partecipato con un handicap che ha comportato un'elevazione del prezzo di presentazione gara;

la gara è stata aggiudicata dalla Mediakite, alla quale, per ragioni di conformità al bando, è subentrata come vincitrice la seconda classificata, GVG;

a quanto risulta la CPA aveva inserito la clausola sociale di salvaguardia, come richiesto dal bando, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato uscente con l'applicazione da parte della CPA s.r.l. dei contratti collettivi di settore lavoratori dello spettacolo;

la società GVG Italia avrebbe in atto una procedura di fallimento,

per sapere:

se la gara si sia svolta senza penalizzazioni o agevolazioni per nessuna delle società partecipanti;

se la società attualmente aggiudicatrice della gara sia GVG Usa o GVG Italia.

(240/1187)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Acquisti.

In primo luogo, è opportuno rilevare che il servizio oggetto di affidamento deve essere svolto necessariamente in territorio statunitense, essendo relativo alla sede di corrispondenza Rai di New York, per cui è insito nello stesso oggetto dell'appalto che un'impresa con sede in Italia possa trovarsi a sostenere oneri ulteriori rispetto ad altre imprese.

Ciò premesso, nell'ottica di assicurare la massima partecipazione alla gara proprio in ragione del peculiare oggetto dell'appalto, Rai ha previamente avviato un'indagine di mercato, volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla procedura selettiva e ha raccolto la manifestazione di interesse per l'iniziativa da parte di n. 7 operatori economici, di cui 4 società di diritto statunitense e 3 di diritto italiano.

Alla procedura selettiva Rai ha invitato tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che hanno comprovato con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di partecipazione. È stata pertanto esclusa una sola società di diritto italiano che non ha provveduto ad in-

tegrare la suddetta dichiarazione, mentre hanno presentato offerta n. 3 operatori tra quelli invitati: Mediakite Corp., CPA S.r.l., Global Vision Group.

All'interno della Richiesta di Offerta era presente una «Clausola sociale», che impegnava l'aggiudicatario «ad assumere e a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, per l'intera durata dello stesso, in via prioritaria e tenendo conto dell'organizzazione di impresa, le risorse regolarmente e continuativamente impiegate dal precedente appaltatore, secondo condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, compatibilmente con l'organizzazione di impresa del Concorrente». Pertanto, tutte le imprese che hanno ritenuto di inviare la propria offerta hanno necessariamente aderito alla predetta clausola sociale.

La Richiesta di Offerta prevedeva, inoltre, l'attribuzione di un punteggio tecnico per le offerte che proponessero misure migliorative per il mantenimento livelli occupazionali (PT 1.1.).

Come tutte le procedure di affidamento Rai, anche questa si è svolta nel pieno rispetto della normativa di riferimento, assicurando, come sempre, la piena par condicio tra gli offerenti: i punteggi tecnici sono stati attribuiti dalla Commissione Tecnica secondo i criteri predeterminati nella Richiesta di Offerta.

All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione tecnica, in applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi predeterminati nella Richiesta di Offerta, CPA S.r.l. si è collocata ultima in graduatoria. Infatti, con riferimento al PT1.1., il punteggio della CPA S.r.l. è stato pari a 0 (Giudizio: Inadeguato) non avendo la società offerto alcuna misura migliorativa per il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto a quanto già presente nella Richiesta di offerta. Inoltre, l'offerta tecnica della CPA S.r.l. non riportava neppure l'impegno ad applicare al personale «uscente» impiegato nell'appalto i «contratti collettivi di settore lavoratori dello spettacolo».

Prima in graduatoria è risultata Mediakite Corp, la cui aggiudicazione è però decaduta a seguito del mancato assolvimento degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto. Ciò ha comportato il conseguente scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione in favore della seconda, cioè GVG – Global Vision Group.

In conclusione, si fa presente che la Global Vision Group – Apus Enterprises LTD. è un'impresa di diritto statunitense con sede: 415 West 57th Street Floor 3, New York (USA) e non va pertanto confusa con la società Global Vision Group Italia S.r.l., che tra l'altro non ha partecipato alla Gara.

PERGREFFI, GRASSI, BERGESIO, FUSCO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini dell'Alta Iripinia (nella provincia di Avellino) relativamente all'impossibilità di ricevere, in specie nelle zone di zone di Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Caposele, Morra de Sanctis, Nusco, il segnale di molti dei canali

presenti sui multiplex 2 e 3, trasmessi dai ripetitori siti a Nusco (AV) e a Monte Vergine (AV), costringendo gli stessi cittadini ad orientare di volta in volta le antenne verso il ripetitore sito a Pescopagano (PZ).

Alla Società Concessionaria si chiede pertanto di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale dell'Alta Iripinia, per consentire ai cittadini delle aree sopracitate una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(241/1192)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione servizi broadcast *e gestione frequenze.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio, ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico. Qualunque iniziativa di ampliamento si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.

Ogni intervento sulle reti di diffusione del digitale terrestre, però, non può che essere inquadrato all'interno del più complessivo processo di liberazione della cosiddetta «banda 700»: si tratta di un processo in atto a livello europeo, che in Italia è sotto la guida e la responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico e di Agcom, ciascuno per i propri profili di competenza.

In tale processo si inquadra il progetto operativo che Rai ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico, così come previsto dal Contratto di servizio 2018-2022 «finalizzato ad assicurare la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) *della Convenzione».*

Tutto ciò premesso, dall'esame dei dati disponibili si rileva che effettivamente l'area segnalata è in sofferenza per quanto riguarda la ricezione dei segnali dei c.d. Mux «tematici» (Mux 2, 3 e 4) e per questo motivo, come per altre situazioni simili, è stato dato mandato a Rai Way di procedere alla realizzazione del piano di estensione, sul territorio nazionale, dei suddetti servizi. A tal proposito si informa che il sito trasmittente di «Nusco», che serve l'area in questione, rientra tra quelli che beneficeranno dell'estensione.

In tale quadro, ferme restando le tempistiche legate al processo di riordino complessivo delle frequenze e al relativo piano di cui sopra, la Rai sta comunque facendo alcune ipotesi specifiche per l'Irpinia al fine di trovare la migliore soluzione possibile. Ad esempio, si sta valutando la possibilità di realizzare 2 postazioni distinte, una per il Mux 1 e una per gli altri Mux, nonostante questa scelta comporti un aggravio dei costi immobiliari.

In ogni caso, nell'auspicio di poter assicurare la massima copertura del territorio, pur nella consapevolezza che la particolare orografia del Paese rende molto difficile raggiungere alcune zone circoscritte, la Rai ha messo in atto tutte le iniziative compatibili col quadro generale descritto.

Più in particolare:

– TiVù Sat, nata con l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'offerta televisiva digitale terrestre gratuita sul territorio nazionale attraverso una piattaforma digitale satellitare, offre la possibilità di fruire gratuitamente dell'intera programmazione direttamente da satellite.

– RaiPlay è la piattaforma internet gratuita, su cui è presente l'intera offerta editoriale Rai, sia in diretta streaming che con possibilità on demand.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nella puntata di «Report» del 1º giugno scorso è andato in onda un servizio, realizzato dal giornalista Federico Ruffo e intitolato «Lo sceriffo si è fermato ad Eboli», nel quale si dava conto della gestione dell'emergenza Coronavirus in Campania. Al termine del servizio, il conduttore di «Report», Sigfrido Ranucci, ha dato notizia della decisione, poi smentita dal Ministero dell'Interno, di sciogliere l'Asl Napoli 1.

All'interno del servizio, il direttore generale della citata Azienda sanitaria, dott. Ciro Verdoliva, veniva accusato di avere utilizzato una ditta che lavorava alla manutenzione dell'Asl per ristrutturare la sua abitazione privata. Verdoliva, in apposito comunicato, ha dichiarato che le notizie riportate da «Report» fossero delle «*fake news* miste a pochi contenuti veri, decontestualizzati e montati ad arte», chiedendo la smentita delle notizie rivelatesi poi palesemente false. Lo stesso direttore sanitario ha contestualmente denunciato di aver ricevuto minacce e offese, in seguito alla messa in onda dell'inchiesta in cui viene chiaramente mostrata l'abitazione di Verdoliva, in spregio alla riservatezza.

Dopo la denuncia del direttore sanitario, il video del servizio è stato rimosso dal sito di «Report», per poi essere ricaricato senza la parte finale in cui il conduttore Ranucci dava la (*fake*) *news* riguardo lo scioglimento dell'Asl Napoli 1, già smentita da una nota del Ministero dell'Interno. Lo stesso Ranucci in una nota stampa ha affermato: «ho dichiarato in studio che il Ministro dell'Interno aveva dato il via allo scioglimento dell'Asl Napoli 1 per infiltrazione camorristica. Richiesta che avrebbe comunque dovuto passare, in base alla legge, il vaglio del Consiglio dei ministri. Ho dato un'informazione non esatta, perché il ministro Lamorgese sta ancora valutando».

Vista la rilevanza dell'episodio riportato, che desta non poche perplessità rispetto all'attendibilità e alla qualità del servizio informativo reso dal programma «Report», alla Società concessionaria si chiede:

– di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

– se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(242/1196)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.

In merito alla vicenda della Asl di Napoli 1, occorre innanzi tutto far presente che è stata offerta più volte la possibilità al dottor Verdoliva e al governatore De Luca di intervenire in trasmissione.

Entrando poi nel dettaglio dei contenuti dell'inchiesta, si ritiene necessario evidenziare che la notizia riguardante la decisione del Ministro dell'Interno Lamorgese di sciogliere la Asl Napoli 1 era stata raccolta dall'inviato di Report nel corso di alcuni incontri con fonti ministeriali e prefettizie. Tale notizia è stata valutata verosimile per via dei contenuti della relazione della Commissione che ha avuto accesso agli atti riguardanti la gestione dell'ospedale San Giovanni Bosco. Lo stesso capo della Procura di Napoli Giovanni Melillo aveva dichiarato il 26 giugno del 2019, al termine di una maxi inchiesta sul cartello camorristico dell'alleanza di Secondigliano: «I giudici hanno riconosciuto l'esistenza di una associazione mafiosa denominata alleanza di Secondigliano; è documentato il controllo mafioso al di là di ogni capacità personale di immaginazione, addirittura di una struttura sanitaria, l'ospedale San Giovanni Bosco, diventata una sorta di »sede sociale« dell'organizzazione mafiosa».

In aggiunta, due mesi dopo l'inchiesta il Prefetto di Napoli, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato la Commissione di accesso presso l'Asl Napoli 1 per verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della suddetta Asl, nella cui gestione è ricompreso l'ospedale S. Giovanni Bosco. E stante la notizia diffusa pochi giorni prima della trasmissione circa la conclusione dell'iter da parte della Commissione e l'arrivo sul tavolo del Ministro della relazione finale dei tre prefetti, ci si aspettava di lì a poco la pronuncia del ministro Lamorgese su un eventuale scioglimento. Ciò ha indotto il conduttore Ranucci ad anticipare una determinazione che invece non è ancora stata formalizzata, dal momento che, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato il 18 marzo 2020 ha dilatato i tempi previsti per lo scioglimento di enti locali. Si tratta di un provvedimento che ha rimodulato i termini di tutti i procedimenti ex articolo 143 del Testo unico degli enti locali, e dunque il Ministro dovrà formulare la proposta al Consiglio dei ministri entro il prossimo mese di dicembre.

In merito ai contenuti del servizio riguardante il dott. Verdoliva, occorre precisare che su di lui pende effettivamente una richiesta di rinvio a giudizio con udienza fissata ad ottobre e che lo stesso non ha fatto pervenire alcuna richiesta di smentita alla redazione di Report. Inoltre, non corrisponde al vero che Report abbia mostrato l'abitazione di Verdoliva: sia l'indirizzo che il civico della sua abitazione non sono desumibili dal filmato andato in onda, e anzi, proprio al fine di rendere non identificabile il condominio, si è filmato un vicolo del tutto diverso da quello di residenza di Verdoliva. Non è stato mai inquadrato neppure il campanello, ma solo l'inviato e sempre stretto e di profilo. Si fa presente inoltre che l'unico giornale che ha pubblicato per intero l'indirizzo di Verdoliva è «Il Mattino» di Napoli.

Infine, a proposito della rimozione del video, occorre evidenziare che si è tempestivamente messo in pratica quanto deontologicamente e legalmente necessario, ovvero il video è stato rimosso appena avuta la conferma dell'errore commesso e corretto per evitare che venisse divulgata un'informazione sbagliata.

FORNARO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Marco Giolo, regista e artista italiano, ha realizzato un film d'animazione sul caso di Ilaria Alpi: «Somalia94 – Il caso Ilaria Alpi.» Il film racconta le ultime settimane di vita della giornalista e del cameraman Miran Hrovatin, dei loro spostamenti fra l'Italia e la Somalia, le loro ultime interviste fino alla commissione d'inchiesta del 2006;

lo scopo di questa produzione, si legge in una nota dell'autore, «è quello di far conoscere questa storia così importante ai giovani che per motivi di età non ricordano o non conoscono affatto, accompagnandoli a riflettere sul coraggio dei due giornalisti, sul traffico di rifiuti nei paesi del terzo mondo, sugli interessi economici legati alle numerose e infinite guerre nel mondo»;

risulta all'interrogante che 8 anni fa, quando Giolo iniziò a lavorare al film, chiese alla Rai un aiuto per sostenere questa produzione, ma, nonostante il budget richiesto fosse estremamente contenuto, gli venne più volte rifiutato da tutti gli uffici (Rai Fiction, Rai Cinema, Rai Ragazzi, Rai Cultura, Rai Trade, Rai3, Rai Scuola);

una volta uscito, il film è stato molto richiesto dalle scuole e dalle associazioni e, a questo punto, Giolo ha chiesto alla Rai un aiuto nella promozione, ma gli è stato negato. Risulta all'interrogante che Giolo abbia offerto alla Rai di trasmettere il film senza richiedere alcun compenso, ma che anche questa volta abbia ricevuto una risposta negativa;

in autunno «Somalia94 – Il caso Ilaria Alpi» verrà distribuito in USA, Canada e perfino in Giappone dove Giolo terrà un tour, che partirà da Hiroshima, atto a promuovere quest'opera nelle varie scuole nipponiche.

Si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non ritengano utile ed importante per il servizio pubblico divulgare un film d'animazione diretto ai giovanissimi e dedicato a due professionisti Rai uccisi mentre svolgevano il loro lavoro.

(243/1199)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che «Somalia 94 – Il caso Ilaria Alpi» è un corto di animazione della durata di 34' circa, che fu presentato a Rai Cinema una prima volta nel 2015 come progetto co-produttivo e, a partire dal 2016, come prodotto disponibile per l'acquisto dei diritti antenna.

Ciò premesso, occorre evidenziare che gli acquisti di diritti su prodotti cinematografici sono disciplinati da specifiche e consolidate procedure aziendali che trovano il proprio punto culminante con le determinazioni del Comitato acquisto diritti Rai-Rai Cinema; tali procedure prevedono che ogni proposta di acquisto pervenuta a Rai Cinema sia girata alle competenti strutture editoriali della Capogruppo, per il tramite della Direzione palinsesto, per essere sottoposta alla loro valutazione editoriale.

Anche nel caso oggetto dell'interrogazione di cui sopra è stato seguito l'iter sintetizzato: la Direzione palinsesto, dopo aver ricevuto il corto da Rai Cinema, lo ha girato alle competenti strutture editoriali che – alla luce dei relativi obiettivi – non hanno ritenuto il prodotto idoneo alla collocazione nei propri palinsesti. Pertanto, all'esito del Comitato acquisto diritti Rai-Rai Cinema del 6 dicembre 2016, è stata verbalizzata l'assenza di interesse delle competenti strutture editoriali, da ultima Rai 3.

GASPARRI. – *Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:*

in data 8 giugno ai vertici della Rai è stata indirizzata una lettera a firma dell'avvocato Francesco Antonio Romito, difensore del Colonnello Giuseppe De Donno e dell'avvocato Basilio Milio, difensore del Generale Mario Mori e dall'avvocato Cesare Paganica, difensore del Generale Antonio Subranni, per chiedere notizie circa il programma «Cose nostre» dedicato alla ricerca del latitante Messina Denaro, al quale ha partecipato il magistrato, Pubblico Ministero in alcuni processi, Nino Di Matteo, che ha parlato anche di un tema estraneo alla trasmissione, l'uccisione del dottor Paolo Borsellino, ribadendo le proprie unilaterali convinzioni, anche qui senza contradditorio né citando prove contrarie, né sentenze passate in giudicato e non, che hanno accertato il contrario e che «i giornalisti professionisti dovrebbero ben conoscere»;

gli avvocati in questa lettera aggiungono che «l'oggettiva influenza che sui delicati processi ancora pendenti possono avere tali modalità di informazione ci fa dire, con sconforto e amarezza, di trovarci di fronte a un giornalismo di parte che accanto alla legittima libertà di informazione e di critica risulta però lontano dal rispettare la libertà e la personalità altrui, quindi anche quella di chi è imputato, come dall'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti in base ai doveri di lealtà e buona fede»;

gli avvocati rilevano che è ancora più grave questo fatto perché è in corso il processo di appello e quindi una informazione distorta può condizionare il clima generale,

per sapere:

per quale motivo il programma «Cose nostre» sia stato realizzato con queste modalità e non abbia dato modo agli interessati di fornire una loro interpretazione dei fatti;

perché la Rai abbia ignorato la adamantina storia e carriera del Prefetto Mori e di altri protagonisti citati, che hanno combattuto la mafia, mentre altri raccontano storie mendaci, anche alla luce di numerose sentenze che dimostrano come Mori e gli altri protagonisti della lotta alla mafia abbiano agito nel pieno rispetto delle leggi, a differenza di altri calunniatori;

cosa intenda fare la Rai, con urgenza, per porre riparo alla grave alterazione della verità che attraverso il proprio programma ha attuato

(244/1201)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Rai 1.

In primo luogo, è opportuno rilevare che la puntata in questione era una riedizione di quella già andata in onda in prima serata il 21 luglio.

La struttura editoriale della parte di programma oggetto dell'interrogazione è costruita alternando interventi del dottor Di Matteo, commenti dello speaker *e immagini di repertorio; in tale contesto, lo spazio dedicato ai temi della strategia della tensione e della cosiddetta trattativa Stato-mafia è stato di soli 6 minuti, nei quali non sono mai stati nominati – direttamente o indirettamente – il Generale Mori, né De Donno né tantomeno Subranni. Inoltre, non è stato citato il processo che li vede condannati in primo grado, né le relative condanne.*

FEDELI, FLATI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Quanto avvenuto sabato 6 giugno nel corso della trasmissione di Rai 3 Tv *Talk* è molto grave. La Rai non può infatti permettersi di dimenticare Nilde Iotti o di confondere la sua storia con quella di altre figure peraltro molto distanti dalla sua. Ecco perché si chiede ai vertici dell'azienda un investimento forte, deciso, strutturale sulla formazione e la preparazione di chi ha la responsabilità di rappresentare in onda il servizio

pubblico e anche la capacità di interloquire con gli ospiti rettificandone immediatamente eventuali errori.

Bisogna assumere scelte che vadano verso una sempre maggiore qualità dell'offerta del servizio pubblico che sia basata su cultura, conoscenza, formazione, sapere. Non basta infatti puntare il dito contro Caterina Balivo che, nel goffo tentativo di difendere Irene Pivetti dalle accuse che la vedono attualmente al centro di una vicenda giudiziaria, ha definito l'ex esponente della Lega «la prima donna presidente della Camera», carica che venne invece ricoperta ben prima di lei da Nilde Iotti, eletta la prima volta nel 1979, confermata nel 1983 e poi ancora nel 1987 per complessivi 13 anni.

Balivo infatti non è stata l'unica a «dimenticare» una figura così importante della storia del nostro Paese – partigiana, madre costituente, deputata della Repubblica sempre in prima linea per i diritti e l'emancipazione delle donne e poi appunto prima presidente donna della Camera – cui peraltro nel dicembre scorso la Rai ha dedicato la fiction «Storia di Nilde» e della quale il 10 aprile sono ricorsi i 100 anni dalla nascita. Né il conduttore e giornalista Massimo Bernardini né altri della redazione sono infatti intervenuti per correggere un errore non lieve. E non solo nel merito ma anche per il contesto in cui è stato commesso.

Tv *Talk* è, a tutti gli effetti, una trasmissione d'informazione sul mondo della tv in cui ogni settimana si analizzano i temi al centro della settimana televisiva con il supporto di analisti, opinionisti ed esperti di TV su fenomeni mediatici e web italiani ed internazionali. Su Twitter Bernardini ammette di «non averci fatto caso» e si scusa «con la grande Nilde Iotti». Ma le scuse andrebbero rivolte anche alle telespettatrici e ai telespettatori che hanno diritto a ricevere, soprattutto dalla Rai, un'informazione corretta, approfondita, puntuale.

La Rai è stata la più grande azienda culturale del Paese e tale ruolo e funzione deve continuare a svolgere non solo attraverso i canali prettamente dedicati alla cultura, alla storia, alla scuola, ma anche attraverso i cosiddetti canali generalisti. La conoscenza, la cultura, il sapere determinano la qualità dell'offerta televisiva. Più alto è il livello della qualità dei contenuti e delle competenze che la Rai è in grado di esprimere, più il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sarà in grado di favorire lo sviluppo e la crescita socio-culturale del nostro Paese e promuovere il senso civico, la partecipazione alla vita democratica anche attraverso la conoscenza della storia delle nostre istituzioni e dei suoi e delle sue protagoniste.

Si chiede pertanto di sapere:

se per garantire questa sua funzione l'azienda intenda valutare l'opportunità di un approfondimento serio e documentato sulla figura della Presidente Iotti nell'ambito della prossima puntata della trasmissione Tv *Talk.*

(245/1205)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk*, ha aperto la puntata del 13 giugno – immediatamente successiva a quella in questione – scusandosi per non aver tempestivamente corretto l'errore commesso dalla Balivo e assumendosi in prima persona la responsabilità dell'accaduto: la puntata, infatti, è iniziata con l'immagine di Nilde Iotti sullo sfondo dello studio e con le seguenti parole di Bernardini: «Comincio con una doverosa rettifica. Allora: questa [rif. foto di Nilde Iotti] è Nilde Iotti, Nilde Iotti in una seduta della Camera dei deputati, perché è stata la prima donna in Italia a presiedere la Camera appunto dei deputati dal 1979. La settimana scorsa in studio è stata detta un'inesattezza, mi scuso per non aver corretto subito la nostra ospite, ma insomma sapevamo che Nilde Iotti è appunto, è stata la prima donna Presidente della Camera in Italia. Allora, dato quel che dovevamo dare alla grande Nilde Iotti, cominciamo con una nuova imperdibile puntata di Tv Talk*!».

Lo stesso sabato 6 giugno, subito dopo l'individuazione dell'errore da parte di alcuni telespettatori, sia Bernardini che la stessa Balivo su Twitter si sono scusati per la svista circa la figura di Irene Pivetti come prima donna Presidente della Camera.

In definitiva, si è trattato di una distrazione a cui si è posto rimedio coi tempi e coi mezzi a disposizione.

FEDELI, CASINI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

In data 8 giugno 2020, all'interno della trasmissione di Rai 3 «Report» è stato trasmesso il servizio a firma Giuliano Marrucci e con la collaborazione di Giulia Sabella dal titolo «Svenditalia» dedicato al mercato immobiliare all'indomani dell'emergenza Covid 19 con *focus* sulla compravendita tra privati di alcuni immobili storici della città di Firenze.

Pur fatta salva la legittimità del lavoro giornalistico d'inchiesta su un fenomeno che l'emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid 19 rischia di amplificare, come dimostra l'iniziativa israeliana del gruppo Webyhotel73.com di cui si dà conto nel servizio con la testimonianza di un esponente che dichiara apertamente di voler approfittare della crisi per risparmiare sulle compravendite fino al 30%;

considerato tuttavia che sia sul sito che sui social della trasmissione l'inchiesta viene presentata con termini molto forti, potenzialmente lesivi dell'immagine del capoluogo toscano, laddove si legge che «insieme a Venezia, Firenze è la città italiana che più ha svenduto la sua anima per assecondare i capricci dei turisti, a partire dai più facoltosi»;

considerato che l'inchiesta si avvale del contributo degli urbanisti del laboratorio politico «perUnaltracittà» i quali, anche sul loro sito, pre-

sentando l'inchiesta definiscono Firenze una città «svenduta a speculatori e faccendieri, una città fantasma, senza turisti e soprattutto senza abitanti»;

considerato che oltre ai tre urbanisti viene intervistato lo storico dell'arte Tomaso Montanari che testualmente dichiara «Firenze città in svendita con una banda di amministratori pubblici asserviti ai capitali stranieri»;

considerato che, nei tempi richiesti (le ore 18 del 4 giugno), l'amministrazione comunale ha inviato, in forma esaustiva e completa, le risposte alle domande inoltrate per mail il 3 giugno scorso dalla redazione di Report, risposte di cui la redazione si era impegnata a dare conto durante la trasmissione;

tenuto conto che nei quasi 14 minuti di durata del servizio non viene citata nessuna delle risposte fornite dall'amministrazione comunale nonostante la mail di Report citi testualmente la necessità di «fornire ai nostri telespettatori un'informazione che sia la più corretta possibile»;

tenuto conto che trattandosi dell'ultima puntata della stagione aver omesso di riportare la versione dell'amministrazione, direttamente chiamata in causa da uno degli intervistati, risulta ancora più lesiva del diritto di replica dei soggetti chiamati in causa ma anche del diritto dei telespettatori a un'informazione il più completa possibile;

tenuto conto che è dovere del servizio pubblico garantire completezza e obiettività del lavoro giornalistico attraverso il contraddittorio, il confronto tra le parti e che, soprattutto nelle inchieste, deve essere garantita a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di esprimere la propria posizione anche per permettere ai telespettatori di formarsi un giudizio libero e autonomo sui fatti che vengono riportati;

si chiede all'azienda:

come pensa di garantire il diritto di replica al Comune di Firenze se in vista di una possibile replica della trasmissione in tv, oppure concedendo uno spazio televisivo adeguato perché il Comune possa illustrare l'azione di governo della complessa realtà interessata dal servizio televisivo, oltre che integrando il servizio anche sul sito *web*, come già fatto, e sui canali *social*.

(246/1206)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che il focus sulla svendita del patrimonio immobiliare di pregio del Comune di Firenze, di cui ha trattato il servizio di Report dal titolo «Svenditalia», si è basato sul racconto di un problema reale e di fatti oggettivi; l'autore dell'inchiesta infatti si è avvalso del contributo degli urbanisti del laboratorio politico «PerUnaltracittà» e dello storico dell'arte Tomaso Montanari, che testualmente ha dichiarato «Firenze città in svendita con una banda di amministratori pubblici asserviti ai capitali stranieri». Ma anche chi non è

direttamente coinvolto nel dibattito politico cittadino, l'agente immobiliare Jeremy Onslow-Macaulay, ha confermato che è in atto una svendita del patrimonio immobiliare di pregio che non ha precedenti nella storia di Firenze.

Tutto ciò premesso, occorre prendere atto del fatto che Report non ha dato conto nel corso della puntata della risposta che a tale fenomeno è stata fornita dall'amministrazione comunale. Si è trattato di una omissione dovuta esclusivamente a un errore di comunicazione tra l'autore dell'inchiesta Giuliano Marrucci e il conduttore Sigfrido Ranucci, non certo imputabile alla mancanza di volontà di riportare una completa informazione all'opinione pubblica. Tanto è vero che il punto di vista dell'amministrazione comunale era stato appositamente richiesto.

Proprio nell'ottica di ovviare a questa incompleta informazione, occorre considerare che Report, a seguito di contatti con il portavoce del sindaco e in seguito con lo stesso sindaco Nardella, ha tempestivamente provveduto a dare spazio sul proprio sito al punto di vista dell'amministrazione comunale fiorentina, pubblicando un lungo comunicato, come è possibile verificare nel post del 9 giugno delle ore 17.59 https://www.facebook.com/ReportRai3/. Contestualmente è stata sostituita la puntata sul web, inserendo la versione dell'amministrazione del comune di Firenze.

Da ultimo, si segnala che la replica del servizio, integrata con il punto di vista degli amministratori fiorentini, è andata in onda sabato 13 giugno.

FORNARO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

nel novembre 2019 la Rai ha pubblicato un bando di «accertamento» che prevede la stabilizzazione con contratto giornalistico per 125 giornalisti nel 2020, e altri 125 nel 2021. L'«accertamento» è stato poi sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus;

secondo fonti giornalistiche, lo scorso 15 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione della Rai ha deciso, diversamente da quanto previsto dal testo dell'accordo e dal relativo bando, di anticipare al 2020 la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei giornalisti che lavorano in azienda nelle trasmissioni delle reti ma con rapporti di lavoro diversi dal contratto giornalistico e ammessi all'«accertamento» secondo i requisiti previsti nel bando. Si tratta, soprattutto, di lavoratori atipici o a partita iva con contratto di lavoro autonomo;

i giornali riferiscono altresì che i suddetti ammessi all'accertamento (circa 210 su 327 che avevano fatto la domanda) non svolgeranno alcun esame; 60 di loro su base volontaria verranno assunti già a luglio in cambio del trasferimento in una sede locale della Tgr; gli altri verranno assunti tutti tra settembre e ottobre 2020; mentre il concorso per 90 giornalisti destinati alle sedi locali verrà rinviato al 2021;

mentre per i giornalisti viene consentita una semplificazione sul piano dell'«accertamento», oltre che una anticipazione della stabilizza-

zione in tempi più brevi rispetto agli accordi sindacali e a quanto riportato nell'avviso di accertamento stesso, i candidati ammessi al concorso per collaboratori del Gruppo Rai (187 ammessi), la cui selezione è stata sospesa a febbraio a causa della pandemia da Covid-19, restano ancora agganciati ad un modello selettivo che prevede prove scritte ed orali senza alcuna possibilità di semplificazione che tenga conto della straordinarietà della condizione attuale legata alla pandemia. Si prevede, inoltre, secondo l'accordo sulle politiche attive del 13 dicembre 2018, una loro graduale assunzione in base al posizionamento nella graduatoria degli idonei che vede come tempistica massima il 2023;

tra gli ammessi alla «selezione per collaboratori del Gruppo Rai 2019» vi sono anche professionisti ammessi all'accertamento per giornalisti. Si prevede, pertanto, un numero di collaboratori stabilizzabili inferiore sia ai giornalisti (210) sia all'attuale numero degli ammessi alla selezione per collaboratori (187). Una esiguità che non costituisce un potenziale danno al bilancio aziendale. La Rai potrebbe anticipare l'assunzione, entro il 2020, di questo esiguo gruppo di collaboratori che lavorano da molti anni in azienda evitando, di conseguenza, un potenziale incremento delle cause giudiziarie per il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato. Cause che nuocciono al bilancio, a differenza delle assunzioni.

la Rai continua a non far sapere quando intende ripristinare il percorso di stabilizzazione dei collaboratori ammessi alla selezione. Nel frattempo, sul proprio sito web, l'azienda ha pubblicato, lo scorso 29 maggio, un nuovo bando di selezione per «tecnici della produzione» destinati alle sedi regionali che, con molta probabilità, sosterranno le prove online entro il mese di luglio 2020. Un ennesimo bando col quale l'azienda dimostra, ancora una volta, di ignorare i collaboratori ammessi alla selezione rimasti in sospeso: una ingiusta dimenticanza rispetto al loro diritto di essere stabilizzati.

Si chiede di sapere:

quale posizione intende assumere la Rai nei confronti dei 187 candidati ammessi alla selezione per collaboratori del Gruppo Rai 2019 e per i quali è stato interrotto il concorso nel mese di febbraio 2020;

se la Rai, analogamente a quanto deciso per i giornalisti professionisti ammessi al proprio «accertamento», anche per gli ammessi alla selezione per collaboratori intenda mettere in atto una procedura che consenta un percorso selettivo basato esclusivamente sulla valutazione del curriculum vitae, evitando così assembramenti, e l'assunzione di tutti gli ammessi alla selezione entro il 2020.

(247/1212)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione risorse umane e organizzazione.

Gli avvisi di reperimento aziendale di risorse interne a cui si fa riferimento sono i seguenti:

1. accertamento, in base all'Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione sindacale dei giornalisti Rai (Usigrai), finalizzato alla individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei giornalisti

2. selezione, in ottemperanza all'accordo quadro sulle politiche attive del 13 dicembre 2018 sottoscritto con le OO.SS., di personale utilizzato in Azienda con contratto di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza che, risultato idoneo dal processo selettivo e secondo l'ordine di graduatoria, verrà inserito in un percorso di assunzione a tempo indeterminato.

Con riferimento all'accertamento di cui al punto 1 va rilevato che, qualora le candidature che presentano i requisiti richiesti si attestino al di sotto delle 250 unità previste, come al momento ipotizzabile, verrebbero meno le esigenze che comportano l'effettuazione delle prove. Laddove, invece, il numero degli aventi diritto dovesse superare le 250 unità, al termine delle verifiche da parte aziendale sul possesso dei requisiti per i candidati che, non ammessi nella prima fase, hanno ritenuto di presentare documentazione integrativa, si procederà necessariamente con l'effettuazione delle prove, al momento ipotizzabili dal prossimo mese di settembre.

In relazione al precedente punto 2 invece, le candidature in possesso dei requisiti sono 187, superiori rispetto al numero degli ingressi previsto e fissato in 150 unità. Tra queste sono presenti 24 unità che si sono iscritte anche all'accertamento di cui al punto 1 e tra queste ve ne sono 18 in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, anche al netto di queste «doppie candidature», il numero dei candidati resta superiore a quello delle posizioni da selezionare. Le prove di valutazione si rendono pertanto necessarie anche per identificare le risorse ritenute «idonee», avendo conseguito un punteggio finale superiore ai 60/100.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'Azienda intende riprendere lo svolgimento delle prove dal mese di luglio p.v. così come previsto dal bando, nel rispetto delle indicazioni circa le misure per il contrasto ed il contenimento dei rischi dovuti al virus Covid-19, ed all'esito della verifica, già in corso, delle disponibilità logistiche organizzative, con particolare riferimento alle location, e completare le procedure entro il mese di settembre p.v.

Infine, per quanto riguarda le tempistiche di assunzione, l'Azienda prevede di scaglionarle in due tranche utilizzando la graduatoria secondo il punteggio conseguito: la prima di 100 unità entro il 31 dicembre p.v., la seconda entro il 30 giugno 2021.

TIRAMANI, SASSO, TATEO, MARTI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Nella puntata di «Domenica In», trasmessa domenica 7 giugno 2020 su Rai 1, è stato ospite, in collegamento, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'interazione tra quest'ultimo e la conduttrice del programma, Mara Venier, si è svolta in un clima e con toni altamente

amichevoli e confidenziali, anche in ragione di un rivelato pregresso rapporto di amicizia fra i due. Non sono peraltro mancati lodi ed elogi da parte della Venier a Emiliano, anche rispetto al suo operato da Governatore della Regione Puglia.

Pur comprendendo lo spirito e la connotazione editoriale di un programma come «Domenica In» nell'offerta televisiva della Rai, pare d'uopo evidenziare l'inopportunità di interventi e collegamenti con esponenti politici, l'apprezzamento nei confronti dei quali non è celato. Ciò vale, *a fortiori*, in ragione del fatto che nei prossimi mesi – e, orientativamente, nel settembre p.v. – in Puglia si terranno le elezioni regionali, e l'attuale Presidente, Michele Emiliano, ha già ampiamente manifestato il desiderio di ricandidarsi. E la non vigenza del regime di *par condicio* non può, ad avviso degli scriventi, costituire un valido esimente in tal senso.

Alla Società concessionaria si chiede dunque di fornire delle spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché – pur nel rispetto della libertà editoriale garantita a ciascun programma, sia esso di informazione o di intrattenimento – non siano veicolati messaggi politici unilaterali e di parte, specie se correlati alle prossime tornate elettorali.

(248/1213)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 1.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che gli ospiti politici che si sono avvicendati nel corso delle puntate di «Domenica In» hanno rispecchiato la particolare situazione emergenziale che il Paese ha attraversato nel corso della fase acuta della pandemia da Covid-19. In quanto contenitore popolare, «Domenica In» ha svolto un importante ruolo di informazione «amichevole» e «divulgativa» invitando man mano esponenti governativi e amministratori locali a spiegare la situazione e a indicare le regole da seguire. Ministri, governatori delle regioni e sindaci hanno potuto così rivolgersi ad un'ampia platea per dar conto delle iniziative intraprese, fornire informazioni accreditate, rassicurare nei momenti più bui e complessi.

La logica della pluralità di voci, ancora, ha pienamente rappresentato tutte le sensibilità politiche, cercando di privilegiare soprattutto lo sforzo unitario del Paese per il quale si è sempre sottolineato l'impegno di tutti, maggioranza e opposizione. Questa scelta editoriale ha accompagnato l'intero periodo fino ad affacciarsi alla fase attuale, improntata allo spirito di ripresa e rinascita. Proprio per questa ragione, si è continuato a dare voce soprattutto ai territori con collegamenti aperti con sindaci e presidenti di regione per raccontare come le comunità si stanno risollevando nell'ottica di tornare a una situazione di normalità. Le interviste sono state infatti mosse dalla voglia di capire come si sta operando per garantire la sicurezza sanitaria, ma anche cosa si sta facendo per far ri-

prendere l'economia e in particolare il turismo. Non è un caso che Mara Venier abbia spesso dato voce alla «sua» Venezia intervistando in maniera calda e amichevole il Sindaco Brugnaro, espressione di una coalizione politica non al governo, così come è accaduto col presidente Emiliano, che appartiene ad altra area politica ma al quale è stata riservata la stessa confidenzialità.

In definitiva, la conduttrice ha riservato gli stessi toni a tutti i rappresentanti istituzionali e politici che sono intervenuti nel programma con lo spirito che le è proprio, ovvero con lo scopo di creare un clima amichevole di avvicinamento del pubblico alle istituzioni; obiettivo delle interviste, infatti, è stato quello di mostrare, al di là della carica e della responsabilità politica, la persona, i suoi sentimenti, la sua vita di tutti i giorni, creando un livello comunicativo in cui un personaggio pubblico si esprime a tutto tondo, dando conto di ciò che fa rispetto a problemi ed emergenze ma anche di ciò che è nel suo essere in relazione con tutti, dalla conduttrice di un programma televisivo al singolo cittadino.

A seguire e per completezza di informazione si elencano le presenze di esponenti governativi e amministratori locali intervenuti in trasmissione:

8 marzo
da Castiglione d'Adda il sindaco Andrea Venturini
da Nembro il sindaco Claudio Cancelli
da Pesaro il sindaco Matteo Ricci

22 marzo
in collegamento dal Ministero degli Affari esteri il ministro Luigi Di Maio

29 marzo
da Bari Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia
da Milano Attilio Fontana, governatore Regione Lombardia

5 aprile
da Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia

12 aprile
da Lecco Michela Vittoria Brambilla, deputata

19 aprile
dal CPTV di Napoli Luigi De Magistris, sindaco di Napoli

17 maggio
da Bologna Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna

24 maggio
da Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia
da Capri Marino Lembo, sindaco di Capri

31 maggio
da Genova Giovanni Toti, governatore Regione Liguria
da Bari Antonio Decaro, sindaco di Bari

7 giugno
da Bari Michele Emiliano, presidente Regione Puglia
da Cagliari Christian Solinas, presidente Regione autonoma Sardegna.

GASPARRI, MALLEGNI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:*

a quanto si apprende da alcuni organi di stampa il giornalista Fabio Fazio, attraverso il suo agente, starebbe trattando il rinnovo del suo contratto con la Rai;

il contratto di Fazio, che ha un costo molto considerevole per l'azienda, scade nel giugno del 2021,

per sapere:

se quanto appreso dalla stampa corrisponda al vero e, in caso affermativo, per quali ragioni la Rai stia trattando con un anno di anticipo il rinnovo del contratto;

se non si ritenga, in ogni caso, di dover ridurre drasticamente il compenso del giornalista in funzione non solo della crisi in corso ma anche dei bassi dati d'ascolto registrati nelle diverse reti in cui è andato in onda con il suo programma.

(249/1214)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si segnala che, allo stato, non sono stati effettuati passaggi formali finalizzati allo sviluppo di una trattativa indirizzata al rinnovo – anticipato rispetto alla scadenza – del contratto con Fabio Fazio.

Per quanto attiene al tema specifico del compenso, questo sarà valutato nel momento in cui dovesse essere avviata una formale trattativa per il rinnovo del contratto, tenendo in adeguata considerazione tutte le necessarie variabili ai fini della più efficace tutela dell'interesse aziendale.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI, BUBISUTTI, GAVA, RAFFAELLA MARIN, MOSCHIONI, PANIZZUT, PITTONI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Nei giorni scorsi la giornalista professionista Eva Ciuk, al momento in servizio presso il TGR Friuli-Venezia Giulia, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post nel quale si leggeva che «le uniche vittime innocenti sono state quelle del fascismo e del nazismo!».

Agli interroganti risulta che, vista la gravità delle parole riportate nel predetto post, il caporedattore del TGR Friuli-Venezia Giulia abbia

già attivato una segnalazione e non è da escludersi l'apertura di un procedimento disciplinare.

Anche se pubblicato sul proprio profilo privato (ed infatti è stato in seguito rimosso), il citato post della Ciuk mina la credibilità della redazione presso la quale ella stessa lavora e getta una cattiva luce sull'intera Società concessionaria, anche alla luce dell'impegno che quest'ultima sta profondendo per contrastare le c.d. *fake news* e la diffusione di odio in rete mediante messaggi faziosi e livorosi, giusta risoluzione approvata nell'ottobre 2019 dalla Commissione di vigilanza RAI sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI.

Alla luce di quanto esposto sopra, si chiede alla Società Concessionaria:

– se ritiene tollerabile che un proprio dipendente veicoli – seppur sul proprio profilo *social* – messaggi falsi e inneggianti odio;

– quali provvedimenti intenda prendere in questo caso, vista anche la già richiamata risoluzione su principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI.

(250/1219)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione risorse umane e organizzazione.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, in base alle correnti procedure aziendali, la Direzione risorse umane e organizzazione – attraverso il settore «Disciplina – è la struttura deputata a raccogliere e valutare le segnalazioni su episodi che violano i principi di condotta generali sull'utilizzo dei presidi digitali da parte dei dipendenti della Rai.

In particolare, sulla questione del post che sarebbe stato pubblicato e poi cancellato dalla giornalista Eva Ciuk sul proprio profilo Facebook, sono stati avviati gli approfondimenti necessari per poter ricostruire con assoluta certezza i fatti e poter quindi, conseguentemente, valutare il comportamento della giornalista in relazione a quanto previsto dal regolamento di disciplina aziendale e dal codice etico, con particolare riferimento alla risoluzione sull'utilizzo dei social da parte deí lavoratori. In particolare, considerato che il post oggetto di indagine sarebbe stato rimosso, si sta cercando di ricostruire con rigore il contenuto dello stesso.

Anche in questa occasione, come già in passato, la Rai ribadisce il proprio totale e determinato impegno contro la diffusione di fake news e contro ogni forma di intolleranza o di comportamenti che possano alimentare qualsiasi forma di odio. Tra gli altri impegni del Servizio pubblico, è e resta centrale anche quello di favorire la coesione sociale e la crescita complessiva del Paese attraverso un'informazione verificata, equilibrata, plurale, completa e corretta.

PAXIA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato da Milano Finanza lo scorso 28 maggio, da una analisi sulle produzioni affidate da Rai a società private italiane ed estere, nello scorso anno, è emerso che il colosso mondiale Banijay, *leader* di mercato, in seguito alla fusione con Endemol, si sarebbe aggiudicata circa il 70% degli appalti esterni Rai in termini di minuti prodotti, per un totale di 1.923 ore di trasmissioni andate in onda sui tre canali principali Rai 1, Rai2 e Rai3, pari a una stima di oltre l'80% in termini di valore economico di appalti assegnati;

l'Unione Sindacale Giornalisti Rai – Usigrai-, attraverso una nota del 19 maggio, ha manifestato alcune perplessità derivanti dall'affidamento di un terzo delle produzioni Rai all'esterno. Nella nota, si legge che sulla base di un articolo pubblicato lo stesso 19 maggio sul Fatto Quotidiano, nei palinsesti del 2019 la Rai ha affidato all'esterno il 29% delle produzioni, per un totale di 2.786 ore sui tre principali canali generalisti;

tale monopolio di fatto, potrebbe rendere difficile la promozione di *format* originali italiani e, contemporaneamente, potrebbe non garantire il pluralismo televisivo del principale attore culturale del nostro paese;

quanto esposto in premessa, potrebbe risultare in contrasto con quanto enunciato nel Contratto di servizio pubblico della Rai, che nello specifico mira a garantire una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, a valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale, a sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani, nonché a valorizzare le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere per equilibrare maggiormente la realizzazione delle produzioni esterne Rai, anche al fine di garantire la presenza di più voci nel servizio pubblico radiotelevisivo italiano, valorizzando maggiormente la creatività italiana.

(251/1224)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare la distinzione tra programmi prodotti internamente e programmi prodotti dalle società di produzione. Si definiscono, convenzionalmente, programmi prodotti internamente quelli rispetto ai quali Rai detiene i diritti ab origine e provvede direttamente all'organizzazione della produzione, mentre si definiscono programmi prodotti esternamente quelli di cui Rai ha acquisito diritti da società terze che si occupano anche dell'organizzazione della produzione, attraverso formule contrattuali diverse quali appalti parziali, totali, coproduzioni, preacquisti, acquisti, acquisti diritti di ripresa.

Alla luce di questa definizione risulta pertanto anche i programmi prodotti internamente generano costi esterni definiti «sopra la linea», legati all'acquisizione delle prestazioni professionali delle figure artistiche (autori, registi, scenografi, ballerini, artisti, attori, ecc.) e/o agli appalti relativi ai service produttivi. Al fine di comporre il modello produttivo di un progetto editoriale, l'Azienda pertanto si può appoggiare a società esterne con cui concorda una sorta di «spacchettamento» delle attività, con lo scopo di salvaguardare i propri asset interni riguardanti le attività di produzione definite «sotto la linea», anche al fine di rispettare i principi di efficacia ed economicità previsti dalla normativa di riferimento (principi generali Codice appalti).

In tale quadro, la differenza tra produzioni interne e produzioni realizzate da società esterne, è che nel primo caso la Rai si fa carico dell'organizzazione e della contrattualizzazione dei costi esterni riferiti alle figure artistiche da utilizzare, mentre nel secondo caso sono le società esterne a organizzare anche la produzione e la contrattualizzazione di tali figure.

Tutto ciò premesso, sono attualmente in corso dinamiche di mercato – come nel caso dell'acquisizione di Endemol da parte di BaniJay – che stanno portando a una concentrazione sul versante dei produttori che, conseguentemente, possono impattare anche sulle quote di attività che Rai affida all'esterno; rispetto a tali dinamiche Rai ha un ruolo di mera spettatrice.

In ogni caso la Rai ha comunque improntato i palinsesti del prossimo autunno prevenendo un minor ricorso ad attività di produzione esterna, con l'obiettivo di valorizzare le proprie professionalità interne; sotto il profilo quantitativo, ad esempio, per quanto concerne i prodotti a utilità immediata la produzione interna aumenterà di oltre il 15 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.

DI LAURO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

nella puntata della trasmissione «I Fatti Vostri» andata in onda su RAI 2 il 12 giugno 2020, è stata fatta un'incresciosa opera di disinformazione pubblica, con un contestuale e immediato danno ambientale;

l'inviata della trasmissione, in collegamento dalle spiagge di Mola di Bari (BA), ha lanciato una bottiglia nelle antistanti acque marine, giu-

stificando il proprio gesto in diretta dicendo «Vorrei lanciarla e chi la ritrova sarà il primo ospite in trasmissione, tanto questa si scioglie tra poco, è al 100% biodegradabile»;

quanto accaduto necessita assolutamente una ferma stigmatizzazione, anche se contestualizzata all'interno di una cornice positiva: infatti, il gesto si inserisce all'interno dell'incontro tra una ragazza che da anni dà seguito a una tradizione di famiglia gettando in mare 31 messaggi destinati alla Madonna all'interno di una bottiglia, e un ragazzo volontario della locale associazione «Retake», che ha ritrovato la bottiglia e pubblicato sui social la vicenda;

la disinformazione del gesto sopra descritto è tanto palese quanto grave: infatti, per quanto una bottiglia di plastica possa essere biodegradabile, quelle attualmente maggiormente in commercio impiegano comunque anni prima di terminare il processo di degradazione, contribuendo nel frattempo ad inquinare l'ecosistema marino;

comunque, a prescindere dalla caratteristica biodegradabile della bottiglia, si è trattato di un esempio negativo che potrebbe comportare un alto rischio di emulazione, oltre ad andare contro a tutte le politiche finora adottate dai governi per prevenire e contrastare l'inquinamento ambientale, nonché le politiche e gli indirizzi in materia da parte della stessa RAI;

al fine di riparare a quanto avvenuto, sembra doveroso e opportuno che prossimamente, la RAI lasci spazio adeguato ad esperti in materia di inquinamento ambientale, anche con un chiaro e diretto riferimento all'accaduto;

parimenti, sembra urgente e necessario approfondire la vicenda per chiarire le responsabilità dell'atto, verificando se il gesto sia stato fatto di spontanea volontà dall'inviata ovvero sia in qualche modo collegato a scelte da parte degli autori della trasmissione;

si chiede di sapere:

se l'azienda intenda attivarsi al fine di garantire che nei prossimi giorni, all'interno della programmazione RAI sia dedicato ampio e adeguato spazio ad esperti in tema di prevenzione e contrasto all'inquinamento ambientale, anche con riferimenti diretti a quanto avvenuto durante la puntata della trasmissione «I Fatti Vostri» andata in onda su RAI 2 il 12 giugno 2020;

se l'azienda intenda inoltre attivarsi al fine di verificare le responsabilità del gesto descritto in premessa, verificando in particolare se sia stato fatto di spontanea volontà dall'inviata ovvero sia in qualche modo collegato a scelte da parte degli autori della trasmissione.

(252/1226)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 2.

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il programma «I fatti vostri» ha sempre agito nel pieno rispetto dell'ambiente. L'episodio del lancio della bottiglia biodegradabile in mare è per questo da considerarsi come una semplice simulazione televisiva, interrotta prima della conclusione a causa della partenza del Tg2 delle 13. E poiché la puntata in questione era l'ultima, non è stato neanche possibile mandare in onda il seguito del racconto il giorno successivo, il che ha favorito una lettura distorta del gesto della conduttrice, gesto che si inseriva – come detto – in un racconto in due parti.

Non potendo trasmettere la seconda parte, è stato tempestivamente postato sugli account social del programma (https://www.facebook.com/IFattiVostriRai2) il video che costituiva la parte finale della finzione, in cui viene mostrato un volontario di Retake che va in mare vestito a recuperare la bottiglia. La simulazione è stata realizzata per testimoniare il desiderio del volontario di essere invitato come ospite nel programma in autunno. Il video è accompagnato da un post in cui si spiega l'accaduto e in cui si ribadisce la necessità di prestare attenzione all'ambiente e di rispettare il mare.

Rai 2, visto l'errore commesso e come immediata riparazione, ha tempestivamente colto l'occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione, che si è celebrata il 17 giugno, per dedicare, all'interno del programma Detto Fatto, un ampio spazio ai temi del rispetto ambientale. In particolare, la giornalista esperta Diana de Marsavich ha parlato tra l'altro dello smaltimento delle bottiglie di bioplastica che vanno gettate nell'umido per essere poi utilizzate come fertilizzanti nel terreno.

FLATI, MANCA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che

il giorno 7 giugno u.s., su Rai3, è andata in onda la puntata intitolata «Quello scotch che sigilla un mistero» della trasmissione «Storie Maledette», condotta da Franca Leosini, dedicata al delitto di Dina Dore del 26 marzo 2008;

nel corso della puntata, durata circa due ore, dalla casa circondariale di Alghero è stato intervistato il signor Francesco Rocca, marito della vittima, condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio in via definitiva con sentenza della Cassazione del 21.9.2018 (con cui è stata confermata la condanna disposta nei due precedenti gradi di giudizio);

in tale occasione, il signor Francesco Rocca ha proclamato la sua innocenza ed ha affermato che la sua condanna fosse dovuta a lacune investigative e giudiziarie, tali da consentire – a suo dire – persino la revisione del processo;

l'ascolto delle sole parole del signor Francesco Rocca, non accompagnate da un approfondimento della vicenda processuale e/o comunque dalla replica dei familiari della vittima, può condurre ad un effetto distorsivo e fuorviante per l'opinione pubblica, sia in riferimento al lavoro

svolto dagli organi inquirenti e dalla magistratura, sia sulla ricostruzione dei fatti;

la RAI, quale azienda che svolge un servizio pubblico, può e deve garantire una corretta informazione per contribuire a formare un'opinione pubblica consapevole oltre che rispettosa delle istituzioni, con il conseguente dovere di descrivere i fatti da tutti i punti di vista ed assicurare che le notizie divulgate siano complete ed esaurienti.

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede

il motivo per cui sia stata data al signor Francesco Rocca, condannato in via definitiva dopo tre gradi di giudizio, la possibilità di proclamare la sua innocenza in una trasmissione pubblica, senza prevedere, al contempo, la possibilità per i familiari della vittima di rappresentare al pubblico una diversa ricostruzione dei fatti e la verità accertata in sede processuale;

quali provvedimenti l'Azienda intenda adottare per consentire un allineamento informativo, facendo emergere sia la verità processuale, che ha portato alla condanna in via definitiva del signor Francesco Rocca, sia la storia raccontata dai familiari della vittima, per dare giusta evidenza ai fatti accertati giudizialmente e alla memoria della vita di Dina Dore.

(253/1232)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che Storie Maledette, *storica trasmissione in onda ininterrottamente su Rai 3 dai 1994, è un esempio di scrupoloso ed appassionato giornalismo di approfondimento con cui la conduttrice e autrice Franca Leosini analizza ed esplora, fino nell'intimo, i protagonisti, quasi sempre occasionali, di omicidi efferati maturati all'interno di una vita apparentemente normale. Generare sentimenti forti o estremi ed opinioni contrastanti è una conseguenza inevitabile di un simile programma, ma è questo a rendere* Storie Maledette *un prodotto televisivo unico nel suo genere. Come noto, nella trasmissione va in scena un confronto intenso, serrato ed introspettivo tra l'intervistato e Franca Leosini che, nel preparare il copione delle domande da sottoporre all'interlocutore, conduce sempre un analitico esame di tutte le sentenze, delle perizie, delle dichiarazioni testimoniali e di ogni atto d'indagine.*

Anche nel caso di Francesco Rocca, dentista sardo condannato in via definitiva quale mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore, l'approccio all'intervista è stato improntato al massimo scrupolo e rigore nello studio approfondito di tutti gli atti processuali. Prima di procedere all'intervista, Franca Leosini ha incontrato personalmente in carcere Francesco Rocca al fine di conoscerlo e verificarne lo spessore comunicativo. Raccolti tutti gli elementi necessari, ricevuta l'autorizzazione del Diparti-

mento dell'amministrazione penitenziaria, la dottoressa Leosini ha proceduto all'intervista che, dall'originaria durata di diverse ore è stata ridotta, tramite un attento e ragionato lavoro di montaggio, a circa 120 minuti compatibili con le esigenze televisive di diffusione in prima serata. Nel corso dell'intervista, l'autrice ha ricostruito l'intero percorso investigativo e giudiziario dell'omicidio della povera Dina Dore, evidenziando tutti i passaggi maggiormente significativi e soprattutto rimarcando più volte i principali elementi di prova che sono stati posti a fondamento delle sentenze di condanna.

In tale quadro, appare evidente che nel corso dell'intervista Francesco Rocca abbia cercato di valorizzare gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare ad una diversa valutazione da parte dei giudici, ma è doveroso sottolineare che ciò è avvenuto non come una libera ed incontrollata esternazione, bensì con il costante intervento di Franca Leosini che, in più occasioni, ha contraddetto e contrastato le affermazioni dell'intervistato garantendo quindi, su ogni punto, un'informazione in grado di rappresentare compiutamente tutti gli elementi di senso contrario a quanto affermato da Francesco Rocca a propria difesa.

Infine, in relazione al mancato coinvolgimento dei familiari di Dina Dore, si ritiene opportuno evidenziare come semplicemente questo non sia previsto nel format del programma, che in oltre 20 anni ha previsto l'inserimento della voce della parte offesa solo in rarissimi casi ed esclusivamente quando era indispensabile e funzionale allo sviluppo del racconto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

89ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Relazione sulla missione a Washington e New York

Il PRESIDENTE invita tutti i commissari, dopo l'audizione del Maresciallo Conigliaro, a trattenersi per porre in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

AUDIZIONI

Audizione del Luogotenente dell'Arma dei carabinieri, Maresciallo Paolo Conigliaro

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Maresciallo Paolo Conigliaro, Luogotenente dell'Arma dei carabinieri.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il Maresciallo CONIGLIARO svolge una relazione, parzialmente secretata, su alcuni fatti avvenuti tra il 2013 e il 2018, quando era Comandante della stazione dei carabinieri di Capaci. Riferisce in particolare di avere istruito una proposta di scioglimento del suddetto Comune per infiltrazioni mafiose ed altre iniziative volte a contrastare attività della criminalità organizzata. Espone infine le vicende che hanno condotto al blocco delle investigazioni da lui avviate e all'assunzione a suo carico di provvedimenti di demansionamento e di procedimenti giudiziari.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE nonché il deputato PAOLINI *(Lega)*.

Il Maresciallo CONIGLIARO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE comunica che richiederà l'acquisizione degli atti relativi alla proposta di scioglimento del Comune di Capaci istruita dal Maresciallo Conigliaro. Ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

90ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Relazione sulla missione a Washington e New York

Il PRESIDENTE invita tutti i commissari, dopo l'audizione del Generale D'Amico, a trattenersi per porre in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del GOM, Gruppo Operativo Mobile, Generale di Brigata Mauro D'Amico

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al direttore del GOM, Gruppo Operativo Mobile, Generale di Brigata Mauro D'Amico.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il Generale D'AMICO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla situazione delle sezioni speciali degli istituti penitenziari riservate ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario. Evidenzia in particolare la complessità delle funzioni assegnate al Gruppo operativo mobile e le difficoltà incontrate dai suoi agenti anche a causa delle attuali carenze di organico.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati FERRO *(FDI)*, MIGLIORINO *(M5S)*, PAOLINI *(Lega)* e ASCARI *(M5S)* nonché i senatori GRASSO *(Misto-LeU)* ed ENDRIZZI *(M5S)*.

Il generale D'AMICO fornisce i chiarimenti richiesti secretandone in parte il contenuto delle sue repliche.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in relazione alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, previste in particolare dal Decreto Rilancio (DL19 maggio 2020 n. 34)
(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Giovanni CURRÒ *(M5S)*, Carlo GIACOMETTO *(FI)*, Ugo PAROLO, *presidente,* e i senatori Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Emiliano FENU *(M5S)*, Mauro Maria MARINO *(IV)* e Andrea DE BERTOLDI *(FdI)*.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini per la relazione svolta. Ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione della presidente della regione Calabria, Jole Santelli, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19
(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione della presidente della regione Calabria, Jole Santelli, convocata in videoconferenza.

Jole SANTELLI, *presidente della regione Calabria,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Filippo Giuseppe PERCONTI *(M5S)*, Manuel TUZI *(M5S)*, Giorgio SILLI *(M-NI-USEI-C!-AC)* e i senatori Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Elena TESTOR *(FIBP-UDC)*, Tony Chike IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*.

Jole SANTELLI, *presidente della regione Calabria,* replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 15,05.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189

(Seguito esame e rinvio)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che la proposta di relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è già stata esaminata dal Comitato nelle sedute del 21 maggio, del 17 giugno e dell'8 luglio scorsi.

Ricorda che, così come deciso dall'ufficio di presidenza, il termine previsto per la presentazione di eventuali osservazioni, modifiche o integrazioni era stato fissato dapprima per il 10 luglio e infine per il 17 luglio scorsi.

Fa presente al Comitato che sono pervenute osservazioni da parte dei deputati De Filippo e De Luca e che, nella giornata odierna, il deputato Perconti ha inviato le sue considerazioni sulla relazione in oggetto.

Illustra quindi il testo della relazione, riformulato alla luce delle osservazioni ricevute nella settimana passata e trasmesso a tutti i componenti il 20 luglio scorso.

In considerazione del fatto che le osservazioni a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle sono intervenute soltanto nella giornata di oggi, propone di rinviare l'approvazione della relazione alla prossima seduta.

Filippo Giuseppe PERCONTI *(M5S)* osserva, senza voler procedere in questa sede all'illustrazione delle osservazioni alla relazione formalmente trasmesse, che il gruppo del MoVimento 5 Stelle non ha mai chiesto per il tramite del Comitato la chiusura dello spazio Schengen, come invece sembra emergere nella bozza di relazione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente,* fa presente che quanto riportato nella relazione è tratto dalle sedute svolte dal Comitato, delle quali è peraltro disponibile il resoconto stenografico e dalla corrispondenza istituzionale, sempre trasmessa a tutti i componenti del Comitato.

Manuel TUZI *(M5S)*, rileva che nella relazione si potrebbe dar conto delle varie posizioni dei gruppi politici, che non sempre hanno trovato una convergenza.

Francesca GALIZIA *(M5S)*, pur condividendo il lavoro di squadra che il presidente sta portando avanti, osserva, così come ha rilevato il collega Tuzi, che vi sono state all'interno del Comitato posizioni diverse sulla chiusura dello spazio Schengen, che il MoVimento 5 Stelle non ha mai formalmente chiesto.

Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, evidenzia la grande disponibilità espressa dal presidente nel rinviare ancora l'approvazione della relazione sull'attività svolta, essendone iniziato l'esame già da due mesi ed essendo scaduto il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni.

Manuel TUZI *(M5S)*, sottolinea l'intento sempre collaborativo dei componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle volto ad una migliore stesura del testo. Ritiene peraltro che il termine previsto dalla legge per la presentazione della relazione sull'attività svolta sia meramente ordinatorio, come si evince dalla prassi parlamentare ed in particolare da quanto avvenuto nella scorsa legislatura, quando è stata presentata una sola relazione per tutti gli anni di attività.

Eugenio ZOFFILI, *presidente,* nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, comunica che trasmetterà a tutti i componenti le proposte di integrazione pervenute affinché, la prossima settimana, possa essere approvato il testo della relazione con la più ampia condivisione.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Vicenza, Orietta Canova

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Vicenza, Orietta Canova. Sono inoltre presenti Barbara De Munari e Hans Roderich Blattner. sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Vicenza.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audita che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate. La invita pertanto, sotto la sua responsabilità, a comunicare alla Commissione i nominativi di eventuali ulteriori persone presenti, che potrebbero intervenire nel corso della seduta.

Orietta CANOVA, *Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Vicenza*, Barbara DE MUNARI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, Hans Roderich BLATTNER, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Orietta CANOVA, *Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Vicenza*, Barbara DE MUNARI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, Hans Roderich BLATTNER, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Emanuele Quadraccia, magistrato. La presidenza darà corso alle procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

La seduta termina alle ore 15,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
(Esame del documento conclusivo e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la seduta odierna è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine, che è stata inviata ai membri della Commissione. Nel redigerla, ha avuto modo di misurare il consistente lavoro portato avanti nei mesi dell'indagine, di apprezzare la ricchezza delle relazioni svolte, nonchè l'attiva partecipazione di diversi componenti della Commissione, che con le loro osservazioni hanno consentito di mettere a fuoco diverse questioni.

La proposta di documento conclusivo è dunque il frutto di un lavoro collettivo svolto in un clima di grande collaborazione tra tutti i gruppi e di cui si sente molto soddisfatto.

La proposta è strutturata in 6 paragrafi. I primi 3 danno conto del contesto dell'indagine dal punto di vista istituzionale, partendo da una breve presentazione della Commissione per illustrare quindi il programma dell'indagine conoscitiva e le audizioni effettuate.

Il paragrafo 4 dà conto, per sommi capi, degli argomenti trattati nelle singole audizioni e il paragrafo 5 fornisce un quadro d'insieme dello stato

d'avanzamento delle iniziative in materia di sanità digitale già avviate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome, al fine di semplificare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari siano essi servizi di assistenza e di cura, siano essi servizi di carattere ammnistrativo. Per il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina, la digitalizzazione dei centri unici di prenotazione e la dematerializzazione della ricetta elettronica sono stati predisposti specifici focus, per ricostruirne più dettagliatamente lo stato dell'arte e gli eventuali ulteriori interventi di completamento.

Nell'ultimo paragrafo sono evidenziate le conclusioni di ordine generale alle quali la Commissione è pervenuta anche alla luce dello scambio di idee che è avvenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Invita, quindi, i colleghi ad intervenire tenendo conto che eventuali considerazioni potranno essere trattate anche in maniera informale, attraverso scambi di mail entro la giornata di venerdì.

Massimiliano DE TOMA *(MISTO)* pur valutando sufficientemente esaustiva la proposta di documento finale, ritiene tuttavia che debbano essere evidenziate le misure emerse nel corso dell'indagine che la Commissione ritiene di fare proprie. In particolare, si riferisce alle misure per promuovere la conoscenza dei cittadini degli strumenti di sanità digitale, ponendo l'accento sul fatto che l'obiettivo di semplificazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini è un obiettivo prioritario che prescinde dalle fasi emergenziali come quella dell'epidemia da COVID-19, che possono tutt'al più accelerare l'assunzione di decisioni finalizzate a dare idonei strumenti ai pazienti. Si sofferma poi sull'opportunità di sottolineare nel documento la necessità di interconnettere tutti i dati che afferiscono ai pazienti, privilegiando i progetti che realizzano l'interconnessione tra i numerosi database esistenti.

Il senatore Mino TARICCO *(PD)* ritiene che la proposta di documento consegni uno spaccato approfondito del lavoro svolto, da cui emerge innanzitutto la forte sperequazione dell'offerta e delle modalità di erogazione dei servizi esistente tra i diversi sistemi sanitari regionali. Si tratta, a suo avviso, di un ottimo strumento alla luce del quale devono essere definite alcune misure di indirizzo nei confronti del Governo o di carattere legislativo per finalizzare il lavoro svolto.

Cosimo ADELIZZI *(M5S)* ringrazia il presidente per la gestione dei lavori e le modalità con le quali è stata portata avanti l'indagine peraltro in un periodo non privo di difficoltà. Ringrazia anche gli uffici per il lavoro puntuale e i colleghi per la partecipazione e l'impegno profuso nel lavoro di indagine. Ritiene quindi che sia necessario trarre dall'approfondimento svolto interventi che siano concretamente utili per il Paese. Esprime particolare apprezzamento per l'orizzonte di apertura verso il futuro che anima il documento e si riserva nelle prossime ore di valutare piccoli spunti di miglioramento.

Il senatore Gianmauro DELL'OLIO *(M5S)* dopo essersi associato ai ringraziamenti espressi dai colleghi, dichiara che, a suo avviso, il documento debba spingersi un passo oltre, in particolare in relazione al fascicolo sanitario elettronico, per il quale rileva la mancanza di un governo unitario del progetto soprattutto in riferimento alla definizione dei parametri di interoperabilità e rispetto al ruolo dei medici di medicina generale che è decisivo ai fini del popolamento dei dati del fascicolo stesso.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)* si associa ai ringraziamenti già formulati per un lavoro complesso e variegato. Chiede di evidenziare una proposta articolata nel documento finale, che solleciti l'implementazione completa del fascicolo in modo da farne uno strumento utilizzabile su tutto il territorio nazionale dai pazienti e dagli operatori sanitari.

Diego DE LORENZIS *(M5S)* dopo aver ringraziato il presidente per il lavoro svolto, ritiene che la proposta di documento conclusivo ripercorra tutto il percorso compiuto, ma che debba esprimere al contempo una proposta definita al Governo sugli interventi da realizzare, tra i quali sollecita la completa digitalizzazione dei buoni per l'erogazione dei prodotti senza glutine e il completamento dell'Anagrafe nazionale dei vaccini.

Umberto BURATTI *(PD)* ringrazia il presidente e gli uffici per la proposta di documento conclusivo e per tutto il lavoro svolto nel corso dell'indagine. Rileva poi che le relazioni degli auditi e la stessa emergenza sanitaria causata dal *virus* COVID-19 hanno evidenziato come la frammentazione dell'offerta di servizi sanitari tra le regioni sia uno dei punti di maggiore criticità. A suo avviso, si rende necessario innanzitutto pervenire ad un cambiamento culturale, che porti tutti gli attori del sistema sanitario a lavorare in maniera pienamente integrata. Sottolinea poi l'importanza di introdurre il principio di automaticità delle prestazioni sociosanitarie per i pazienti ai quali vengono diagnosticate patologie gravi o croniche, per evitare che soggetti vulnerabili vengano sottoposti allo stress di ulteriori visite mediche e controlli. Aggiunge poi che la comunicazione ai cittadini sugli strumenti disponibili è uno strumento per garantire una reale uniformità di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Mauro D'ATTIS *(FI)* si complimenta per l'eccellente lavoro di raccolta delle informazioni esposte nel documento relativamente ad un settore, quale quello sanitario, caratterizzato da un'eccessiva polverizzazione delle competenze. Condivide che nel documento ci sia una sintetica indicazione di un nucleo ristretto di misure che rappresentino la prospettiva della Commissione rispetto al quadro di indagine, da indirizzare al Governo, alle regioni e alle province autonome.

La senatrice Gisella NATURALE *(M5S)* si complimenta innanzitutto per la scelta degli auditi, le cui relazioni hanno espresso con chiarezza e

da più punti di vista quanto sia necessaria un'azione di semplificazione nel rapporto tra pazienti e sistema sanitario. Ritiene che a questo punto alla Commissione spetti il compito di stilare un piano di iniziative, che auspica, possano portare a efficaci risultati per il Paese.

Nicola STUMPO, *presidente*, concorda con i colleghi sull'opportunità di esplicitare un piccolo nucleo di proposte che la Commissione intende fare proprie, facendo ovviamente attenzione al rispetto delle competenze in capo ad altri organi parlamentari. Invita, poi, i colleghi ad attenersi strettamente a proposte connesse ai profili di semplificazione e cita al riguardo la sperimentazione svolta dalla Regione Lazio, dall'INPS e dall'IFO per evitare duplicazioni nei controlli dei pazienti oncologici e la questione della completa dematerializzazione della ricetta elettronica. Invita, quindi, i colleghi ad inviare i loro contributi entro il prossimo venerdì per procedere tempestivamente a eventuali integrazioni della proposta di documento conclusivo in vista dell'approvazione finale nella seduta di mercoledì 29 luglio 2020.

Il senatore Gianmauro DELL'OLIO *(M5S)* chiede di spostare il termino per l'invio dei contributi a domenica 26 luglio.

Nicola STUMPO, *presidente*, raccomanda che i contributi che saranno inviati dopo la giornata di venerdì siano particolarmente sintetici.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

La Commissione parlamentare per la semplificazione 4
Il programma dell'indagine conoscitiva 5
Le audizioni svolte nel corso dell'indagine 6
Gli argomenti delle audizioni 8
Osservatorio Innovazione digitale in sanità - Politecnico di Milano 8
Ministra della salute 9
Agenzia per l'Italia digitale (AGID) 11
Ministero della salute 12
Ministero dell'Economia e delle finanze 13
Istituto Superiore di Sanità 14
Rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 15
Federsanità-ANCI 18
Ministro della salute 18
Provincia autonoma di Trento 20
Regione Toscana 21
Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche 22
Confindustria dispositivi medici 23
Autorità garante per la protezione dei dati personali 24
Associazioni cristiane lavoratori italiani 26
Confcooperative sanità 27
Cittadinanzattiva onlus 28
Federazione dei Medici di Medicina Generale 29
Assofarm 30
Federfarma 31

Esperti 32
Le risultanze dell'indagine *35*
Fascicolo sanitario elettronico 40
Telemedicina 46
Digitalizzazione dei centri unici di prenotazione 49
Dematerializzazione della ricetta elettronica 51
Altri interventi 55
Conclusioni *58*

La Commissione parlamentare per la semplificazione

La Commissione parlamentare per la semplificazione, prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ha proceduto, nella XVIII legislatura, all'elezione dell'ufficio di presidenza nella seduta del 23 gennaio 2019.

Nelle prime riunioni l'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha concordato di procedere innanzitutto all'audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione *pro tempore*, Giulia Bongiorno, che si è svolta il 13 marzo 2019, per conoscere gli orientamenti del Governo in materia di semplificazione e per acquisire elementi sui risultati già conseguiti attraverso l'attuazione delle misure di semplificazione contenute nell'Agenda per la semplificazione istituita nella XVII legislatura. L'ufficio di presidenza ha altresì concordato di svolgere un breve ciclo di audizioni informali per far emergere un quadro il più possibile puntuale dello stato di attuazione degli obiettivi inseriti nell'Agenda digitale italiana e del modo in cui le amministrazioni pubbliche si interfacciano tra loro nell'erogazione di servizi a cittadini e imprese. A tal fine nel mese di marzo 2019 sono stati auditi: la Direttrice dell'Agenzia per l'Italia digitale, Teresa Alvaro, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, Luca Attias, e il Direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano, Luca Gastaldi. Dal quadro delle audizioni svolte è emerso come la digitalizzazione rappresenti una preziosa occasione, per promuovere la concreta attuazione di politiche di semplificazione che mettano al centro i bisogni e le esigenze di cittadini e imprese.

4

Alla luce degli elementi acquisiti, la Commissione ha ritenuto di avviare una prima indagine conoscitiva sulla semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e di concentrare in un

secondo momento la propria attenzione su aspetti inerenti alla semplificazione dei rapporti delle imprese con le amministrazioni pubbliche.
Il programma dell'indagine, previa acquisizione delle intese con i Presidenti della Camera e del Senato, è stato approvato nella seduta del 12 giugno 2019.

Il programma dell'indagine conoscitiva

Il programma dell'indagine conoscitiva, approvato all'unanimità dalla Commissione, parte dalla constatazione che le tendenze in atto nella dinamica demografica - calo dell'indice di natalità, allungamento della speranza di vita e conseguente invecchiamento della popolazione - incidono in maniera significativa sulla tipologia di bisogni di salute espressi dai cittadini e fanno crescere in particolare la domanda di cura correlata alle patologie croniche, a fronte di una cornice finanziaria con risorse obiettivamente limitate. Pur escludendo ogni valutazione relativa al funzionamento del SSN, attraverso l'indagine si intende mettere a fuoco l'opportunità di interventi di carattere normativo che facilitino l'accesso alle cure dei cittadini, anche da remoto, e rendano più immediata e semplificata la fruizione dei servizi sanitari e i connessi profili amministrativi.

In questa prospettiva l'applicazione delle nuove tecnologie digitali all'ecosistema sanitario incide su tutte le fasi in cui gli assistiti, anche prima di diventare pazienti, interagiscono con il SSN: dalla prevenzione alla cura, fino al post-ricovero, attraverso strumenti come il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina, l'intelligenza artificiale e le terapie digitali. In tale ambito si rileva tuttavia uno sviluppo dei servizi sanitari erogati in modalità digitale fortemente disomogeneo tra le regioni con significative asimmetrie nei livelli

di cura ma anche nell'organizzazione dei servizi sanitari non solo tra le regioni ma anche tra aziende sanitarie che insistono sul territorio di una stessa regione. Alcune regioni e province autonome peraltro hanno avviato già da tempo l'erogazione di servizi di *e-health*, che in alcuni casi rappresentano indiscutibili esempi di buone pratiche, tuttavia i servizi sviluppati con standard diversi e per rispondere ad esigenze aderenti a specifici territori non risultano interoperabili con quelli forniti da altre regioni, per cui stenta a decollare una fruizione dei servizi di livello nazionale, che prescinda cioè dal luogo in cui il cittadino si trova. In altre aree del Paese si registrano invece ritardi fortissimi che penalizzano la possibilità di accesso alle cure di coloro che vi risiedono.

Attraverso il ciclo di audizioni previsto dal programma la Commissione ha inteso pertanto acquisire elementi conoscitivi sui fattori che ostacolano un uniforme avanzamento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi che seguono:

6

- rendere i processi amministrativi sanitari gestibili attraverso servizi a distanza (Fascicolo sanitario elettronico (FSE), sistema centralizzato informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni (CUP), ricetta elettronica);
- rafforzare l'ambito territoriale di assistenza sviluppando nuove modalità di servizio che consentano di erogare, anche da remoto, assistenza domiciliare rendendo il più possibile autonomi i pazienti (telemedicina).

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine

Le audizioni sono iniziate il 3 luglio 2019 e sono proseguite fino al 15 giugno 2020 e hanno avuto luogo in 16 sedute nel corso delle quali sono stati auditi

27 soggetti, che hanno dato voce ai diversi attori che operano nell'ecosistema sanitario (Ministri della salute del I e del II Governo Conte, rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'Economia e delle finanze, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l'Italia digitale, Istituto Superiore di sanità, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Regione Toscana, Provincia autonoma di Trento, Rappresentanti dei medici di medicina generale e dei farmacisti; rappresentanti delle imprese produttrici di dispositivi medici; Associazioni per l'assistenza sul territorio; Centri studi e di ricerca, esperti.

Vale la pena ricordare come nel predetto arco di tempo siano avvenuti due accadimenti di carattere straordinario. Il primo, di carattere politico–istituzionale, è stata la crisi di Governo che ha portato alla formazione di un nuovo Esecutivo nel mese di settembre 2019. Il secondo, di carattere generale, è stata l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, che ha colpito gravemente l'Italia a partire dal mese di febbraio 2020 e che ha comportato il conseguente *lockdown* deciso dal Governo per l'intero territorio nazionale, finalizzato a contenere il contagio tra la popolazione. Entrambi gli accadimenti hanno avuto una ricaduta sull'andamento dei lavori parlamentari. In particolare nella prima fase dell'emergenza sanitaria i lavori sono stati limitati esclusivamente agli atti urgenti e indifferibili concernenti le misure straordinarie connesse alla pandemia in atto.

La drammatica fase che l'Italia è stata chiamata ad affrontare come primo Paese in Europa colpito dall'emergenza, ha dimostrato tuttavia l'estrema rilevanza del tema scelto per l'indagine, rendendo evidente come la possibilità di fruire di servizi sanitari in modalità digitale oltre ad essere indiscutibile fattore di semplificazione della vita dei cittadini, sia anche fattore cruciale per affrontare efficacemente emergenze sanitarie.

Gli argomenti delle audizioni

Al presente documento sono allegati i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva. Di seguito si intende dare conto, in sintesi e secondo l'odine cronologico in cui hanno avuto luogo le audizioni, dei principali argomenti trattati, lasciando alla lettura dei resoconti la possibilità di accedere ai contenuti integrali delle relazioni svolte dai soggetti auditi.

Osservatorio Innovazione digitale in sanità - Politecnico di Milano

Il responsabile scientifico dell'Osservatorio, Mariano Corso, e la direttrice dell'Osservatorio, Chiara Sgarbossa, hanno fornito una panoramica delle risultanze emerse dalle ricerche condotte dall'Osservatorio in materia di innovazione digitale applicata all'ambito sanitario, partendo dall'assunto che il sistema sanitario rappresenta uno dei fattori strategici per la sostenibilità dei conti pubblici, ma anche per l'attrattività e la stabilità sociale di un Paese. A fronte di una domanda di cura in crescita e di un volume di risorse disponibili tendenzialmente stabile, i dati evidenziano la necessità di evolvere verso un sistema sociosanitario digitalizzato di *connected care*, incentrato sulle necessità di cura del cittadino, nel quale tutti i processi sanitari siano tra loro connessi e interoperabili. Questo vale per tutte le fasi del percorso di cura. In relazione alla prevenzione primaria si rende necessario da un lato allestire siti *web* istituzionali in cui i cittadini possano rinvenire informazioni certificate su corretti stili di vita e sulla prevenzione sanitaria e dall'altro validare clinicamente *app* e dispositivi *wearable*, affinché i dati da essi rilevati siano poi utilizzabili dagli operatori sanitari. Quanto all'accesso ai servizi sanitari emerge che una percentuale di utenti tutto sommato contenuta (23 per cento) effettua on line le prenotazioni di visite ambulatoriali e specialistiche, sarebbe,

8

quindi, importante disporre di siti certificati per la prenotazione delle prestazioni a cui gli stessi medici dovrebbero indirizzare i pazienti e garantire la trasparenza completa delle liste d'attesa, che dovrebbero consentire al cittadino di scegliere liberamente luogo, data e orario in cui effettuare la prestazione. Per la fase di cura esistono numerose soluzioni digitali che supportano i medici nella fase della diagnosi e della scelta della terapia: cartella clinica elettronica, intelligenza artificiale e terapie digitali. Nella fase di *follow up* oltre al ritiro del referto on line (ancora scarsamente utilizzato, solo da un cittadino su tre) deve essere diffusa la conoscenza del FSE e deve essere facilitato l'accesso dei cittadini al proprio fascicolo, ciò anche al fine di disporre di un canale di comunicazione tra il paziente reduce da un ricovero ospedaliero e lo specialista. Conclusivamente è stato poi sottolineato come la grande disponibilità di dati veicolati da un siffatto sistema integrato di cura consenta di ottimizzare e razionalizzare l'uso delle risorse in campo e di semplificare in modo significativo l'accesso alle prestazioni, in quanto la vera semplificazione non risiede nella mera digitalizzazione dei servizi ma nel raccogliere e prendere in carico le esigenze del paziente una sola volta, sopprimendo tutte le inutili ripetizioni di adempimenti che si ricollegano ad un dato già in possesso delle strutture sanitarie.

9

Ministra della salute

La Ministra, Giulia Grillo, ha illustrato lo stato di sviluppo e di attuazione, alla data del 10 luglio 2019, dei progetti per l'applicazione delle tecnologie digitali in ambito sanitario, relativamente alla presa in carico del paziente, facendo innanzitutto riferimento al fascicolo sanitario elettronico, che assume un ruolo centrale rispetto alle iniziative in corso. Ha innanzitutto riferito che dal punto di vista dei contenuti del FSE i nove gruppi di lavoro incaricati di elaborare i

formati e gli standard degli ulteriori documenti sanitari e sociosanitari relativi sia al nucleo minimo di costituzione del fascicolo sanitario elettronico, sia ai documenti e ai dati integrativi, la cui alimentazione è in funzione delle scelte delle regioni, hanno sottoposto all'approvazione della cabina di regia del NSIS otto documenti da inserire nel FSE, tra i quali tre tipologie di referti, il verbale di pronto soccorso, la prescrizione dematerializzata e il documento di esenzione. La Ministra ha poi fatto presente che per sviluppare ulteriormente il FSE, nell'ambito del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è stata inserita una specifica gara strategica ICT e che il Ministero della salute sta valutando la possibilità di una modifica normativa finalizzata a rendere valido il consenso implicito del cittadino alla creazione del fascicolo. Quanto al sistema unico di prenotazione delle prestazioni, la Ministra ha ricordato la recente approvazione del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2019-2021, che prevede la gestione centralizzata e la totale visibilità delle agende di prenotazione delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate. In relazione alla telemedicina, la Ministra ha ricordato come essa presupponga la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere sanitario in forma di testi, immagini e suoni e che i servizi forniti possono comprendere varie tipologie di prestazioni che si differenziano per complessità e tempi di attuazione. In considerazione delle straordinarie potenzialità della telemedicina (continuità di accesso alle cure, equità nell'accesso, migliore efficacia, efficienza e appropriatezza delle prestazioni sanitarie, contenimento della spesa), il Ministero della salute è impegnato a fornire un riferimento unitario per l'implementazione dei servizi di telemedicina e a individuare gli elementi necessari per un coerente impiego di tali sistemi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Un progetto specifico promosso dal Ministero della salute è il PON GOV Cronicità, che si pone l'obiettivo di sostenere la sfida della cronicità attraverso il supporto dell'ICT.

10

Agenzia per l'Italia digitale (AGID)

La direttrice generale, Teresa Alvaro, ha illustrato il ruolo dell'Agenzia rispetto alla *governance* della sanità digitale, che ha come elemento portante la cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, che si avvale di un tavolo di monitoraggio e di indirizzo del fascicolo sanitario elettronico a cui partecipa l'Agenzia. L'Agenzia non è invece parte dei gruppi di lavoro per la definizione di regole e modelli omogenei per la telemedicina, per i servizi generali di prenotazione unica e per i flussi informativi correlati.

In riferimento al sistema sociosanitario digitale, è stata richiamata l'attenzione sul sistema tessera sanitaria, che oltre a fornire un documento personale al cittadino per la fruizione di servizi, svolge un importante ruolo di strumento di accesso via Internet, e quindi di verifica dell'identità digitale, ai servizi delle amministrazioni pubbliche nazionali e regionali come Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 11

Sono state poi fornite informazioni sui modelli architetturali che ogni regione ha realizzato per la gestione del fascicolo sanitario e sul ruolo svolto dall'Agenzia per stabilire standard che rendano omogenei e uniformi per tutte le regioni i documenti da inserire nel fascicolo stesso. Quanto ai profili di miglioramento per il funzionamento del FSE è stata sottolineata la necessità di: aggiornare i sistemi informativi sanitari, che spesso sono obsoleti dal punto di vista hardware e software, e migliorare la connettività che deve essere adeguata alla necessità di trasmissione di documenti molto pesanti in termini informatici; coinvolgere i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per l'inserimento nel FSE delle informazioni relative ai propri assistiti, prevedendo eventualmente indicatori di performance nei contratti collettivi; definire standard per valorizzare il patrimonio informativo, migliorare la

pianificazione sociosanitaria e, quindi, generare valore per la collettività. Dal punto di vista dell'interoperabilità del FSE, l'Agenzia ha progettato il nuovo modello di Infrastruttura Nazionale (INI) che permette ormai a tutte le regioni e alle province autonome di essere collegate e interoperabili. Il passo successivo da compiere rispetto al FSE è il superamento della logica del documento inserito nel fascicolo per evolvere verso quella del dato, perché ciò consentirà l'utilizzo del patrimonio digitale disponibile per ulteriori finalità, non solo quelle di programmazione sanitaria, ma anche, ad esempio, per quelle di ricerca scientifica o epidemiologica o per valutare le cure somministrate.

Ministero della salute

Il direttore generale della digitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica, Giuseppe Viggiano, ha ricordato che il Ministero della salute, da più di dieci anni, sta portando avanti, in collaborazione con le regioni, il Ministero dell'Economia e delle finanze e AGID, numerose iniziative di sanità digitale: centri unici di prenotazione, fascicolo sanitario elettronico, telemedicina, ricetta elettronica, certificati telematici, finalizzati a dare supporto alla cura dei cittadini e al governo del SSN, nonché alla dematerializzazione dei documenti sanitari. Quanto ai centri unici di prenotazione (CUP) è stato precisato che le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2019 e dal decreto-legge n. 119/2018 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, sono destinate in via esclusiva all'ammodernamento e all'implementazione delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica. Si tratta di un investimento specificamente indirizzato alla digitalizzazione, che porterà anche all'ampliamento del numero di canali per effettuare le prenotazioni, tra i quali: *app* per *smartphone*, *web*, farmacie, sportelli CUP,

12

strutture convenzionate. Nel percorso le regioni saranno valutate dall'Osservatorio nazionale delle liste d'attesa in base ad un'evoluzione qualitativa oltre che quantitativa.

Ministero dell'Economia e delle finanze

La responsabile dell'Ispettorato generale della spesa sociale, Luciana Patrizi, ha innanzitutto inquadrato il progetto del FSE nell'ambito del sistema tessera sanitaria, dettagliando per i cittadini e per gli operatori sanitari tutti i profili di semplificazione recati dall'utilizzo della tessera stessa. E' stato sottolineato, in particolare, come il predetto sistema consentendo l'integrazione tra sistemi regionali e quello nazionale, permetta a livello nazionale il confronto e l'analisi di tutti i dati territoriali per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la appropriatezza prescrittiva e la produzione di indicatori. Il sistema tessera sanitaria è una piattaforma abilitante, che permette cioè ad altri sistemi di incardinarsi su di essa. A causa dei disallineamenti che si registravano a livello regionale nella realizzazione del FSE, la legge di bilancio per il 2017 ha inserito il progetto FSE nell'ambito della piattaforma nazionale del sistema tessera sanitaria, assegnando al Ministero per L'Economia e le finanze il compito di realizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità del fascicolo stesso. A questo scopo è stata realizzata l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) che si interpone fra tutti i fascicoli sanitari regionali mettendoli in collegamento telematico e rende così possibile la consultazione del fascicolo e il caricamento delle prestazioni da parte di operatori di regioni diverse da quella di residenza del cittadino. In ogni regione e provincia autonoma è stata realizzata l'infrastruttura FSE, alcune regioni hanno potuto chiedere i servizi in sussidiarietà, cioè attraverso l'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità. Nel momento in cui l'infrastruttura tecnologica si può ritenere di fatto completata,

13

l'ulteriore questione da affrontare è la diffusione della conoscenza del FSE presso i cittadini.

Istituto Superiore di Sanità

Il direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità, Francesco Gabrielli, si è soffermato sui fattori propedeutici allo sviluppo diffuso dei servizi di telemedicina sull'intero territorio nazionale. Fra questi ha segnalato innanzitutto l'interoperabilità fra i molteplici dati, non esclusivamente di carattere sanitario ma anche ad esempio relativi agli stili di vita, che afferiscono al percorso di cura e di prevenzione dell'assistito. La possibilità per gli operatori sanitari di avere a disposizione dati provenienti da fonti diverse predisposti secondo standard che ne consentano l'utilizzo integrato è destinata a modificare radicalmente il modo di esercitare in futuro la professione medica e a ridurre significativamente i tempi di diagnosi. In secondo luogo è stato sottolineato che, pur essendo necessario che i servizi di telemedicina siano modellati sui pazienti nei loro territori, è di fondamentale importanza che l'erogazione avvenga con metodi validati e modelli coerenti, tali da rendere confrontabili dal punto di vista scientifico i modelli stessi e le relative risultanze. E' stata poi evidenziata la necessità di predisporre un quadro normativo di riferimento per l'erogazione dei servizi in telemedicina, che includa il tariffario delle prestazioni, e di svolgere un approfondimento giuridico sulla responsabilità medico-legale connessa all'esercizio della professione a distanza. Restano in attesa di soluzione anche questioni di carattere organizzativo: l'introduzione di servizi di innovazione digitale come quelli di telemedicina richiede un *change management* dei servizi stessi, affinché gli operatori sanitari percepiscano l'innovazione come un fattore

14

strategico di successo e non come un fattore esterno all'organizzazione, che banalmente si aggiunge all'erogazione in modalità tradizionale delle prestazioni.

Rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Antonino Ruggeri, dirigente settore controllo di gestione e sistemi informativi della Regione Piemonte, ha premesso che la sfida più importante per continuare a garantire un sistema sanitario universalistico, sostenibile, di qualità e aperto all'innovazione è quella di evolvere verso una sanità incentrata sul paziente con i suoi bisogni di cura e sul *caregiver*. Il modo in cui le prestazioni sanitarie vengono erogate dal SSN sta evolvendo da una logica a silos, per specialità, a un approccio multidisciplinare e paziente-centrico. La sanità digitale rappresenta un'occasione di cambiamento sistemico che, nel 15
rispetto delle programmazioni nazionali e regionali, degli equilibri di bilancio e del Piano triennale ICT, consente di ottimizzare le risorse disponibili, di migliorare i processi di presa in carico e di cura e di offrire servizi sanitari di qualità sempre più elevata ai cittadini, garantendo la sostenibilità del SSN. In questa prospettiva le regioni, pur con livelli di realizzazione non uniformi, nell'ultimo biennio hanno avviato diverse iniziative di sanità digitale: la dematerializzazione della ricetta; l'utilizzo del Sistema di Identità Digitale (SPID) per la gestione telematica delle esenzioni, in particolare quella per reddito; il pagamento del ticket per la diagnostica e il ritiro dei referti on line; la dematerializzazione dei buoni spesa per l'acquisto di prodotti per celiaci. In relazione al FSE è stata evidenziata la necessità di incentivare il c.d. popolamento del fascicolo, vale a dire il caricamento di tutta la documentazione clinica del paziente, a partire dal *patient summary* – il

documento sintetico che riassume tutta la storia clinica dell'assistito che deve essere caricato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – fino ai referti che devono essere documenti firmati digitalmente in modo da poterli rendere disponibili attraverso il FSE. I prossimi passi da compiere rispetto all'attuazione del FSE sono: l'eliminazione del consenso all'alimentazione del FSE, la realizzazione dell'ANA, l'approvazione degli standard documentali per ulteriori tipologie di documenti che devono entrare a far parte del fascicolo (Verbale di pronto soccorso, lettere di dimissioni, referti di radiologia).

Il dirigente del dipartimento promozione della salute della Regione Puglia, Vito Bavaro, ha premesso che la Regione Puglia è stata regione capofila nell'ambito dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 26 del DPCM n. 178 del 2015, che regola l'attuazione del FSE. Si è, quindi, soffermato sui livelli di consenso che il titolare del FSE è chiamato ad esprimere: il c.d. consenso 16
all'alimentazione del fascicolo (art.12 del decreto-legge n. 179 del 2012) che permette di costituire il fascicolo e il consenso alla consultazione ovvero la possibilità che gli operatori sanitari possano accedere ai dati e alle informazioni presenti nel FSE. Il gruppo di lavoro ha suggerito anche l'introduzione di un consenso pregresso, che consente cioè di recuperare dati e documenti sanitari antecedenti al rilascio del consenso all'attivazione da parte dell'assistito.

Il responsabile Servizio ICT, Regione Emilia Romagna, Gandolfo Miserendino, si è soffermato sulla necessità di portare a compimento l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), istituita dall'articolo 62-*ter* del Codice dell'Amministrazione digitale e finalizzata alla gestione dei dati amministrativi degli assistiti del SSN: iscrizione, scelta e revoca del medico, trasferimento di residenza, gestione delle esenzioni. L'ANA gioca un ruolo primario anche

rispetto al FSE, in quanto l'allineamento dei dati dell'assistito presenti nell'anagrafe garantisce l'identificazione in modo certo dell'assistito. Il completamento dell'ANA è stato rappresentato come un elemento chiave per semplificare i predetti processi amministrativi sanitari, perché consente di superare il doppio passaggio SPID e CIE per l'autenticazione che non è di semplice utilizzo per il cittadino e di eliminare l'onere per il cittadino di aggiornare dati di cui le pubbliche amministrazioni sono già in possesso, come ad esempio i cambi di residenza.

Il Dirigente Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana, Andrea Belardinelli, ha insistito sulla necessità di disporre di algoritmi per analizzare i dati sanitari della popolazione per organizzare azioni di medicina preventiva e mettere a punto forme di medicina personalizzata. In relazione alla telemedicina ha riferito che in Italia è stato dato corso a numerose sperimentazioni, quasi tutte con esito positivo, restano tuttavia aperte le questioni relative all'assenza di un quadro normativo che disciplini le prestazioni (prescrizione, rendicontazione, tariffazione) e la necessità di integrare pienamente tali prestazioni nel percorso di cura del paziente. 17

Il direttore della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale, Regione Campania, Gianluca Postiglione, dopo aver riferito che la Regione Campania si è già dotata di un'anagrafe regionale degli assistiti, che contiene i dati relativi al 70 per cento circa della popolazione regionale, si è soffermato sulla necessità di ottenere il consenso dei cittadini all'utilizzo dei dati sanitari, perché solo un utilizzo integrato dei dati può consentire la sostenibilità e al tempo stesso il miglioramento dell'offerta di servizi del SSN.

Federsanità-ANCI

La presidente, Tiziana Frittelli, dopo aver premesso che l'accesso ai servizi sanitari presenta problemi e richiede approcci organizzativi diversi in base alle caratteristiche del cittadino e alla tipologia di accesso richiesto (occasionale o ripetuto) ha messo a fuoco alcune aree di intervento di carattere generale: sviluppo di punti unici di accesso, che rispondano all'esigenza degli assistiti di avere un riferimento semplice e unico attraverso il quale accedere alle informazioni relative all'intera gamma degli istituti disponibili per il paziente e per la sua famiglia, erogabili non solo dal Servizio Sanitario Nazionale ma anche da altre amministrazioni o da enti locali, quali agevolazioni fiscali per i trasporti, congedi ai familiari, prestazioni erogabili dall'INPS; equipe sanitarie itineranti, che si facciano carico delle problematiche delle zone rurali e montane, che versano in grave sofferenza dal punto di vista della fruizione dei servizi sanitari; semplificazione delle procedure complesse, ripetute, ridondanti che creano inutili aggravi per i pazienti; fruizione da remoto di servizi sanitari e amministrativi. per rendere agevole l'accesso alle prestazioni previste dal percorso di cura del paziente cronico, spesso portatore di più patologie. Per superare l'approccio a silos dei percorsi assistenziali e di cura per la cronicità che destano disorientamento nei pazienti e sprechi di risorse, potrebbe poi essere introdotta la figura del *case manager*, figura di raccordo tra struttura sanitaria e paziente in grado di governare il percorso di cura, rilevandone necessità e bisogni avvalendosi anche delle tecnologie digitali per il monitoraggio a distanza. 18

Ministro della salute

Il Ministro, Roberto Speranza, ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di semplificazione su quattro aree di intervento: fascicolo sanitario elettronico, dematerializzazione ricetta medica, ricetta elettronica veterinaria e piano nazionale per le liste d'attesa. In relazione al fascicolo sanitario elettronico il Ministro ha anche comunicato che è stata aggiudicata in via definitiva la gara prevista nel Piano triennale per l'informatica per l'implementazione del FSE. Le risorse per il progetto FSE, che ammontano a 208 milioni di euro ripartiti negli anni 2018-2021, dovranno essere destinate – dalle regioni e dal Ministero dell'Economia e delle finanze – alla digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari, all'interoperabilità del FSE; alla corretta gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e all'interconnessione con l'anagrafe nazionale degli assistiti, ovvero con il sistema della tessera sanitaria; nonché a campagne di comunicazione per la diffusione della conoscenza del FSE da parte dei cittadini. Quanto alla dematerializzazione della ricetta medica, giunta per l'ambito farmaceutico ad un livello di copertura decisamente significativo – tra l'85 e il 90 per cento –, resta ancora da compiere l'ultimo passaggio della dematerializzazione del promemoria cartaceo, che renderebbe la prescrizione completamente digitale. Il livello di copertura digitale delle prescrizioni ambulatoriali è decisamente inferiore e restano ancora da trasferire su ricetta elettronica le prescrizioni relative ai piani terapeutici, ai farmaci in distribuzione diretta, alle prestazioni termali, nonché all'assistenza integrativa e protesica. Per il raggiungimento di questi obiettivi è stato attivato un gruppo di lavoro presso il Ministero della salute. Il Ministro ha poi ricordato come da aprile 2019 sia diventata obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica, attraverso la quale si intende perseguire un obiettivo di tutela della salute pubblica, in quanto il sistema favorisce l'uso corretto dei farmaci veterinari, rafforza la lotta

19

all'antimicrobico-resistenza e rende più efficace l'attività di sorveglianza e di analisi del rischio sanitario.

In relazione alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa il Ministro ha riferito che il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2019/2021 è stato recepito da tutte le regioni e dalle province autonome, che si sono impegnate a redigere piani regionali per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari secondo principi di appropriatezza clinica ed equità. Una delle iniziative più rilevanti è quella di gestire i predetti accessi attraverso i Centri Unici per le Prenotazioni (CUP), che dovranno gestire in maniera centralizzata tutte le agende delle strutture pubbliche e private accreditate, assicurando la totale visibilità delle agende di prenotazione. Tra gli ulteriori interventi di semplificazione è stato segnalato che il Piano nazionale cronicità prevede la realizzazione presso i distretti sanitari di punti unici di accesso, strutturati per dare risposta immediata al paziente con un bisogno di salute semplice e per prendere in carico il paziente che presenta bisogni di salute più complessi, per i quali può essere necessario valutare anche la situazione familiare, sociale ed economica. Infine, con riferimento alla telemedicina il Ministro ha sottolineato come il Patto per la sanità digitale- nato con l'obiettivo di disegnare un piano quinquennale per la sanità elettronica - assegni un ruolo centrale ai servizi erogati in telemedicina.

20

Provincia autonoma di Trento

L'Assessore alla salute, Stefania Segnana, il direttore generale del dipartimento salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, e il direttore dell'ufficio innovazione e ricerca del medesimo dipartimento, Diego Conforti, hanno descritto l'ecosistema di sanità realizzato dalla Provincia e hanno presentato alcuni servizi erogati in modalità telematica, ormai da qualche

anno, ai cittadini trentini. In particolare, attraverso l'istituzione di Trentino salute 4.0, centro di competenza per lo sviluppo della sanità digitale a cui partecipano tre soggetti pubblici – Provincia autonoma di Trento, Azienda sanitaria locale e l'istituto di ricerca e innovazione "Fondazione Bruno Kessler" – viene attuato l'indirizzo strategico della Giunta provinciale, che si fonda sul principio: "portare la sanità a casa del cittadino". Il c.d. sistema TreC (cartella clinica del cittadino) consente, mediante SPID l'accesso in sicurezza da parte degli assistiti ad un vero e proprio portale sanitario attraverso il quale si accede al fascicolo sanitario elettronico, ma anche di interagire con il sistema informativo dell'Azienda sanitaria, ad esempio per la scelta del medico di base o per prenotare una prestazione di specialistica o di diagnostica. Il portale consente altresì l'interazione con sistemi di telemonitoraggio messi a punto dalla Provincia stessa per contenere le necessità di spostamento per motivi di cura della popolazione anziana e di coloro che vivono nelle valli. Oltre il 96 per cento dei cittadini trentini ha dato il proprio consenso alla creazione del fascicolo TreC e per costoro sono allo stato caricati tutti i dati sanitari a partire dal 2007.

21

Regione Toscana

Il responsabile sanità digitale e innovazione della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Andrea Belardinelli, ha innanzitutto precisato che l'asse dei servizi sanitari digitali, primo fra tutti il Fascicolo sanitario elettronico, messi a disposizione dalla Regione Toscana si serve di tre piattaforme: la piattaforma *web*, utilizzabile da remoto attraverso computer o altri device, la piattaforma *mobile,* utilizzabile con lo *smartphone*, entrambe accessibili via SPID; e la piattaforma dei totem multimediali (350 circa) diffusi su tutto il territorio regionale, accessibile attraverso la tessera sanitaria. Una

significativa novità riguarda la possibilità di fruizione dei dati contenuti nel fascicolo in modalità dinamica, vale a dire che per conoscere l'andamento nel tempo di un determinato parametro il personale sanitario non deve consultare e quindi materialmente aprire tutti i referti in cui è riportato il dato, ma grazie allo standard CDA2, può attivare una funzione che consente automaticamente di visualizzare il grafico della serie storica del valore che si intende monitorare. Tale funzionalità va ad aggiungersi alle altre funzionalità del fascicolo: accesso ai dati sanitari, scelta del medico di base, consultazione dell'anagrafe vaccinale, attestazione della fascia di reddito ai fini dell'esenzione. La Regione Toscana ha poi portato a compimento il progetto completo di dematerializzazione dei buoni spesa per i pazienti celiaci, che include la possibilità di utilizzare i buoni su tutto il territorio regionale a prescindere dalla ASL di appartenenza del paziente e supera l'obbligo di spesa differenziata dei prodotti per celiaci.

22

Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il direttore, Giuseppe De Pietro, dopo aver rimarcato come il tema della semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari attraverso le nuove tecnologie digitali sia particolarmente avvertito anche dall'Unione europea, ha fatto riferimento allo stato dell'arte del progetto FSE, rispetto al quale si pone il problema di responsabilizzare i cittadini, per metterli in grado di utilizzare appieno le potenzialità del fascicolo stesso. Le tecnologie ICT forniscono molte soluzioni innovative per rendere disponibili in modalità semplificata i servizi sanitari, tuttavia un ostacolo in questo senso viene dalla scarsa familiarità della popolazione anziana, peraltro quella maggiormente interessata alla fruizione di servizi sanitari, con la tecnologia. Si tratta quindi innanzitutto di garantire

un accesso semplice e intuitivo ai servizi. Un altro elemento sul quale puntare è la diffusione dei servizi erogati in telemedicina: televisita, telesalute e teleassistenza. Rispetto a questi servizi è di fondamentale importanza rendere semplice l'immissione di dati da parte del paziente, in modo che sia autonomo nell'invio di tutte le informazioni utili per gli operatori che agiscono da remoto. L'audito ha riferito che l'Istituto da lui diretto è impegnato nello sviluppo di tecnologie a supporto del telemonitoraggio, per segnalare ad esempio la mancata assunzione di un farmaco in un paziente cronico, e della teleassistenza, per inviare messaggi automatici relativi ad una situazione di potenziale pericolo a operatori sanitari e familiari. Tali nuove frontiere potranno entrare nella pratica sanitaria quotidiana a patto che vi sia la definizione completa di un quadro regolatorio che disciplini l'erogazione dei servizi in telemedicina, avendo anche riguardo alla necessità di standardizzare il più possibile le tipologie di servizi, in modo da sfruttare tutte le possibili economie di scala fra soluzioni sperimentate con successo.

23

Confindustria dispositivi medici

Il direttore degli affari istituzionali, Lorenzo Terranova, e il consigliere dell'Associazione *Home&Digital care*, Fabio Faltoni, hanno premesso che il sensibile allargamento della fascia di popolazione affetta da malattie croniche comporta, in particolare per i prossimi anni, un forte aumento dell'assistenza domiciliare. Per questo motivo è opportuno parlare, più in generale, di semplificazione nell'accesso a servizi sociosanitari. Fattori organizzativo-gestionali e meccanismi istituzionali ostacolano una fruizione più facilitata dei predetti servizi. In particolare, l'assenza di un quadro normativo relativo alla teleassistenza comporta il mancato utilizzo dei dati rilevati dai dispositivi medici indossati dal paziente (es. *pace maker*), ormai tutti dotati anche della

capacità di invio telematico delle informazioni rilevate, e costringe ancora i pazienti a recarsi fisicamente in ospedale per i controlli. Altra grave carenza dal punto di vista dell'industria produttrice di dispositivi medici è la mancanza di interconnessione tra i dati sanitari raccolti sul territorio da medici di medicina generale, dalle aziende sanitarie e dal mondo cooperativo che garantisce l'assistenza domiciliare. Confindustria Dispositivi Medici nel 2018 ha poi commissionato uno studio su come stiano evolvendo i modelli regionali di assistenza e di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Da tale studio è emerso che essi rispondono a specificità regionali definite sulla base di fabbisogni puntuali, riconducibili a caratteristiche storiche, sociali, culturali di un dato territorio, ma ciò impedisce al sistema produttivo di costruire dispositivi e soluzioni standard, per i quali, grazie a economie di scala, potrebbero essere praticati prezzi più contenuti. Gli auditi hanno raccomandato due linee di intervento: la prima riguarda la possibilità di disporre a fini di ricerca, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, di tutti i dati che ruotano intorno ai pazienti, predisposti sulla base di standard internazionali, in modo da facilitare il dialogo tra operatori, ricerca e mondo accademico e lo sviluppo di nuove soluzioni a vantaggio dei pazienti; la seconda riguarda il superamento del modello a silos nei percorsi assistenziali per la cronicità per sollecitare un approccio multidimensionale alle comorbilità da parte delle aziende e una maggiore integrazione delle prestazioni erogate in continuità assistenziale.

24

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il presidente, Antonello Soro, partendo dal presupposto che la digitalizzazione dei servizi sanitari è una componente essenziale di efficienza del governo clinico e di ammodernamento del sistema sanitario, si è soffermato sulla

necessità di agire all'interno di un quadro normativo che garantisca presidi di sicurezza e di massima garanzia dal punto di vista della protezione dei dati. In ambito sanitario i rischi ai quali una tecnologia non ben governata può esporre i cittadini, si traducono in rischio clinico per l'interessato, risulta, quindi, evidente come il diritto alla *privacy* nella dimensione digitale si declini in protezione del dato e in protezione della persona. Il FSE è l'emblema della sfida tra un'imprescindibile esigenza di innovazione e di efficienza delle attività diagnostiche e terapeutiche e l'altrettanto insopprimibile esigenza di protezione e inviolabilità dei dati. L'Autorità garante, fin dal 2009, ha fornito importanti indicazioni al riguardo, rilevando la necessità di garantire piena libertà al paziente sulle scelte essenziali relative al fascicolo, incluse quelle inerenti alla sua ampiezza, alla possibilità di oscurare alcuni dati clinici e di consenso alla consultazione. L'Autorità Garante ha successivamente condiviso, anche alla luce del sopravvenuto regolamento europeo sulla protezione dei dati, l'eliminazione del consenso dell'interessato alla creazione e all'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, recata dal "decreto-legge rilancio" e ha, invece, confermato il consenso autenticamente espressivo di autodeterminazione informativa, relativo alla consultazione da parte dei professionisti sanitari. Ha poi ricordato che le amministrazioni pubbliche titolari di competenze diverse da quella sanitaria sono tenute al rigoroso rispetto del vincolo di finalità e non possono accedere ai dati del fascicolo sanitario elettronico per la difficoltà di garantire una completa anonimizzazione dei dati anche per fini di programmazione. La valorizzazione della funzione del fascicolo che discende dalle recenti scelte legislative rappresenta un passaggio strategico, rispetto al quale il sistema sanitario dovrà farsi carico di garantire la massima sicurezza dei dati e delle architetture informatiche attraverso la rigorosa osservanza del principio di responsabilizzazione e prevedere, sin dalla fase progettuale dei processi e dei

25

servizi, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali (*privacy by design e privacy by default*). In considerazione della particolare delicatezza dei dati sanitari che evidentemente non possono essere trattati alla stessa stregua di altri dati che riguardano i cittadini, il presidente Soro ha, quindi, raccomandato che il Paese si doti di una nuova, grande infrastruttura, altamente sicura dal punto di vista informatico, per la conservazione e la gestione dei dati che affluiscono nel FSE.

Associazioni cristiane lavoratori italiani

Il presidente, Roberto Rossini, e il consigliere della presidenza nazionale con delega alla sanità, Gianluca Budano, hanno sottoposto all'attenzione della Commissione due proposte che vanno a incidere sulla semplificazione nell'accesso ai servizi sociosanitari da parte di cittadini che presentano profili di fragilità connessi al proprio stato di salute ma anche ad una più generale condizione di non autosufficienza fisica, psicologica o economica. In particolare si tratta dello Sportello Unico per la famiglia, attraverso il quale il cittadino e la sua famiglia possono inoltrare tutte le richieste (pensione di accompagnamento, richieste di dispositivi medici) alle amministrazioni pubbliche, previste dall'ordinamento a fronte di uno stato di deprivazione sociale e materiale che fa seguito alla diagnosi di una grave patologia. In questo modo si intende ribaltare l'onere attualmente a carico del cittadino di interfacciare i singoli segmenti della pubblica amministrazione ai quali devono essere rivolte le istanze per la fruizione di singoli istituti. Le amministrazioni pubbliche devono invece operare in maniera integrata per rispondere a tutte le esigenze connesse allo stato di difficoltà vissuto dal cittadino. Strettamente legata allo Sportello è la seconda proposta, che concerne il principio dell'automaticità delle prestazioni per i pazienti cronici o i malati gravi. La

26

proposta fa riferimento alla necessità di sollevare il paziente dall'onere di sottoporsi a ulteriori visite e accertamenti per essere ammesso a fruire di istituti economici e sanitari previsti dall'ordinamento a sostegno di coloro a cui è stata diagnosticata una grave patologia.

Confcooperative sanità

Il Consigliere di Confcooperative sanità, Marco Marcocci, ha riferito che la semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari passa necessariamente per una riorganizzazione complessiva del modello sanitario. Il nodo centrale, infatti, non è tanto la questione tecnologica in sé, quanto la capacità del SSN di muoversi sulle direttrici della presa in carico, della continuità ospedale-territorio, dell'integrazione socio-sanitaria, della collaborazione tra professionisti, dello sviluppo dell'assistenza domiciliare, dello sviluppo della medicina personalizzata e proattiva, vale a dire lo sviluppo di un modello di assistenza che responsabilizzi il paziente tramite l'uso di servizi digitali innovativi e alla portata di tutti. E', dunque, necessaria una politica delle "quattro R", che contempli cioè: una regia di sistema capace di definire una visione strategica, sistemica e integrata per supportare i decisori e gli *stakeholder* pubblici nel processo di selezione delle soluzioni tecnologiche capaci di generare valore aggiunto per il SSN; regole condivise per l'identificazione di standard tecnologici e protocolli tecnici coordinati che consentano l'interoperabilità dei sistemi ICT; riconoscimento dei soggetti privati come volano di sviluppo tecnologico attraverso l'attivazione di *partnership* istituzionalizzate con provider privati più sensibili alle sollecitazioni del mercato; rete di professionisti sul territorio per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento degli assistiti.

27

Cittadinanzattiva onlus

Il segretario generale, Antonio Gaudioso, ha osservato che il raggiungimento dell'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi sanitari attraverso la digitalizzazione dei servizi stessi ha accumulato gravi ritardi, perché, dal suo punto di vista, il sistema sanitario regionalizzato ha risposto con incertezza e in ordine sparso alle nuove esigenze di cura. La pandemia da COVID-19 rappresenta paradossalmente una straordinaria occasione per portare a compimento, in tempi rapidi, processi di innovazione tecnologica che dando priorità alla necessità di rispondere con immediatezza ai bisogni di salute dei cittadini, consentono di conseguire in via definitiva un accesso alle cure più a misura del paziente. Nel giro di poche ore durante il *lockdown* sono stati, ad esempio, superati gli ostacoli che da tempo si frapponevano alla completa dematerializzazione della ricetta medica. L'emergenza non è stata, invece, sufficiente a far decollare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina, a causa della mancanza di un quadro normativo di riferimento e di un tariffario per la fatturazione delle prestazioni stesse. Anche per il FSE residuano ostacoli difficili da superare nel breve periodo, come ad esempio lo scarso livello di informatizzazione delle cartelle cliniche, che in molte strutture sanitarie sono ancora redatte a mano. 28

Gli obiettivi di semplificazione in ambito sanitario richiedono anche un decisivo cambio di passo da parte delle amministrazioni pubbliche, per superare l'asimmetria esistente tra operatori sanitari e pazienti, che avvertono il peso di procedure burocratiche interamente a loro carico e troppo complesse. Nel corso dell'audizione sono state poi formulate alcune proposte di intervento fra le quali: semplificare le procedure attraverso le quali i malati cronici e rari possono ottenere direttamente in farmacia i farmaci e i presidi sanitari solitamente distribuiti nelle strutture pubbliche; favorire la consegna a

domicilio delle terapie normalmente distribuite in modalità diretta attraverso le farmacie ospedaliere; agevolare la modalità di consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari, stipulando *partnership* e protocolli anche con enti del terzo settore; semplificare l'iter di rinnovo dei piani terapeutici per pazienti cronici, prevedendo una durata più estesa dei rinnovi e la possibilità di rinnovare i piani in modalità telematica; implementare le infrastrutture tecnologiche delle anagrafi vaccinali; favorire l'accessibilità ai vaccini consentendo di effettuare le vaccinazioni presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e anche presso le farmacie, le scuole e i luoghi di lavoro; svincolare la presentazione della domanda di invalidità civile dalla richiesta di altre prestazioni; dematerializzare su tutto il territorio nazionale i buoni per l'acquisto di prodotti privi di glutine e renderli spendibili anche al difuori della ASL di residenza.

29

Federazione dei Medici di Medicina Generale

Il vicesegretario generale, Renzo Le Pera, ha espresso innanzitutto forti perplessità sulla tendenza generalizzata ad accentrare e accorpare la presenza sul territorio dei medici di medicina generale in strutture (Unità Territoriale di Assistenza primaria o Punti di Controllo Critici), perché questo tipo di organizzazione può essere applicata nelle aree ad alta concentrazione di abitanti ma non a tutto il territorio nazionale. La Federazione nell'ottica di facilitare l'accesso alle cure per quei cittadini che risiedono in zone isolate o montane, propone di mantenere una presenza capillare sul territorio attraverso micro *team* in cui oltre al medico sia presente anche un assistente di studio o un infermiere.

E' stata sollecitata la completa dematerializzazione delle prescrizioni, sia per quelle concernenti farmaci ancora legate al cartaceo (piani terapeutici,

distribuzione diretta), sia per la diagnostica che risente del fatto che il regime delle esenzioni non è identico tra le regioni e che non esiste un nomenclatore che renda omogenee le prestazioni erogate dalle diverse regioni. Problemi analoghi si riscontrano per la realizzazione dei Centri Unici di prenotazione. In relazione al FSE sono state segnalate alcune criticità; si tratta di uno strumento estremamente efficace dal punto di vista della programmazione della spesa sanitaria, del controllo amministrativo e delle prestazioni ma assai meno, ad avviso della Federazione, dal punto di vista clinico e assistenziale, in quanto è organizzato come un elenco cronologico di documenti che nel tempo può assumere dimensioni ragguardevoli e, quindi, in particolare nelle situazioni di emergenza può risultare non del tutto agevole consultare decine di documenti. In relazione al *patient summary* o "profilo sintetico" la Federazione si rende disponibile a concordare un modello che sia effettivamente sintetico e soprattutto a valutare le modalità di aggiornamento, che rappresentano un aspetto di particolare delicatezza per le possibili ricadute sul paziente, e l'impegno professionale in questo compito, che deve ragionevolmente essere affidato al medico di fiducia.

30

Assofarm

Il presidente, Venanzio Gizzi, ha sottolineato il sostanziale contributo che le farmacie comunali e le farmacie in generale possono dare per limitare l'ospedalizzazione impropria, per contenere gli accessi al pronto soccorso, per gestire correttamente il paziente cronico stimolando e diffondendo l'appropriatezza clinica e organizzativa nell'uso dei servizi sanitari. In questo modo si intende promuovere la consapevolezza e la partecipazione del paziente nel processo di cura, con particolare riferimento ai pazienti anziani e ai pazienti più fragili. Peraltro la pandemia da COVID-19 ha dimostrato quanto

sia necessaria una forte rete che dia assistenza capillare ai cittadini sul territorio, che veda la sinergia tra tutti gli attori che operano nell'ecosistema sanitario. Le farmacie devono essere incardinate in questa rete, perché esse rappresentano di per sé una rete di prossimità facilmente accessibile dal cittadino e possono facilmente evolvere in "farmacia dei servizi". In relazione al FSE, è stata lamentata la mancata attuazione del dossier farmaceutico che è un documento da inserire nel FSE a cura della farmacia che effettua la dispensazione del farmaco, per la cui realizzazione Assofarm ha dato piena disponibilità a collaborare. In riferimento, infine, alla dematerializzazione della ricetta si ritiene che sulla spinta di quanto accaduto sotto la spinta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 si debbano dematerializzare anche le prescrizioni per la distribuzione diretta dei farmaci, così come quelle per i farmaci di fascia C e per l'ossigeno gassoso.

31

Federfarma

Il segretario nazionale, Roberto Tobia, si è soffermato sul ruolo di consulenza sanitaria, di informazione e di rassicurazione nei confronti dei cittadini che le farmacie svolgono nelle grandi città come nei piccoli centri rurali, che ha avuto la sua massima evidenza in occasione della pandemia da COVID-19. Le farmacie rappresentano la porta di ingresso del cittadino nel mondo della salute, sono tutte collegate tra loro in rete e con il SSN e dispongono della professionalità dei farmacisti che vi operano, per queste caratteristiche nel corso della pandemia hanno rappresentato un punto di riferimento essenziale sul territorio per i cittadini e per lo stesso SSN. Per queste caratteristiche è stato possibile introdurre alcune importanti novità per agevolare i cittadini costretti a rimanere a casa nel corso dell'emergenza sanitaria, come la dematerializzazione delle ricette e il trasferimento della dispensazione di

alcuni farmaci precedentemente erogati attraverso le strutture pubbliche presso le farmacie, per evitare spostamenti dei pazienti verso gli ospedali. L'attuazione del dossier farmaceutico nell'ambito del FSE rappresenta l'ulteriore passo da compiere per permettere alle farmacie di effettuare il monitoraggio delle terapie e la verifica della corretta e regolare assunzione dei farmaci a supporto dell'attività del medico di medicina generale. La sinergia tra i presidi sanitari presenti sul territorio, in particolare tra medici e farmacie, è di fondamentale importanza per creare una rete di protezione sanitaria a tutela del cittadino. La diffusione e l'utilizzo del FSE è la condizione essenziale per realizzare pienamente la predetta sinergia.

Esperti

Silvia Tonolo rappresentante dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) ha innanzitutto premesso che per la cura e l'assistenza (ospedaliera, farmacologica, ambulatoriale e per la fornitura di dispositivi medici) dei malati cronici è necessario passare da una logica verticale c.d. "a silos" ad un approccio orizzontale basato sulla valutazione dell'impatto economico complessivo della patologia, avendo riguardo anche ai costi indiretti a carico dello Stato, quali la perdita di produttività a causa delle assenze per malattia, la spesa per pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento erogate. Dal punto di vista dell'erogazione dei servizi sanitari ai malati reumatici e cronici è stata evidenziata la necessità di una riorganizzazione della rete sanitaria territoriale, implementando in particolare i servizi di telemedicina come previsto dal Piano Nazionale della Cronicità e dal Patto per la Salute Digitale, per assicurare una migliore continuità di cura e un fondamentale ausilio nella gestione delle emergenze e delle urgenze. Ulteriore sollecitazione è stata formulata riguardo alla proposta di rendere interoperabili le molteplici

32

reti informative sanitarie che operano sul territorio (ospedaliere, aziende sanitarie locali, medici di medicina generale, associazioni) attraverso una piattaforma che consenta di condividere i dati nel rispetto delle specificità di ciascun sistema e delle regole sulla protezione dei dati personali.

Anthony D'Angelo, IT Lab Group, ricollegandosi a quanto riferito da Silvia Tonolo ha illustrato l'ipotesi di una piattaforma progettata per permettere la collaborazione fra sistemi informativi sanitari che già sono operativi sul territorio, standardizzandone i contenuti, per renderne più agevole l'analisi e l'utilizzo. In questo modo verrebbe a crearsi una rete alla quale tutti gli attori (medici, infermieri, *caregiver*, assistenti domiciliari) possono facilmente accedere per la parte di propria competenza per reperire le informazioni in maniera strutturata e funzionale e si stabilirebbe una regia per governare tutte le dinamiche di cura che ruotano intorno al paziente tra le quali la presa in carica e il monitoraggio del paziente.

33

Mario Balzanelli, Società italiana 118, ha rappresentato con forza che la recente emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente dimostrato la necessità di consentire che l'accesso dei cittadini ai servizi di emergenza sanitaria possa avvenire anche direttamente attraverso il numero 118 e non esclusivamente attraverso le Centrali Uniche di Risposta (CUR) per le emergenze verso le quali confluiscono, attraverso il Numero unico europeo 112, tutte le chiamate di soccorso, che poi vengono trasferite all'Ente preposto alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). Lo smistamento effettuato dalle Centrali Uniche di Risposta in casi di particolare emergenza comporta la perdita di minuti preziosi ai fini dell'intervento sanitario da effettuare. Quanto alle centrali operative del 118 è stato evidenziato che i cittadini si rivolgono alle strutture operative anche per acuzie minori, pertanto a fronte di questo

ruolo di *first line contact* nei confronti dell'utenza, le centrali del 118 potrebbero, con moduli dedicati, rappresentare lo snodo funzionale per tutte le esigenze connesse alle prestazioni in telemedicina, perché interfacciando il paziente acuto potrebbero facilitare un contatto in tempo reale con i medici specialisti, senza costi aggiuntivi. E' stato poi richiesto che i dati essenziali – *patient summary* -inseriti nel FSE siano messi a disposizione anche delle centrali del 118, per permettere agli operatori di intervenire con maggiore prontezza e appropriatezza.

Fabio Pignatti, AUSL-IRCCCS di Reggio Emilia e coordinatore nazionale AIM (Associazione Italiani Medici) ha sottolineato come di fronte ai profondi cambiamenti in atto di carattere demografico, sociale e sanitario che ne minano la sostenibilità, l'ecosistema della salute è chiamato a scelte di forte discontinuità. In primo luogo le cure, primarie, intermedie e riabilitative, devono interagire tra loro assicurando un *continuum* tra cura e assistenza. In secondo luogo la digitalizzazione della sanità pubblica deve essere considerata uno dei principali volani di innovazione, da cui possono derivare risparmi consistenti tra costi diretti e indiretti. Il FSE non deve essere inteso come un contenitore statico di documenti ma come il luogo della rete in cui il cittadino ha la possibilità di costruire la propria storia sanitaria, mantenendo aggiornati i dati e i *link* ai servizi ai quali decide di accedere e deve essere uno strumento dinamico, che supporta il cittadino nel suo rapporto con la sanità. Ad esempio nel momento in cui il medico prescrive una prestazione, il fascicolo dovrebbe immediatamente proporre un appuntamento per effettuare la prestazione stessa. Analogamente andrebbe incentivato l'acquisto di quei dispositivi *wearable* che siano in grado di interfacciarsi con il fascicolo. Un ostacolo che si frappone è il *gap* tecnologico della popolazione, a cui si può fare fronte sia con *app* che semplifichino le procedure ma anche con il "facilitatore digitale",

34

vale a dire un operatore sanitario che all'interno delle strutture sanitarie aiuti quei cittadini che non hanno sufficiente dimestichezza con le nuove tecnologie digitali. E' stata poi richiamata l'attenzione sul fatto che per lo sviluppo del sistema FSE sono stati sostenuti cospicui investimenti, la stessa cosa non è avvenuta per l'erogazione dei servizi in telemedicina. Nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la telemedicina avrebbe permesso di seguire pazienti in condizioni meno gravi senza ospedalizzarli; di seguire pazienti cronici monitorandone gli andamenti rispettando il distanziamento ed anche di avvalersi di medici posti in quarantena per essere venuti a contatto con casi positivi, senza sottrarli completamente all'aiuto sanitario. Gli ostacoli ad un impiego su larga scala della telemedicina sono la scarsa sperimentazione, la mancanza di un quadro normativo che chiarisca in particolare il valore medico-legale delle diagnosi ottenute attraverso la telemedicina ed anche la mancanza di competenze sufficienti da parte degli operatori sanitari.

35

Le risultanze dell'indagine

L'ampio numero di soggetti auditi e la ricchezza delle relazioni svolte consentono di costruire un quadro sufficientemente analitico dell'attività di semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari fin qui svolta dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome. L'applicazione del principio di semplificazione all'ambito sanitario risulta strettamente connesso al dettato dell'articolo 32 della Costituzione, in quanto regole di accesso semplificate e trasparenti pongono tutti gli assistiti nella condizione di fruire in maniera effettiva del diritto alle cure senza distinzioni di reddito, di condizione culturale, geografica, personale o sociale, così realizzando quella condizione di equità tra i pazienti che è sottesa alla norma costituzionale. Si tratta quindi di

una priorità assoluta, che incide peraltro fortemente sulla percezione complessiva che gli assistiti hanno dei servizi sanitari messi a loro disposizione.

Ad unanime avviso degli auditi la fase attuale, aggravata dagli effetti della pandemia da COVID-19, pone il SSN di fronte a sfide cruciali che in prospettiva ne minano la stessa sostenibilità in assenza di interventi che avvalendosi in particolare delle tecnologie digitali rivedano le modalità di organizzazione, fruizione e *follow up* dei servizi sanitari e sociosanitari. I cambiamenti della struttura demografica del Paese, interessata ormai da alcuni anni da un calo significativo delle nascite, da un forte aumento della popolazione anziana grazie all'allungamento dell'aspettativa di vita, sommati alla rilevante incidenza delle patologie croniche e della comorbosità, portano in prospettiva ad un forte aumento della domanda di cura che rischia di mettere eccessivamente sotto pressione la macchina sanitaria. Per altro verso l'evoluzione della tecnologia scientifica e farmacologica rende disponibili 36
apparecchiature e soluzioni estremamente sofisticate che riducono l'invasività degli interventi per il paziente, limitano la durata delle degenze ospedaliere, ma comportano costi crescenti di grande impatto per i bilanci delle strutture sanitarie. Da ultimo, non può essere taciuta la maggiore consapevolezza del proprio diritto alle cure da parte degli assistiti che, in un sistema universalistico, essi chiedono di esercitare pienamente. La grave emergenza sanitaria vissuta dal Paese proprio nei mesi in cui si è svolta l'indagine conoscitiva e la capacità dimostrata dal SSN di fronteggiare una criticità drammatica tanto sul piano delle conseguenze sulla salute dei cittadini quanto sul piano della estrema velocità del contagio, hanno reso ancora più stringente la necessità di intervenire al fine di mettere in grado il sistema sanitario di dare risposte efficaci e tempestive ai bisogni di salute espressi dalla collettività.

L'evoluzione verso un sistema sanitario digitalizzato di *connected care*, incentrato sulle necessità di cura del cittadino, nel quale tutti i processi di cura siano tra loro connessi e interoperabili, e che permetta al paziente di relazionarsi col sistema sanitario secondo modalità moderne e agevoli è stata indicata da tutti gli auditi come la soluzione più idonea a perseguire il principio di semplificazione nell'accesso ai servizi e a garantire al tempo stesso la futura sostenibilità finanziaria del sistema sanitario. Un sistema di *connected care* è, infatti, in grado di supportare tutte le fasi che l'assistito affronta nel proprio percorso di salute: dalla prevenzione alla cura, fino alla cosiddetta continuità di cura e per altro verso consente di aumentare l'efficacia delle risorse disponibili attraverso la valorizzazione e l'analisi dei dati relativi al paziente.

La possibilità di utilizzare lo straordinario patrimonio di informazioni e dati che si formano nei processi sanitari, immessi attraverso sistemi digitali interconnessi, consente per un verso di migliorare la programmazione sanitaria a livello nazionale e di pervenire ad una pianificazione più equilibrata ed efficace dei carichi di lavoro, ottimizzando l'uso delle risorse, cliniche e non, all'interno delle strutture sanitarie e dall'altro verso di elaborare modelli clinici e nuove modalità di erogazione dei servizi che agevolano le condizioni di vita dei pazienti. L'utilizzo in ambito sanitario dell'intelligenza artificiale e l'applicazione di tecnologie telematiche, che consentono a medico e paziente di trovarsi in luoghi distanti, accorciano i tempi di diagnosi, evitano gli spostamenti degli assistiti presso le strutture ospedaliere, aumentano la consapevolezza e la partecipazione attiva dell'assistito al processo di cura.

37

Gli irrinunciabili vantaggi derivanti dalla digitalizzazione e dalla interconnessione dei servizi sanitari, componenti essenziali di efficienza del governo clinico e di ammodernamento del sistema sanitario, devono tuttavia essere conciliati con le altrettanto insopprimibili esigenze di protezione e

inviolabilità dei dati personali. Come è stato raccomandato dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel corso della sua audizione, è necessario agire all'interno di un quadro normativo che garantisca presìdi di sicurezza e di massima garanzia dal punto di vista della protezione dei dati, partendo dall'assunto che i dati sanitari presentano particolari profili di delicatezza e di vulnerabilità e che il rischio per la protezione della *privacy* in ambito sanitario si traduce in rischio clinico per l'interessato. In questo senso si parla di rischio informatico ove, ad esempio, i dati su cui si basa la diagnosi fossero stati alterati; del rischio di accesso indebito ai dati che può provocare una violazione irreversibile del diritto all'intangibilità della propria vita privata; senza tralasciare il rischio di pregiudizi rilevanti per l'interessato a causa della diffusione di dati sensibili, come ad esempio quelli relativi al patrimonio genetico. Non da ultimo vanno considerati i rischi di attacchi cibernetici ai sistemi sanitari che evidentemente possono avere effetti estremamente pericolosi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in un sistema di *connected care*. E' dunque essenziale disporre di un piano organico di sicurezza e protezione dei dati in ambito sanitario.

38

Per promuovere l'innovazione digitale e non lasciare che questa fosse realizzata in modo sporadico, parziale e comunque non rispondente alle esigenze della sanità pubblica, con costante attenzione ai profili di tutela della *privacy* e sicurezza dei dati, il Governo, le regioni e le province autonome, nel 2016, hanno raggiunto un'intesa sul Patto per la sanità digitale, un "piano strategico unitario e condiviso per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità". Secondo il Piano la digitalizzazione deve essere intesa "non solo come un cambiamento progressivo del modo di fare assistenza ma come una vera e propria

opportunità per il Paese". Tra le priorità di intervento del Patto figurano tra l'altro il supporto alle regioni per la realizzazione e la diffusione del FSE, promuovendo in particolare tutte le azioni a supporto dell'interoperabilità del FSE; lo sviluppo di soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale-territorio, lo sviluppo della telesalute per la presa in carico del paziente cronico e dei servizi di teleconsulto, tele refertazione, telediagnosi, tele monitoraggio e tele riabilitazione da integrare col FSE. Le funzioni di *governance* del Patto sono state affidate alla Cabina di regia per Il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), integrata da ulteriori componenti esclusivamente per l'esercizio della predetta funzione.

L'assetto regionale dell'organizzazione dei servizi sanitari e l'esigenza di valorizzare specifici bisogni dei territori hanno tuttavia portato nel tempo ad un caleidoscopio di servizi digitalizzati che differiscono da regione a regione e che molto spesso risiedono su infrastrutture tecnologiche che non dialogano tra loro. **L'evoluzione del SSN verso un sistema di sanità digitale è risultata pertanto notevolmente rallentata a causa innanzitutto della forte sperequazione tra i livelli di digitalizzazione dei servizi sanitari erogati dalle regioni e dalle due province autonome.**

39

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato oggetto di particolare approfondimento lo stato di avanzamento di alcuni strumenti di punta del sistema di sanità digitale per i quali Governo, regioni e province autonome hanno già impegnato risorse umane e finanziarie. Si tratta del FSE, che rappresenta, insieme alla tessera sanitaria, uno dei due cardini del sistema sociosanitario digitale avviato in Italia, della telemedicina, della dematerializzazione della ricetta elettronica e della digitalizzazione dei centri unici di prenotazione.

Fascicolo sanitario elettronico

Istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 2, il FSE è costituito dall'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del SSN. Il predetto articolo 12 ha disposto che il FSE è istituito dalle regioni e province autonome a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di studio e ricerca scientifica e, infine, di programmazione sanitaria. Le successive modifiche introdotte con il decreto-legge n. 69 del 2013 hanno fissato al 30 giugno 2015 il termine per l'attivazione del FSE presso le regioni e le province autonome. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015 ha individuato il nucleo minimo di dati e documenti, uguale per tutte le regioni, che devono essere presenti nel fascicolo (referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, dossier farmaceutico) e ha disposto che dati integrativi possono essere inseriti in funzione di scelte regionali in materia di politica sanitaria (prescrizioni, prenotazioni, piani diagnostico-terapeutici, vaccinazioni, erogazioni dei farmaci, autocertificazioni, esenzioni, taccuino personale dell'assistito). Ai predetti documenti si aggiungono: il profilo sanitario sintetico o "*patient summary*" (art. 3 del DPCM n. 178/2015), redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta, e il taccuino personale che è una sezione riservata del FSE all'interno del quale è permesso all'assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, effettuati anche presso strutture che non fanno parte del SSN (art. 4 del DPCM n. 178/2015). L'inserimento dei documenti nel fascicolo presuppone che essi siano prodotti e realizzati in

40

modalità digitale secondo standard, formati e contenuti la cui definizione è stata affidata al tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE nell'ambito della Cabina di Regia del NSIS. Le norme subordinavano poi al consenso libero e informato dell'assistito la creazione e l'alimentazione del fascicolo e rimettevano parimenti al consenso dell'interessato la possibilità di consultare dati e documenti ivi inseriti.

La scelta di rimettere la realizzazione del FSE alle regioni, come già detto, ha portato ad un quadro attuativo della norma estremamente eterogeneo, che varia innanzitutto in funzione del livello di informatizzazione delle regioni e che, quindi, ha visto una prima distinzione tra un gruppo di regioni che hanno implementato il fascicolo e quelle in netto ritardo. Altrettanto forti disallineamenti si registrano in termini di servizi offerti e di architetture informatiche utilizzate dalle cosiddette regioni virtuose, con conseguenze sostanziali sulla possibilità di interconnettere tra loro i fascicoli e i dati in essi contenuti e in definitiva di assicurare, attraverso il fascicolo, la mobilità sanitaria degli assistiti. La legge di bilancio per il 2017 ha affidato all'Agenzia per l'Italia digitale la progettazione di una infrastruttura nazionale per garantire l'interoperabilità del FSE, la cui realizzazione è stata assegnata al Ministero dell'Economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura Tessera sanitaria. Il completamento dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) – dicembre 2018 - ha, quindi, realizzato il passaggio da un modello federato di fascicolo sanitario elettronico in cui solo 10 regioni risultavano collegate tra loro ma non erano interoperanti, ad un sistema centrale nazionale in grado di collegare tutte le regioni e tutti i fascicoli sanitari regionali. L'interoperabilità rende possibile il caricamento di documenti nel fascicolo da parte di altre regioni rispetto a quella in cui il fascicolo è stato attivato e permette di migliorare l'affidabilità dei dati grazie all'identificazione

41

certa dell'assistito e all'eliminazione di duplicazioni dovute, ad esempio, ai cambi di residenza infraregionali. Grazie all'INI tutte le regioni dispongono ormai di una infrastruttura per il FSE, in quanto le regioni in ritardo, che non avevano ancora istituito il fascicolo, hanno potuto chiedere tutti i servizi in sussidiarietà, come è avvenuto per quattro regioni: Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, mentre le regioni Piemonte e Basilicata hanno chiesto solo l'attivazione di alcuni servizi. Nei FSE attivati risultano inseriti i dati delle ricette elettroniche (per farmaci e prestazioni specialistiche) che vengono caricati attraverso la piattaforma Tessera sanitaria. L'accesso al FSE può avvenire attraverso vari canali, le farmacie, i medici di base, oppure *on line* accedendo al portale nazionale o ai portali regionali attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la tessera sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La scelta di interconnettere sistemi informativi regionali e architetture informatiche preesistenti attraverso un'infrastruttura di livello nazionale ha comportato uno sforzo particolarmente oneroso, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie impegnate, che pur essendo stato in buona parte portato a compimento dal punto di vista tecnologico, non ha ancora raggiunto l'obiettivo di dotare il SSN di un pacchetto minimo di servizi digitali, veicolati attraverso il FSE, omogeneo e diffuso su tutto il territorio nazionale. 42

Nella infografica che segue (www.fascicolosanitario.gov.it) sono evidenziati i principali dati relativi al FSE, aggiornati alla data del 15 luglio 2020.

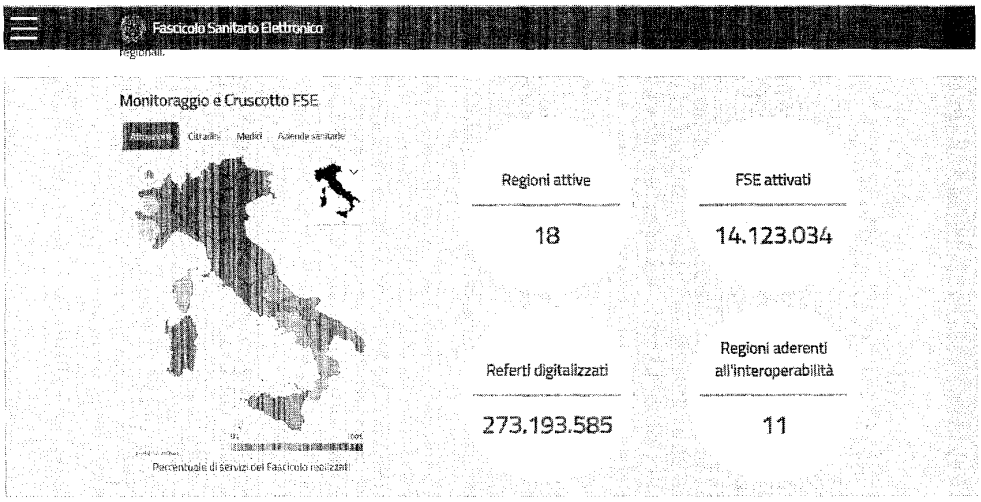

Le 18 regioni attive sono quelle in cui vi è almeno un FSE attivato e le 11 regioni aderenti all'interoperabilità sono quelle che hanno già effettuato positivamente i test di interoperabilità con la piattaforma centrale. Il FSE, come si vede, risulta attivato solo per il 23 per cento circa della popolazione residente.

43

La scarsa conoscenza da parte dei cittadini e le problematiche connesse al rilascio del consenso dell'assistito alla creazione del fascicolo stesso, sono i due fattori che, ad unanime avviso degli auditi, hanno impedito nella maggior parte delle regioni che il FSE entrasse nella pratica sanitaria quotidiana di assistiti e operatori, lasciando, ancora, ampiamente sullo sfondo i potenziali benefici che derivano dal corretto utilizzo del Fascicolo, in particolare sul versante della semplificazione per i cittadini. Un decisivo passo in avanti in questa direzione è venuto senz'altro dall'eliminazione del consenso alla creazione e all'alimentazione del FSE da parte dell'assistito, disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020. La predetta norma al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del FSE ha anche previsto che nel fascicolo siano

ricomprese le prestazioni erogate al di fuori del SSN ed ha incluso tra i soggetti abilitati che alimentano il FSE tutti gli esercenti una professione sanitaria e, in via facoltativa e di propria iniziativa, gli assistiti. E' stata, inoltre, disposta l'istituzione dell'Anagrafe nazionale dei consensi e relative revoche e sono state novellate le disposizioni concernenti l'integrazione tra i sistemi del fascicolo e della tessera sanitaria, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel fascicolo. La norma ha, infine, previsto la definizione di regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni provenienti dal Sistema informativo trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome. Il recente intervento legislativo deve essere sostenuto dalla partecipazione convinta di tutti gli *stakeholder* dell'ecosistema sanitario, tra i quali *in primis* gli assistiti. Un'adeguata campagna di comunicazione indirizzata ai cittadini per diffondere la conoscenza del FSE e dei vantaggi che l'uso del fascicolo comporta, come peraltro già emerso nel corso dell'indagine, appare a questo punto come un passaggio ineludibile. Resta da affrontare il nodo della carenza di competenze digitali della fascia più anziana di popolazione, che è anche quella evidentemente più interessata ad accedere ai servizi sanitari. Va tuttavia tenuto in considerazione che è in atto un'evoluzione dell'attitudine digitale di tutta la popolazione, dovuta sia al fatto che le tecnologie sono diventate sempre più diffuse tanto da essere ormai facilmente utilizzate dall'utente finale, sia alla capillarità raggiunta nella diffusione di *device*, che mettono in condizione anche pazienti anziani di autogestirsi.

44

Nel corso delle audizioni è emerso tuttavia che non è questo l'unico fronte sul quale Stato e regioni sono chiamati a intervenire nel breve e medio periodo in relazione al FSE. Innanzitutto si rende necessario incentivare l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti sanitari, per la quale sono stati già

stanziati 210 milioni di euro da ripartire tra le regioni, che molte strutture sanitarie continuano a gestire in formato cartaceo, come nel caso delle cartelle cliniche. La vera sfida tuttavia è quella di superare la logica del FSE inteso come contenitore di documenti, ormai di fatto obsoleta, per evolvere verso un prodotto dinamico che sia in grado di interpolare i dati in esso contenuti e facilitarne, quindi, la lettura agli operatori; di interfacciarsi con *app* e *device wearable* che possono far affluire nel fascicolo dati di monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; di svolgere un ruolo interattivo rispetto alle esigenze di cura, proponendo ad esempio, immediatamente un appuntamento per effettuare un esame diagnostico nel momento in cui un medico inserisce la relativa prescrizione. Più in generale il fascicolo deve essere percepito dai cittadini come quel luogo della rete *internet* in cui essi possono gestire direttamente e facilmente la loro vita sanitaria, anche attraverso *app* e *link* scelti sulla base delle loro esperienze sanitarie.

45

Un ulteriore ostacolo, non meno trascurabile, alla diffusione del FSE è rappresentato dalle forti perplessità espresse dai medici di medicina generale riguardo in particolare all'attività di caricamento e di aggiornamento del *patient summary*, che presenta indubbi profili di delicatezza dal punto di vista della responsabilità professionale relativamente alla correttezza dei dati inseriti, e alla valutazione dell'impegno professionale necessario per il caricamento stesso. Alcune regioni hanno stipulato accordi applicativi dell'accordo nazionale per i medici di medicina generale in cui si prevede la corresponsione di un contributo anche in relazione all'impiego di risorse umane *ad hoc* per il caricamento da parte dei medici. L'altro problema sollevato dai medici riguarda la responsabilità correlata alla mancata predisposizione di un *patient summary* esauriente e corretto sotto il profilo scientifico, che possa indurre a scelte non pienamente adeguate da parte di

altri specialisti. Il pieno e convinto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che sono il primo fondamentale segmento del SSN che interfaccia l'assistito sul territorio, resta un tassello fondamentale per il concreto decollo del FSE.

Tra gli altri interventi puntuali emersi nel corso delle audizioni svolte in relazione al FSE si segnala: il completamento dell'Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA), attraverso la quale si garantisce l'identificazione certa dell'assistito nel FSE, che rende possibile il superamento del dualismo tra SPID e CNS; un'azione di coordinamento da parte delle regioni dei soggetti – pubblici e privati accreditati – che sono tenuti al caricamento del FSE ai sensi del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020; la connessione attraverso il FSE di tutti gli operatori sanitari, farmacie incluse, al fine di implementare il FSE con tutti i dati disponibili e rafforzare la sinergia tra medici di medicina generale e farmacie sul territorio, creando una rete di protezione a favore dei pazienti e in particolare dei soggetti più fragili.

46

Telemedicina

Un altro settore dell'*e-health* per il quale in Italia sono state già svolte numerose sperimentazioni è quello della telemedicina, che è una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative - in particolare alle *Information and Communication Technologies* (ICT) - in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente - o più professionisti - non si trovano nella stessa località. La telemedicina presuppone la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. Si

tratta quindi di una novità epocale che può rappresentare la nuova frontiera per l'assistenza e il monitoraggio in primo luogo dei pazienti cronici, rendendoli partecipi e autonomi nel percorso di cura, favorendone la gestione nell'ambito domiciliare, limitando gli spostamenti per motivi sanitari a quelli strettamente indispensabili. La telemedicina facilita anche l'attivazione di una rete integrata ospedale-territorio-domicilio all'interno della quale possono interagire anche altre figure professionali, come i farmacisti, che possono mettere a disposizione la loro esperienza anche per sensibilizzare e supportare pazienti e *caregivers* nel processo di cura.

Se è vero che la telemedicina è territoriale, perché i servizi di telemedicina devono aderire il più possibile ai bisogni di cura dei pazienti nei loro territori, è anche necessario però che ciò avvenga secondo metodi validati e modelli coerenti. Questo non significa che i modelli devono essere identici ma che devono essere coerenti in senso logico, cioè nella gestione dei dati, in modo da permettere un confronto di tipo scientifico tra i modelli stessi. Tutto questo introduce forti elementi di complessità, perché presuppone che molteplici dati provenienti da fonti diverse, non solo sanitari ma anche ad esempio relativi agli stili di vita, vengano fatti convogliare verso sistemi *software* in grado di analizzarli e produrre dei risultati. Ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che la realizzazione di servizi di telemedicina poggia su un'organizzazione del lavoro di tipo multidisciplinare, in quanto è richiesta la contemporanea interazione tra più professionalità di estrazione diversa: medici, infermieri, tecnici sanitari, ingegneri, informatici. Da ultimo, e non in ordine di importanza, va tenuto in considerazione che le innovazioni digitali necessitano di una riprogettazione a monte dei processi nei quali vanno a inserirsi. La telemedicina è una innovazione terapeutica e assistenziale che usa tecnologie digitali, che non possono essere banalmente applicate al modo tradizionale di

47

operare nelle strutture ospedaliere, ma per ottimizzarne le risultanze, occorre che siano reingegnerizzati i processi sulla base dell'esigenza concreta dell'assistito. Il Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando a un modello italiano di telemedicina, che pur facendo tesoro delle esperienze maturate in altri Paesi deve essere costruito tenendo conto delle peculiarità del sistema sanitario pubblico italiano, che eroga le proprie prestazioni secondo un principio universalistico ed è finanziato attraverso la fiscalità generale.

L'altro versante rispetto al quale la telemedicina pone nuove sfide è quello normativo. Il legislatore dovrà farsi carico di disciplinare tutti gli aspetti peculiari dell'erogazione a distanza di prestazioni professionali sanitarie: oggetto, modalità di prescrizione, rendicontazione, tariffazione, responsabilità medico-legale. Nel 2011 è stato istituito presso il Consiglio Superiore di Sanità un tavolo tecnico incaricato di elaborare le prime linee di indirizzo nazionali 48
sulla telemedicina che sono state approvate dal Consiglio nel 2012 e poi approvate definitivamente nel 2014 dalla Conferenza Stato-regioni. Attraverso le linee di indirizzo si intendeva definire priorità di intervento e modelli applicativi flessibili che consentissero l'interoperabilità delle soluzioni, la possibilità di adattarli ai diversi sistemi sanitari regionali, nonché la condivisione e il riuso delle migliori pratiche di telemedicina. Alle predette linee di indirizzo è stata data maggiore cogenza attraverso il Patto per la sanità digitale del 2016 che riconosce un ruolo centrale alla telemedicina, facendo ad essa riferimento per i servizi di continuità assistenziale e di deospedalizzazione. Il Ministero della Salute ha avviato un lavoro di mappatura delle esperienze effettuate in telemedicina, per individuare, come detto, in collaborazione con il Centro per la telemedicina dell'ISS, quelle che

presentano una maggiore efficacia con l'obiettivo di promuoverne l'utilizzo in tutte le regioni nell'ambito del prossimo triennio.

Parallelamente il Ministero della Salute sta portando avanti, con i finanziamenti del Fondo sociale europeo, il progetto PON GOV Cronicità volto ad affrontare la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT. Il progetto, che ha durata quinquennale (2018-2023) e si rivolge a tutte le regioni e in particolare a quelle in ritardo di sviluppo alle quali è destinato l'80 per cento delle risorse, intende perseguire l'obiettivo di individuare modelli innovativi di gestione della salute supportati dalle tecnologie digitali scalabili nelle regioni.

Digitalizzazione dei centri unici di prenotazione

L'obiettivo di rendere semplice e trasparente l'accesso ai servizi sanitari assume particolare rilevanza anche in relazione alla questione della riduzione dei tempi delle liste di attesa. A febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, che rappresenta un impegno comune del Governo, delle regioni e delle province autonome per individuare un percorso finalizzato a garantire un equo, appropriato e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari che si realizza mediante l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza e l'accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri. A questo scopo presso la Direzione programmazione sanitaria del Ministero della Salute è stato istituito l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, che oltre ad affiancare regioni e province autonome nell'implementazione del Piano, svolge un'azione di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano medesimo. Tutte le regioni e le due province autonome hanno recepito il Piano e si sono impegnate a predisporre un proprio Piano regionale di governo delle

49

liste di attesa nel quale devono indicare i tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali e di quelle in regime di ricovero erogate sul proprio territorio, che comunque non possono essere superiori a quelli nazionali. Per ottenere tale risultato è necessario indicare sulle prescrizioni se si tratta di prestazioni in primo accesso e per queste la classe di priorità. Un ulteriore vincolo per i Piani regionali è costituito dall'obbligo di utilizzare le grandi apparecchiature di diagnostica per immagini almeno per l'80 per cento della loro capacità produttiva. Le prestazioni successive al primo accesso devono essere prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questo sia rimandato al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta per ottenere la prescrizione. Per consentire il rispetto dei parametri indicati nei Piani regionali le aziende sanitarie e ospedaliere potranno assicurare ordinatamente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale anche attraverso il funzionamento delle proprie strutture nelle ore serali e durante il fine settimana.

50

Al fine di pervenire ad una gestione razionale e trasparente degli accessi ambulatoriali, il Piano prevede l'uso diffuso dei CUP, che dovranno gestire in maniera centralizzata tutte le agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, assicurando la completa visibilità delle agende di prenotazione da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Per la completa digitalizzazione del sistema dei centri unici di prenotazione la legge di bilancio per il 2019 e il decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, hanno stanziato complessivamente 400 milioni di euro, così suddivisi: 150 milioni per il 2019, 150 per il 2020 e 100 per il 2021. Queste risorse sono finalizzate esclusivamente all'implementazione e all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche dei CUP e in sede di ripartizione tra le regioni si è ritenuto di attribuire una

quota fissa a tutte le regioni, per consentire di avviare un sistema digitalizzato alle regioni che non lo avessero ancora reso disponibile, e un'altra quota da ripartire sulla base della popolazione residente. E' stato poi sottolineato dagli auditi come in questo caso l'erogazione dei fondi alle regioni sia stata correlata a indicatori di risultato e di qualità. Per ottenere la prima quota di finanziamento, il programma di digitalizzazione delle regioni deve superare il vaglio dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa. Per l'erogazione delle quote successive le regioni saranno misurate in base al rapporto tra erogatori dei servizi sanitari, sia pubblici che privati accreditati, e il numero di quelli collegati al CUP, con l'obiettivo di arrivare, attraverso passaggi successivi, a raggiungere il cento per cento degli erogatori di servizi collegati al CUP. L'altro indicatore è il rapporto tra le aziende sanitarie sia pubbliche che private accreditate inserite nel sistema CUP e il totale delle predette aziende che operano nel territorio regionale; anche in questo caso l'obiettivo è quello di inserire tutte le aziende nel sistema dei CUP. Quanto, infine, ai canali digitalizzati attivi per effettuare le prenotazioni sono stati ipotizzati: *app* per *smartphone*, *web*, farmacie, sportelli CUP, strutture convenzionate, cioè tutte le strutture che si convenzionano con il Servizio sanitario regionale per configurarsi come luoghi di prenotazione e possono, quindi, essere, ad esempio, comuni, associazioni di pazienti. L'ultimo canale da attivare è quello presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. I canali rappresentano un ulteriore parametro per misurare l'attività delle regioni, che dovranno prevedere l'utilizzo di almeno quattro canali nell'ambito del CUP regionale.

51

Dematerializzazione della ricetta elettronica

La necessità, connessa in particolare alla prima fase dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19, di massimo contenimento degli spostamenti dei cittadini dalle proprie abitazioni ha consentito di sciogliere molto rapidamente alcuni nodi che si frapponevano da tempo alla completa dematerializzazione della ricetta elettronica.

La ricetta elettronica per l'ambito farmaceutico trovava già ampia diffusione prima dell'epidemia – tra l'85 e il 90 per cento del totale delle prescrizioni – e consentiva la circolarità delle prescrizioni su tutto il territorio nazionale: l'assistito poteva già recarsi in una farmacia di un'altra regione e avere diritto all'erogazione dei farmaci. Tuttavia, dopo oltre nove anni dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute del 2 novembre 2011, che ha introdotto la ricetta elettronica veicolata attraverso il sistema Tessera sanitaria, nonostante l'affidabilità dimostrata dal sistema nel suo complesso, permaneva l'obbligo da parte del medico di 52
medicina generale di consegnare all'assistito un promemoria cartaceo, che svolgeva una funzione di garanzia dell'effettiva erogazione del farmaco, anche a fronte di eventuale indisponibilità dei sistemi informatici.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 ha disposto che al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite: trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO); comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il

numero di telefono mobile; comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico. Laddove l'assistito abbia attivato il FSE la ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica e invia al sistema sanitario regionale le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale.

Quest'ultima disposizione ha consentito di superare le diffuse obiezioni alla dematerializzazione completa della ricetta da parte soprattutto delle farmacie, che sostenevano la necessità del promemoria cartaceo ai fini della rendicontazione al Servizio sanitario regionale dell'avvenuta erogazione del farmaco. Fatte salve alcune zone, come la provincia autonoma di Trento che aveva già provveduto alla completa dematerializzazione della ricetta, per larga parte del territorio nazionale poteva, quindi, dirsi che la ricetta fosse stata decolorata piuttosto che dematerializzata.

53

Presso il Ministero della Salute è stato poi attivato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero della Salute e delle regioni, incaricato di estendere la modalità della ricetta elettronica a tutte le altre prescrizioni che ancora permangono in modalità cartacea. Si tratta in particolare delle prescrizioni che riguardano i piani terapeutici, i farmaci in distribuzione diretta, le prestazioni termali, le prescrizioni per assistenza integrativa e assistenza protesica. Per le ricette di diagnostica è stato fatto presente che il passaggio alla modalità elettronica

presuppone il superamento dell'attuale disomogeneità tra i nomenclatori degli esami e degli accertamenti di diagnostica, che presentano sostanziali difformità non solo tra le regioni, ma persino tra distretti sanitari all'interno di una stessa regione. Appare evidente come anche da questo punto di vista la standardizzazione delle procedure e dei contenuti delle prestazioni professionali sia propedeutica a qualsivoglia ipotesi di interconnessione dei sistemi informativi sanitari e, quindi, a cascata a qualsiasi ipotesi di fruizione da remoto di prestazioni sanitarie, siano esse di carattere amministrativo o di cura.

Nell'ambito della dematerializzazione delle ricette può essere ricondotta anche la dematerializzazione dei buoni destinati all'erogazione dei prodotti senza glutine per i malati di celiachia, che dovrebbe innanzitutto approdare all'obiettivo della spendibilità del buono su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla regione di residenza del paziente. La positiva sperimentazione svolta in tal senso da alcune regioni, prima fra tutte la Toscana, che garantisce la spendibilità del buono in tutto il territorio regionale grazie all'integrazione dei propri sistemi informativi sia con le farmacie che con gli esercizi commerciali della distribuzione finale, deve essere estesa a tutto il territorio nazionale per rendere uniformi e semplificate le modalità di utilizzo dei buoni per tutti i pazienti, indipendentemente dalla regione di appartenenza e dal punto del territorio nazionale in cui essi decidono di recarsi. Vale la pena ricordare che nel corso dell'emergenza COVID-19 alcune regioni hanno adottato delibere *ad hoc*, per consentire di utilizzare il buono a soggetti che, pur in assenza di domicilio o residenza, si trovavano momentaneamente nel loro territorio e a causa del *lockdown* erano impossibilitati a rientrare nei luoghi di residenza.

54

Altri interventi

Nel corso dell'indagine, accanto agli strumenti fin qui descritti, sono emerse da un lato esigenze di semplificazione rispetto ad aspetti puntuali dell'erogazione dei servizi sanitari e dall'altro una più generale e ricorrente domanda di supporto sociosanitario, volto, in particolare, a facilitare la gestione dei pazienti cronici e anziani.

Innanzitutto, in relazione alla presa in carico del paziente cronico, spesso portatore di più patologie, sorge la necessità di garantire un indispensabile raccordo tra strutture sanitarie e paziente, con particolare riferimento alle fasi in cui bisogna adeguare tempestivamente il programma terapeutico alle esigenze che emergono in fase di monitoraggio. A tale scopo è stata proposta l'introduzione del *case manager*, una figura in grado di governare il percorso di cura, rilevandone necessità e bisogni, che si avvale anche delle tecnologie digitali per il monitoraggio a distanza dell'assistito. Verrebbe così ad essere superato l'approccio a silos dei percorsi assistenziali e di cura per la cronicità che destano disorientamento nei pazienti, specialmente in quelli anziani, e si creerebbero sinergie per la gestione dei dati del paziente ed economie di scala nella produzione di dispositivi medici, che una rete assistenziale domiciliare solida e interconnessa con il SSN può mettere a disposizione dell'intero sistema sanitario.

55

E' stata poi rimarcata la necessità di completare l'anagrafe vaccinale nazionale, anche per sollevare le famiglie dall'obbligo di produrre certificazioni in relazione all'iscrizione a scuola dei figli, permettendo al sistema scolastico di accedere direttamente alla banca dati per gli opportuni controlli. La predetta banca dati potrebbe consentire inoltre di gestire più agevolmente eventuali

campagne vaccinali contro la diffusione dell'epidemia COVID-19 o altre malattie infettive.

In relazione alle Centrali Uniche di Risposta (CUR) per le emergenze, verso le quali confluiscono attraverso il Numero unico europeo 112 tutte le chiamate di soccorso, che poi vengono trasferite all'Ente preposto alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria), è stato proposto di mantenere per le emergenze sanitarie, per l'intero territorio nazionale, la possibilità di accedere ai servizi anche direttamente attraverso il numero 118, come peraltro accade anche in altri Paesi europei. La possibilità di mantenere un canale diretto per la richiesta di servizi di soccorso sanitario in situazioni di emergenza accorcia i tempi di risposta e semplifica l'accesso al primo contatto telefonico nel quale è possibile già dare risposte e supporto immediati, che possono risultare decisivi per la positiva soluzione dell'emergenza stessa.

56

Quanto alla domanda di assistenza sociosanitaria, in più momenti del lavoro di indagine è stata segnalata l'opportunità di istituire presso le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali, nonché attraverso il *web*, punti unici di accesso alle prestazioni ai quali deve essere indirizzato il paziente portatore di patologie invalidanti o croniche. La proposta è finalizzata a fornire al paziente un unico riferimento, in grado di agire su due versanti: l'informazione circa i benefici e gli istituti che l'ordinamento mette a disposizione del paziente e dei suoi *caregivers* e l'eventuale supporto per l'ammissione alla fruizione dei benefici medesimi. Ciò al fine di mettere il cittadino nella condizione di esercitare pienamente i propri diritti e di semplificare la fruizione di prestazioni da parte di persone che pur versando in una condizione di fragilità, devono al tempo stesso farsi carico di interloquire con una pluralità di enti pubblici. L'informazione fornita dai punti unici di accesso deve fare riferimento

a tutte le tipologie di benefici ai quali i pazienti possono essere ammessi, sia quelli erogati dal SSN, sia quelli previsti da altre amministrazioni o da enti locali (ad esempio agevolazioni nei trasporti; congedi e permessi in favore di familiari di persone non autosufficienti; altre prestazioni erogabili dall'INPS). Attraverso i punti unici di accesso il paziente deve anche poter attivare tutte le interlocuzioni con le amministrazioni erogatrici (invio di richieste di accesso e di fruizione di servizi). L'informazione sulla localizzazione e sulle funzioni dei punti unici di accesso deve essere veicolata con continuità verso tutti i soggetti che vengono in contatto con il paziente: ospedali; strutture sanitarie di ricovero post-ospedaliero; strutture residenziali per non autosufficienti; uffici relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie e dei comuni; servizi di continuità assistenziale delle aziende sanitarie; associazioni per l'assistenza domiciliare.

In stretta analogia con i punti unici di accesso ma in un'ottica di *welfare* vero e proprio, è stata anche segnalata l'opportunità di uno Sportello unico per la famiglia (SUF) presso il quale dovrebbe essere possibile attivare piani individualizzati a supporto del cittadino, che vive uno stato di deprivazione non esclusivamente di carattere sanitario, nonché della sua famiglia, finalizzati ad erogare una serie di strumenti e servizi del cui *back-office* deve farsi carico la pubblica amministrazione e non il cittadino, che, proprio a causa del suo stato, ha difficoltà ad interfacciare più segmenti della pubblica amministrazione. 57

Sulla stessa scia si colloca la proposta di applicare ai pazienti cronici e ai malati gravi, che maturano il diritto a prestazioni economiche, sociali o sanitarie strettamente correlate alle patologie accertate e documentate, il principio di automaticità delle prestazioni, che li ammetterebbe di diritto alla fruizione dei benefici previsti dall'ordinamento. Questo per evitare che pazienti fragili o fortemente vulnerabili vengano sottoposti nuovamente allo stress e al disagio

di visite di controllo per la conferma di diagnosi che, nella maggior parte dei casi, richiedono una competenza analoga a quella dei medici specialisti che le hanno effettuate. Un esempio di *best practice* in tal senso viene dal Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche tra Regione Lazio, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) per l'attivazione tempestiva della pratica di invalidità presso l'INPS fatta dallo specialista oncologo al momento della diagnosi. Il Protocollo siglato a dicembre 2017, della durata di 18 mesi, permette ai medici di utilizzare il "certificato oncologico introduttivo", per acquisire fin dalla prima diagnosi tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale, evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. La regolare compilazione del "certificato oncologico introduttivo" da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione ASL tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali). La sperimentazione ha avuto esito positivo e ha tra l'altro consentito di ridurre di quasi tre settimane i tempi di chiusura delle pratiche.

58

Conclusioni

Le promettenti ricadute in termini di semplificazione del rapporto tra gli assistiti e SSN nella fase dell'accesso ai servizi, di erogazione delle cure e del successivo monitoraggio del paziente, unite alle possibilità di contenimento della spesa sanitaria, rendono la sanità digitale una opportunità strategica per

l'ammodernamento e la sostenibilità futura del SSN e, più in generale, un possibile volano per la crescita economica del Paese.

Le conclusioni del lavoro di indagine svolto e la discussione che si è aperta al riguardo all'interno della Commissione non hanno potuto evidentemente prescindere da alcune sollecitazioni sul piano della semplificazione emerse a seguito dell'epidemia da COVID-19, che ha reso ancora più evidente l'urgenza di accorciare le distanze tra i cittadini e le strutture sanitarie anche e soprattutto in regime di emergenza e, quindi, di assecondare l'introduzione di nuovi modelli di cura e di assistenza.

La digitalizzazione dei servizi sanitari assume, infatti, un rilievo cruciale anche ai fini della gestione delle emergenze epidemiologiche, perché fornisce strumenti operativi a tutta la macchina sanitaria, ospedaliera e territoriale, per agire anche da remoto, per il contrasto dell'infezione, per la cura delle rimanenti patologie e per l'erogazione di un'ampia gamma di servizi amministrativi e di assistenza ai cittadini, senza venire meno al rispetto dell'obbligo di distanziamento fisico tra le persone, fattore decisivo per il contenimento del contagio. 59

In particolare, di straordinaria importanza appaiono le potenzialità connesse all'impiego della telemedicina per la cura e l'assistenza delle patologie croniche e gravemente invalidanti. Le molteplici ricadute positive in termini di: continuità di cura, deospedalizzazione, decongestionamento delle strutture di medicina d'urgenza, contenimento della spesa sanitaria, contrazione dei costi diretti e indiretti legati alla gestione dei pazienti cronici per il sistema generale e, non da ultimo, l'effetto positivo per la psiche dei pazienti che possono continuare a curarsi nel loro ambito domiciliare, rendono questo strumento una priorità in vista del perseguimento di obiettivi di semplificazione per la

collettività, rispetto alla quale il legislatore è chiamato ad intervenire per definirne la necessaria cornice normativa.

La telemedicina e più in generale i servizi di *e-health* vanno anche nella direzione del rafforzamento della rete territoriale sanitaria, perché facilitano lo scambio di informazioni tra strutture ospedaliere e la rete dei medici di medicina generale e, dunque, migliorano le sinergie tra i diversi segmenti del SSN ai fini di un innalzamento complessivo dell'offerta di servizi e di un accesso più semplificato e equo alle cure per i cittadini.

La lezione che è già possibile ricavare dall'epidemia causata dal virus COVID-19, è che una sanità territoriale efficiente e tecnologicamente attrezzata è un indispensabile scudo contro la diffusione delle patologie infettive e un presidio irrinunciabile per creare un'adeguata rete di protezione intorno ai pazienti cronici o portatori di gravi patologie.

60

Per tutti i predetti motivi la trasformazione digitale della sanità è una sfida che non può essere mancata e che tuttavia richiede, per la sua piena riuscita, innanzitutto due presupposti altrettanto irrinunciabili.

Il primo presupposto concerne la protezione dei dati personali che in ambito sanitario equivale a protezione del cittadino da possibili rischi di tipo clinico e la sicurezza da attacchi informatici alle infrastrutture tecnologiche, che possono di fatto bloccare l'operatività complessiva del sistema sanitario o di una sua parte. L'efficacia della cosiddetta *connected care* ha pertanto come premessa essenziale lo sviluppo di un piano organico di sicurezza per la raccolta e per la gestione dei dati sanitari.

Il secondo presupposto fa riferimento alla concreta possibilità per i cittadini di accedere attraverso la rete *internet* ai servizi sanitari digitalizzati. La predetta possibilità è condizionata dal miglioramento delle infrastrutture di rete su

tutto il territorio nazionale, in modo da consentire a tutti i cittadini identiche condizioni di accesso al *web*, sia che essi risiedano nelle grandi aree urbane, sia che risiedano nei piccoli centri rurali, nelle isole come nelle valli di montagna, nelle regioni settentrionali come nel meridione del Paese.

Va comunque rimarcato, come è stato più volte rappresentato nel corso dell'indagine, che le nuove tecnologie digitali possono indurre una trasformazione del sistema sanitario, che deve essere preceduta da un cambiamento di "tipo culturale", riferito a tutti i soggetti che vi operano, incluso il paziente, che va responsabilizzato e indirizzato verso un uso corretto e appropriato dei servizi sanitari. Il nodo centrale non è, infatti, l'immissione materiale delle nuove tecnologie nelle strutture e nelle procedure sanitarie, ma la conoscenza delle trasformazioni sociali con il portato di cronicità e di fattori di rischio, e il conseguente sforzo di ridisegnare le direttrici della presa in carico dei pazienti, della continuità ospedale-territorio, dell'integrazione socio-sanitaria, dello sviluppo della medicina personalizzata, mettendo al centro le esigenze di cura e di assistenza degli assistiti, alla luce delle straordinarie soluzioni che le tecnologie digitali applicate alla medicina mettono a disposizione. 61

La semplificazione dal punto di vista dell'assistito risiede senza dubbio nello sviluppo di servizi digitali innovativi il cui utilizzo sia alla portata di tutti, ma risiede, in particolare nella fase attuale, nello sforzo che il sistema sanitario deve compiere al suo interno per rivedere le procedure complesse al fine di eliminare duplicazioni, richieste ridondanti di dati e di informazioni relativamente agli assistiti, che, grazie all'interconnessione dei sistemi informativi e all'interoperabilità dei dati, sono già in possesso del SSN o comunque nella disponibilità di altre amministrazioni pubbliche. La semplificazione deve potersi spingere anche oltre, fino all'applicazione del

principio dell'automaticità delle prestazioni sociosanitarie a fronte della diagnosi delle patologie che danno diritto ai predetti trattamenti, come nel caso dei trattamenti pensionistici di invalidità per i malati cronici, per i quali vanno messe a punto procedure che mettano direttamente in contatto strutture sanitarie ed enti erogatori dei trattamenti, evitando di sottoporre pazienti fragili e già fortemente vulnerabili a causa del loro stato di malattia allo stress di ulteriori controlli.

I progetti in corso, primo fra tutti il FSE, richiedono di essere ulteriormente valorizzati agli occhi della cittadinanza oltre che portati a compimento nei contenuti e nell'implementazione.

Innanzitutto è indispensabile, infatti, che i servizi di *e-health* siano conosciuti dai cittadini, anche in considerazione del fatto che è necessario che il cittadino diventi un interlocutore attivo e non uno spettatore passivo del suo percorso sanitario. In questa direzione si colloca, ad esempio, l'ultimo intervento del 62
legislatore in materia di FSE, che ha abilitato i cittadini ad inserire i propri documenti nel fascicolo, affinché il FSE diventi quel luogo sicuro della rete a cui il cittadino ricorre per tutte le interazioni che riguardano la sua salute.

A tal fine è indispensabile una efficace campagna di comunicazione che ne evidenzi la portata positiva per gli assistiti, chiarendo innanzitutto che la sanità digitale non si sostituisce in alcun modo al rapporto tra medico e paziente, ma che le tecnologie facilitano questa interazione rendendo la comunicazione tra medici e assistiti molto più fluida e agevole. Per ottenere la partecipazione convinta dei cittadini è, dunque, cruciale la collaborazione sistematica della rete sanitaria che opera sul territorio e che interfaccia quotidianamente i pazienti, costituita *in primis* dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai farmacisti, che dovranno farsi carico di un messaggio di inclusività e positività.

In questo sforzo è importante, infatti, che nessun cittadino sia lasciato solo e, dunque, particolare attenzione va prestata a quelle fasce di popolazione che per età o per condizione sociale non sono sufficientemente alfabetizzate dal punto di vista digitale. Bisogna quindi esperire tutti i canali di comunicazione disponibili per "formare tutte le categorie di cittadini", in particolare quelli più anziani, alla fruizione in modalità digitale dei servizi sanitari, avendo presente che i servizi di *e-health* saranno tanto più utilizzati quanto più sarà semplice e lineare il percorso per accedervi. Interfacce complesse, eccessivi passaggi per giungere alla richiesta di accesso al servizio scoraggiano il cittadino con minore dimestichezza all'uso dei dispositivi digitali e aumentano le possibilità di errori nel percorso e quindi di insuccesso e di abbandono. Sicuramente la disponibilità di tutti i servizi attraverso lo *smartphone* è una strada promettente, in quanto si tratta di uno strumento di uso ormai quotidiano per la maggior parte della popolazione, compresa quella più anziana.

63

Non da ultimo, va sottolineato che la digitalizzazione delle prestazioni erogate dal SSN, oltre a portare benefici per gli assistiti in termini di circolarità e di semplificazione, consente di attivare strumenti molto efficaci dal punto di vista del controllo della spesa sanitaria, sia in termini di verifiche preventive all'erogazione, sia in termini di rendicontazione da parte degli erogatori, realizzando un circolo virtuoso di costante miglioramento dell'intero sistema sanitario.

L'impellenza di fronteggiare la grave emergenza sanitaria, come è stato già segnalato, ha comportato l'adozione di misure che hanno accelerato con tempistiche decisamente straordinarie alcuni interventi che erano da tempo all'attenzione. Questo è avvenuto per la dematerializzazione completa della ricetta per la prescrizione dei farmaci e per il superamento del consenso dell'assistito alla creazione del proprio FSE.

Tali decisioni assunte sotto la spinta di un'emergenza che non trova precedenti nella storia repubblicana, confermano che il percorso da compiere è quello individuato nell'ambito dell'indagine conoscitiva e che il pieno e convinto coinvolgimento di tutti gli attori, cittadino compreso, per il perseguimento degli obiettivi di *e-health* non può essere circoscritto alle fasi emergenziali ma deve essere la leva per un concreto salto di qualità di un sistema sanitario a misura di cittadino e, più in generale, per la crescita del sistema Paese.

La Commissione pertanto attraverso l'attività dei suoi componenti utilizzerà tutti i possibili spazi di intervento legislativo e gli strumenti di indirizzo nei confronti del Governo, azionabili nei due rami del Parlamento, per dare seguito alle risultanze della presente indagine, in vista di una concreta ricaduta per la collettività di un lavoro portato a compimento in un clima di grande collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 22 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.)
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web*-TV della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il prof. Vincenzo ATELLA, *amministratore delegato e direttore Generale di SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.)* e il dott. Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica di SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.)* svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo RUSSO *(FI)*, Francesca Anna RUGGIERO *(M5S)*, Vita MARTINCIGLIO *(M5S)* e il senatore Marco PEROSINO *(FIBP-UDC)*.

Il dott. Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica di SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.)* fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando gli auditi dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30 del giorno 23-07-2020

€ 14,20